VOLUME UNDECIMO

BIBLIOTECA SCELTA

DI OPERE

GRECHE E LATINE

TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

Vol. VIII al XI.

LAMPREDI. Diritto Pubblico Universale o sia Diritto di Natura e delle Genti, volgarizzato dal dottor *Defendente Sacchi*, seconda edizione riveduta e corretta sul testo.

Vol. quarto; prezzo { *Ital.* . . lir. 2 30 / *Austr.* . . „ 2 65

OPERA COMPLETA

Prezzo Austr. *lir.* 10 60 Ital. *lir.* 9 20

ALTRE OPERE DI GIURISPRUDENZA
vendibili in questa Tipografia.

CATROU e ROUILLE. Storia Romana con annotazioni storiche, geografiche e critiche. Ven. 1730 e seg. vol. 16 in 4 con fig. leg. ol. *It. lir.* 100 00

DOMAT. Le Leggi civili disposte nel loro naturale ordine. Pavia, 1825, vol. 7 in 8. » 40 00

DE FILIPPI, G. B. F. Iniziamento alla Economia politica elementare, offerto per esercizio di lettura italiana. Genova, 1826 in 8. » 1 25

ENCICLOPEDIA metodica critico-ragionata delle belle Arti, dell'ab. don Pietro Zani. Parma, 1819 al 1824, vol. 28 in 8. » 154 00

FABBRONI, Adamo. Dissertazioni sopra le Teorie con le quali devono eseguirsi le stime dei Terreni. Milano, 1825 in 8. » 1 30

DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA
E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI
FIORENTINO

VOLGARIZZATO DAL DOTTOR

DEFENDENTE SACCHI

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E CORRETTA SUL TESTO.

VOL. IV.

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXVIII.

PARTE TERZA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

LA QUALE CONTIENE
IL DIRITTO DELLE GENTI.

CAPO VI.

DEI DOVERI DELLE GENTI CHE EMANANO DAL DOMINIO E DALL' IMPERO.

§ 1. *Che i beni dei cittadini si tengono come beni dello stato. Del debito pubblico.*

Essendo eguale l'origine del pubblico e del privato dominio, è forza che da entrambi discendano eguali diritti e doveri. Appartenendo adunque al popolo il territorio di un dominio occupato, siccome a persona morale, o sia in comune presso di lui, oppur diviso fra i singoli cittadini, la parte di territorio a ciaschedun privato assegnata ha col tutto quella relazione che ha il cittadino col popolo: e per tal modo nella stessa maniera che tutti i cittadini presi insieme formano il popolo, così i beni dei privati

cittadini o sia le parti del territorio prese insieme costituiscono i beni della società (1). Se adunque qualche nazione abbia un diritto acquistato sui beni di un'altra, validamente lo esercita sui beni di qualunque privato che sono posti nel territorio della nazione debitrice. Un debito adunque pubblico, contratto cioè a nome dello stato, dev' essere soddisfatto prima coi beni pubblici, poscia coi privati in proporzione.

Non cessa poi d'essere debitore un popolo col cangiar forma di governo o coll'abbattere anche un tiranno o col passare in potere di un vincitore; conciossiachè nel primo caso il popolo è lo stesso, nel secondo è tenuto verso i creditori stranieri (2), i quali tengono dietro ai possessi, se in ispecie il danaro fu versato in utilità del popolo: nel terzo il diritto di vittoria non estingue le obbligazioni del popolo, nelle quali succede il vincitore.

---

(1) Nè voglionsi eccettuare i beni che possiede un estero nel nostro territorio, quantunque fosse insignito della dignità reale; giacchè in quanto a quei beni si tiene come privato e cittadino. Vedi Binck. *De foro legat. cap.* 4, *Opp. tom.* 2, *pag.* 127. Vedi il nostro Diritto *P.* 2, *cap.* 3, § 21.

(2) Consultisi Groz. *L. b. I, cap.* 4, § *ult.* Enric. Cocc. nel *Prodrom. juris gent. exerc.* 2, § 136. Sam. Cocc. al *l. c.* di Grozio.

§ 2. *Del diritto dei principi verso i forestieri.*

Dal dominio ed impero della gente fra i confini del territorio segue il diritto perfetto di escludere dall'usar della città tutti quelli che ad essa non appartengono o ammetterli in essa con quelle leggi che piacessero al reggitore della nazione. Da ciò emana il diritto di *albinaggio* (1) ed il censo che si paga al fisco ond'esportare i proprj beni fuori del territorio e che dicesi *tratta foranea*: per diritto di albinaggio sono esclusi dal succedere al defunto cittadino o peregrino gli esteri e nei beni di lui succede il fisco. Se

---

(1) Grozio *lib. II, cap.* 6, § 14, *n.* 2 pensa che questa legge vogliasi derivare da quella età nella quale gli stranieri si aveano quasi come nemici; il che io reputo esser vero; giacchè è antichissimo presso le genti l'odio contro i forestieri, e presso gli Ateniesi fu più inumano che fra i Romani. Vedi Graev. al *lib. III, cap.* 11 *de officiis* di Cic. Sigon. *de republ. atheniens. lib. III, cap.* 1, e *lib. IV, cap.* 3. Meurs. *de legib. attic. lib. II, cap.* 20. I peregrini presso i Romani non potevano godere del diritto Quirizio, cioè prendere i legati lasciati per testamento di un cittadino romano o essere eredi nè condur per moglie una figlia di un romano cittadino od ambire onori. Quindi il diritto di albinaggio derivato nella feudale polizia; mentre fu attribuito ai padroni sopra i forestieri che si tenevano come servi. Vedi Ducange *Gloss. med. et infim. latinit.* alla voce *albinagium.*

in qualche luogo queste leggi, le quali hanno vigore presso le più colte nazioni, si prescrivono ai peregrini ed agli stranieri, appena può dubitarsi se ad esse si debba ubbidire. Ma se non si è promulgata alcuna legge intorno ai peregrini ed ai passeggeri, intendonsi però i medesimi ricevuti col patto che ubbidiscano alle leggi del sommo imperante finchè dimorano nel territorio: mentre è assurdo che in esso vi sia alcuno che possa disprezzare i pubblici comandi; essendo egli annoverato nella nuova società quasi temporario cittadino e perciò soggetto al pubblico impero. Ciò vuolsi intendere non solo in quanto alle persone, ma anche in quanto alle cose sì mobili che immobili le quali possiede un peregrino in un altrui territorio, andando esse a diritto soggette alle leggi del luogo (1); giacchè a diritto si presume avere acconsentito nella giurisdizione del principe colui che entra nel territorio di questo, e quivi acquista il possesso di qualche fondo (2). Con le stesse leggi adunque si regge ed il cittadino ed il fore-

---

(1) Vedi Grozio *lib. I, cap.* 3, § 5 ed ivi Enric. Cocc. *Propos.* 7, *pag.* 234, *e lib. II, cap.* 11, § 5. Puffend. *lib. III, cap.* 3, § 10, *e cap.* 6, § 2.

(2) Tutto ciò che abbiam detto egualmente procede sebbene il forestiero sia sommo imperante ed in patria abbia i diritti della maestà; giacchè quando

stiere e nello stesso tempo ne approfittano; e in ciò solo fra loro differiscono che l'ignoranza del diritto qualche volta scusa il forestiero, il cittadino non mai.

---

costituisce il suo domicilio in un altrui territorio, si assoggetta per tacito consenso alla giurisdizione del luogo. Sonovi alcuni i quali dubitano se lo stesso si debba dire d'un principe forestiero. Se vorrai riguardare il diritto di natura e la fondata, come essi dicono, giurisdizione del territorio, appena potrai porre dubbio se un principe che o dimora o passa per un'altrui territorio debba uniformarsi alle leggi del luogo, come colui che fuori del territorio della gente a cui presiede deve tenersi come privato. Imperocchè ciò che alcuni van dicendo questo non accadere se il principe forestiere abbia ottenuto la facoltà dall'imperante del territorio che gli sia concesso di entrare nei confini del suo impero, non ha per fondamento alcun diritto; mentre si presume che il principe concedesse quella facoltà senza lesione del sommo impero e della pubblica sicurezza, nè lo stesso sommo imperante può permettere che vi sia nel territorio alcuno che vada sciolto da tutte le leggi. Nondimeno invalse il costume che se un principe entri nel territorio d'altro principe che bene il consentì, ed ivi avvenga che cada in delitto, gli si impone soltanto di uscire dai confini del dominio nè gli si fa forza nessuna benchè legittima, avuta considerazione all'altezza del grado; la qual cosa io penso non sia riprovevole. Si ricordano però molti esempj di severità, come quelli di Maria Stuarda regina di Scozia, di Corradino duca di Svevia, di Federico d'Austria e di Riccardo I re d'Inghilterra ec.; i quali esempi vengono riprovati più per la ingiustizia del giudizio, che per difetto di giurisdizione. Vedi de Real *Dr. des gens, sect.* 8, pag. 163 *e* segg.

§ 3. *Del diritto del principe sui sudditi che dimorano in un territorio altrui.*

Queste cose in vero per niun modo vengono a contrasto con quelle che più addietro abbiam detto intorno a coloro che dalla patria si allontanano con l'animo di ritornare; i quali abbiamo asserito che non perdono la cittadinanza, ma che appartengono alla loro nazione quasi cittadini e sudditi. Può alcuno nello stesso mezzo assoggettarsi ad un altrui impero per certe azioni ed a certo tempo e nelle altre poi conservare i diritti e le obbligazioni verso la sua società che per niun ripugnino all'impero del luogo ove dimora.

Ha esso adunque l'impero su di un forestiero quasi sopra un cittadino temporario, e la città sua quasi sopra un cittadino perpetuo; il quale perciò è tenuto ad obbedire alla sua nazione qualor lo richiami, ad adempiere le patrie leggi in tutto ciò che intende abbia d'aver vigore presso de' suoi (1). Che anzi se un cittadino offenda in qualche modo un suo paesano in un altrui territorio, e l'offeso reduce in patria ricerca o' il rifacimento dei danni o sen richiama ai tribu-

(1) Vedi Tesmar al *lib. II, cap.* 11, § 5 di Grozio.

nali onde abbia pena l'offensore, a diritto si potrà in patria instituire un giudizio intorno a simil cosa e definirlo con le patrie leggi; giacchè il diritto che l'offeso acquistò od alla pena od alla riparazione del danno segue la persona, quantunque quel diritto lo abbia acquistato in un altrui territorio.

Se però prima di riedere in patria sen richiamò ad un giudice di un altrui territorio, e ne fu in proposito data la sentenza, non si ha più alcun diritto ulteriore; mentre la sentenza è un atto dell'imperò, il quale essendo sommo non dev'essere assoggettato all'esame di una esterna giurisdizione.

§ 4. *Del diritto del principe sopra i rei che delinquono nel suo territorio.*

Il diritto di punire i rei di qualche delitto è nel principe perfetto; è perfetto perciò nell'altro principe il diritto di allontanare i peregrini e gli stranieri dal territorio e non sostenere che un altro, suo malgrado e senza averlo consultato, ivi eserciti giurisdizione. Se adunque alcuno delinque nel territorio e si rifugge in un altro dopo commesso il delitto, nella collisione dei doveri nasce il diritto di dimandare il reo alla pena, e nella società presso cui prese rifugio il dovere che, richiesta, o punisca il reo o lo

dia a quel popolo presso cui commise il delitto o almeno neghi l'asilo al presunto reo (1). Per questa maniera e non si lede il diritto di un altrui territorio e si presta modo ad eseguire i proprj diritti dietro i comandi della legge naturale. Se la società tutto ciò ricusi di fare, la cosa non più si tràtta fra un privato reo di una nazione, ma fra le nazioni istesse: imperocchè non a torto si attribuisce lo stesso delitto al popolo che difende un delinquente e nega la riparazione del delitto; ingiuria che presta giustissima ragione di guerra (2).

Non deesi però concedere il presunto reo a chi il richiede, prima che ne sia nota la cagione e apertamente non consti dalla imputabilità del delitto. Imperciocchè i reggitori delle società debbono prestare soccorso contro un'altrui forza ai sudditi o temporarii o perpetui, nè dicesi reo alcuno se non è convinto (3) e dichiarato autore

(1) Ciò è vero, di qualunque ordine si fosse il presunto reo. Nè i Francesi, nè i Belgi vollero dare a Cromwell Carlo II, una volta re d'Inghilterra, ma però gli negarono l'asilo. Vedi Bateo *De mot. Angl. D.* 2, *pag.* 208. Wicquefort *l'Ambassad. lib. I, sect.* 3. Il che leggiamo essersi fatto pure anticamente molte volte. Vedi Grozio *lib. II, cap.* 21, § 5, *n.* 4.

(2) Vedi Grozio ivi § 3 e segg.

(3) Vedi il nostro Diritto *P.* 2, *cap.* 3, § 4.

del delitto per sentenza di un legittimo giudice; e non vi ha poi giudice legittimo fuori del territorio dell' imperante. Le quali cose però potendo facilmente porgere occasione ai delinquenti o di differire o di evitare affatto la pena e quindi porre in guai nazione con nazione, fra molti popoli d' Europa fu mercè pubblici patti stabilito che si presti fede al giudizio del popolo chiedente e ad un di lui cenno si ceda il presunto reo, specialmente se il chiesto sia un suddito. Ciò in vero non dovrebbesi disapprovare, se in ogni parte del mondo gli uomini fossero governati da giuste leggi, non già dalla forza e molte volte dal momentaneo arbitrio dell' imperante (1).

(1) Se v'abbiano degli uomini chiamati a morte dalla ingiusta ira dei principi e presso un popolo vicino o lontano cerchinsi rifugio, egli è da giusto e generoso cuore il difenderli da un'ingiuria. Per questi afflitti e dall'avversa sorte contrastati mortali sono concessi e gli asili e i sacri diritti dei supplicanti: mentre questo diritto si deve dagli uomini a coloro che d'animo innocente sono bersaglio di un' ingiusta fortuna. Come fu già presso gli Ateniesi l'ara della misericordia, deve essere a costoro la sede di un popolo generoso, rifugio e conforto.

§ 5. *Conseguenze.*

I. Siccome le azioni s'imputano ai loro autori, se fu commessa qualche cosa dai privati cittadini contro un popolo senza che il sommo imperante ne avesse sentore, ciò non vuolsi imputare al popolo (1).

II. Ma se non ignorò che i sudditi arrecano un'ingiuria a una straniera nazione (2) e li poteva frenare (3) o richiesto trascurò

---

(1) In una parola, non s' imputano al popolo od al re se non le pubbliche azioni: le private poi, che si tengono come d'altrui, si misurano con le stesse regole che abbiamo più addietro poste intorno all'imputazione delle azioni altrui. Dietro siffatti principj si deve dar giudizio sulle quistioni che vennero talora agitate fra le nazioni: se cioè i re sieno tenuti per delitti commessi dai sudditi in mare, qualora senza averli consultati o nascostamente esercitino la pirateria, o prestino soccorso agli assediati o arrechino alle città nemiche bellici strumenti, ed altre quistioni di simil fatta, che verrà facilmente di sciogliere se giudiziosamente si distingueranno le pubbliche azioni da quelle che commettono i privati. Se il reggitore della società punisce siffatti uomini delinquenti, reduci in patria, o li consegna al popolo offeso, onde loro apponga la meritata pena, o procura di soddisfare al diritto sui loro beni, già la giustizia fu soddisfatta, e colui al quale fu fatta l'ingiuria non ha ragione di richiedere maggior vendetta.

(2) È poi facile il presumere ch'ei non ignori le ingiurie gravi e frequenti.

(3) Come se non pone in opera tutti quei rimedj

di riparare la commessa ingiuria, il popolo allora si tiene come autore dell'ingiuria e la forza pubblica viene rintuzzata con la pubblica forza.

CAPO VII.

DEL DIRITTO DI NECESSITA' FRA LE GENTI: DELL'USO DELLE COSE D'INNOCUA UTILITA'.

§ 1. *Che il diritto all'uso delle cose d'innocua utilità è comune.*

Avendo i dominj ed i pubblici imperj delle genti, dei quali abbiam fin ad ora favellato, la stessa origine che abbiamo assegnata ai privati, egli è manifesto che entrambi debbono andar soggetti alle stesse condizioni. Se adunque hannosi nel dominio ed impero delle genti alcune cose che, oltre la privata e propria, menano

---

che può e deve onde inibire i pubblici latrocinj. Per tal cagione furono una volta condannati gli Sciti dagli Anfizioni. Plut. *Cimon*. Vedi Grozio *lib. II*, *cap.* 17, *n.* 20. Per il che è giusta la guerra contro coloro che per mestiere sono corsari; il che abbiamo anche altrove avvertito. *Alienae igitur, inquies, culpae me reum facies? Prorsus alienae, si provideri potuit ne exsisteret.* Cic. *Epist.* 55 *ad Brut.* Concorda la *L. pr. ff. de nox. act.*

seco anche un'innocua utilità, non dei
negare esser poste in comune per dirit
naturale; giacchè non v'è ragione perc
debbano esser tolte dalla primitiva com
nione. Perocchè quelle cose che sono ut
a colui che le riceve e non riescono di ni
aggravio a chi le dà, è da barbaro ed i
giusto il negarle a chi le richiede (1). E
quantunque alcune cose si possano occupare
perchè arrecano privato vantaggio, non si
occupano però a diritto dal lato d'un'innocua
utilità che seco trar possono. Ciò non emana,
come credeva il Grozio (2), da un tacito
patto fra le genti, ma bensì dallo stesso diritto naturale e dalla natura del dominio.

§ 2. *Confini di questo diritto.*

Ma a chi mai apparterrà il giudicare se l'uso di una cosa soggetta al dominio sia affatto innocuo nè apporti il menomo danno e molestia al padrone? Checchè alcuni dicano intorno a simil cosa, io sono d'opinione che il giudizio si debba lasciare al padrone, al quale spettano i diritti della

---

(1) Vedi Cic. *de Offic. lib. I, cap.* 16.
(2) *Lib. II, cap.* 2, § 11, il quale siccome è suo costume, arreca molte testimonianze di antichi scrittori, con le quali conferma i diritti che chiama d'innocua utilità.

proprietà e della libertà: imperciocchè egli siccome padrone esclude tutti gli altri dall'uso della cosa propria; siccome libero giudica, senza che alcuno vi contraddica, dell'innocua utilità della cosa da comunicarsi agli altri; giacchè può accadere che una cosa, l'uso della quale ad altri sembra affatto innocuo, se si riguardi al tempo ed al luogo nol sia diffatti ed arrechi al padrone o molta o almeno qualche molestia. Se alcuno adunque crede che una cosa già occupata aver possa un uso innocuo, è d'uopo che ne richiegga il padrone; il quale se il nega anche ingiustamente e viola l'interna legge di natura, non fa però un'ingiuria al chiedente, e quindi non può senza lesione della libertà naturale con la forza essere costretto a prestare simil uso (1).

§ 3. *Conseguenze.*

I. Il diritto adunque che chiamano d'innocua utilità sulle cose altrui non differisce da quello che a tutti gli uomini universalmente compete in quanto agli officj d'umanità e va soggetto alle regole stesse.

II. Siccome poi un dovere imperfetto

---

(1) Vedi Wattel *lib. II, cap.* 9, § 128. Grozio *lib. cit.*

non diviene perfetto se non per mezzo di un patto, il lungo uso di una cosa altrui non produce diritto e non differisce dal precario.

III. Potrà un popolo ad un altro concedere l'uso d'una cosa propria o di un suo diritto e ad un altro negarlo senza ingiuria; mentre può accadere che l'uso di una cosa o di un diritto sia innocuo se si concede ad un popolo, e nol sia ove non si conceda ad un altro. Il giudicar di questo lasciasi al popolo che ha il dominio della cosa o del diritto.

IV. Quelle cose adunque che alcuni sostengono doversi alle genti per diritto d'innocua utilità come residuo della primitiva comunanza (1), non riferendosi malamente ai diritti d'umanità in ciò che spetta all'effetto esterno non si possono per forza esigere: come il passaggio degli stranieri (2)

---

(1) Male adunque si appose il Grozio *lib. II, cap.* 2 § 22 allorchè sostenne che se un popolo promette promiscuamente a certi stranieri alcune azioni fa un'ingiuria a coloro che ne vengono esclusi. L'ingiuria suppone la lesione di un diritto perfetto, e fu già per noi avvertito che il diritto delle genti alle cose che sono d'innocua utilità è imperfetto. Vedi ciò che a quel luogo notarono Enr. e Sam. Cocc.

(2) Vedi Grozio *l. cit.* § 23 ed ivi la nota dell'illustre Gronovio; nella quale vengono riferiti pa-

per terre ed acque occupate, l'approdare ai lidi ed alle spiagge, la dimora ed il domicilio nel territorio, la mercatura ed altre cose di simil fatta, le quali se non innocue è durissimo ed inumano il negare, ma però è ingiusto esigere per forza.

V. Per la qual cosa si deve dire che assai rettamente pensassero quelle genti le quali spesse fiate contrassero pubblici patti intorno a questi diritti che i nostri giureconsulti chiamano residui della comunanza primitiva.

§ 4. *Del diritto di necessità.*

Queste cose rettamente procedono qualora i doveri di una nazione verso sè stessa non vengano a collisione con quelli verso un'altra e non prema il caso d'una estre-

---

recchi argomenti presi dalla storia coi quali vie più vien confermata la nostra opinione. Grozio istesso, che affermò non doversi negare il passaggio ad armati soldati, dice però che l'esercito il quale vuol passare sugli altrui confini deve in prima ricercare il permesso del passaggio e, se gli viene negato può procurarselo. Ciò però è contrario alla sua stessa opinione; poichè se colui che passa sugli altrui confini ha un diritto perfetto, allora giustamente può usare del proprio diritto senza aver consultato, o anche malgrado il sommo imperante. Wolfio pure seguì la sentenza del Grozio. Vedi il suo *Jus. gent. cap.* 6, § 686 e seg.

ma necessità; imperocchè in un pericolo presente la legge naturale circa gl'imperj e i dominj pubblici viene sospesa, secondo le regole che abbiamo stabilite nel diritto naturale e che fa d'uopo di qui richiamare, giacchè con esse vogliono essere misurati i diritti di necessità fra le genti in tempo sì di pace che di guerra. Intorno al diritto delle genti sulla guerra ne cadrà altrove di tener ragionamento.

Io reputo inutile il trattare partitamente intorno alle cose che accadono fra le genti, in tempo di pace della giustizia delle quali si potrebbe dubitare; come, a cagion d'esempio, se sia lecito in una somma carestia di vettovaglie rapire alla nazione confinante o il frumento od altri commestibili o intercettarli per terra e per mare mentre vengono recate a straniere genti e convertirle a proprio uso; se in caso di necessità sia lecito entrare per forza in un altrui territorio, impadronirsi dei carri, delle navi e dei cavalli atti al trasporto ed adoperarli a proprio piacere (1);

---

(1) Ciò leggiamo essersi fatto una volta dai Greci capitanati da Senofonte; giacchè avendo bisogno di navi fermarono quelle che passavano ma così però che ne conservassero intatte le merci e prestassero ai naviganti gli alimenti ed il naulo. Siffatta azione viene soventi fiate imitata dalle genti guerreggianti anche ai nostri tempi senza che loro

se sia permesso, onde allontanare dal popolo il pericolo di peste, sommergere in mare una nave spinta dalla tempesta e già vicina a prender porto, ed altre azioni di simil fatta, intorno alle quali con facilità si può decidere dietro i nostri principj.

CAPO VIII.

DELLE PRESCRIZIONI FRA LE GENTI.

§ 1. *Se fra le genti abbia luogo la prescrizione.*

Se alcuno interrogasse un uomo soltanto fornito della ragion naturale se a colui che

---

si abbia ad apporre taccia d'ingiustizia. Ved. Senof. *Della spedizione di Ciro lib. III, cap.* 1. Che anzi a questo diritto si è dato un proprio nome e dicesi con parola ispana *embargo*, che suona lo stesso che impedimento, detenzione, o sia sequestro. Se adunque i principi talora hanno bisogno di altre navi da trasporto, anche fuori dell'assoluto diritto di necessità, intimano il generale *embargo*, in forza del quale tutte le navi che si ritrovano nei porti del regno sono ritenute quantunque siano vicine a salpare e s'impone ai marinai di servire il principe del territorio sì in tempo di pace che di guerra. Ciò venne fatto frequentissime volte anche ai nostri tempi dagli Spagnuoli, dagli Inglesi, dai Francesi e da altre nazioni, cosicchè ciò che è lecito per diritto di necessità, si tiene in certo modo per approvato del diritto di convenzione. Vedi De Real *Dr. des gens, cap. 2, sect. 7, pag.* 536.

accettò una cosa mobile od immobile da un usurpatore e la possedette in buona fede dieci o venti anni sia lecito per diritto ritenerla come propria e respingere il padrone che vuole rivendicarla e che dimostra con aperti argomenti l'usurpazione, io non dubito d'asserire ch'ei risponderà ciò per niun modo esser lecito. Imperocchè siccome nella ipotesi è certo che fu involato al padrone a suo malgrado o senza sua saputa un diritto che gli spettava, penserà non poter accadere che un'ingiustizia coll'andar del tempo possa acquistare un valore e prender forza di diritto; e, onde non sembri difendere un'usurpazione altrui e tenere per valida un'ingiuria, dichiarerà che si debba restituire al padrone la sua cosa e si possa pretendere il rifacimento dei danni dall'autore della frode e dell'usurpamento. Tale sarà il sentimento di colui che non avrà patito venisse dalla caligine dei cavilli offuscato il divino raggio della ragion naturale nè guasto il sentimento del giusto e dell'onesto. Ma di que' che si rivolgono a codesti nostri studi quanto pochi sono che non vengano corrotti dagli scolastici delirj e dalle gravissime quantunque futili sentenze di coloro che si vanno spacciando sacerdoti dalla giustizia? Ecco d'onde uscirono tutte le grandissime difficoltà intorno al diritto

di prescrizione, il quale venne siffattamente involto fra tante e tali quistioni degli scrittori che quando percorso tu abbi tutte le loro ambagi, appena saprai ove rivolgerti onde scoprire la strada della verità. Per lo che richiamiamo i nostri principj e quelli insieme della retta ragione.

I. A niuno si deve suo malgrado involare il dominio delle proprie cose.

II. È dal diritto naturale imposta la restituzione delle cose altrui, per qualunque modo il possessore se le abbia procurate.

III. Essendo il dominio un diritto e perciò una facoltà morale, ed essendo il tempo un semplice e nudo nome della durata delle cose esistenti e quindi non essendo nè un ente fisico nè morale, il tempo per sè stesso non può aver forza effettrice di moralità.

Poste queste cose 1.° si domanda se la prescrizione e l'usucapione introdotta dai romani legislatori sia conseutanea alla ragion naturale e si debba ammettere nel diritto di natura. Il neghiamo.

La prescrizione o l'usucapione, giacchè eguale è il loro effetto, massimamente dopo Giustiniano (1), è un dominio che acquistasi mercè la continuazione del possesso du-

(1) Vedi la *L. un. Cod. De usucapione transform.*

rante un tempo dalle leggi divisato (1). Dunque 1.° per prescrizione si acquista il dominio di una cosa altrui malgrado il padrone; 2.° si acquista il dominio cioè la facoltà morale per lasso di tempo; 3.° si libera il possessore dalla naturale obbligazione di restituire una cosa altrui; le quali cose tutte direttamente si oppongono ai principj stabiliti. Ma i posti principj parte sono leggi naturali, parte assiomi; dunque la prescrizione introdotta dai romani legislatori non è consentanea nè alla retta ragione nè al diritto naturale.

Si dimanda 2.° se almeno nel diritto di natura si debba ammettere la prescrizione di lunghissimo tempo, allorchè alcuno possedè una cosa altrui per tanto tempo che oltrepassi la memoria degli uomini. Il neghiamo: perchè tutte quelle cose che sopra abbiamo avvertite valgono pure nel presente caso, fuorchè alcuno non voglia asserire che quanto più un'ingiuria ed una usurpazione è lunga, tanto più passi in una specie di diritto. Può tuttavia accadere che al possessore di lunghissimo tempo si aggiunga il dominio della cosa che possiede più per fatto che per diritto, quando cioè quasi

(1) Vedi la *L.* 3, *ff. de usurpat. et usucap.* *L.* 2, *Cod. De praescript. longi temp.*

cadde dalla memoria degli uomini l'origine del presente possesso ed è impossibile il dimostrare l'usurpazione; poichè non basta che alcuno dimostri che una cosa da un altro posseduta apparteneva una volta a sè od ai suoi, ma è d'uopo manifestamente provi che con ingiuria fu tolto ad esso od a' suoi il dominio e il possesso della medesima. Di qui viene l'obbligo di restituzione nel possessore di buona fede (1). Dunque un tempo, quantunque lunghissimo, non ha forza, per la continuata possessione, di trasferire il dominio, ma questo si presume a diritto trasferito nel possessore dappoichè è impossibile al postulante provare con chiari argomenti essere stato a torto trasferito, essendo l'origine della presente possessione nell'ipotesi, per servirmi del vocabolo delle scuole, *immemorabile*.

Ma siccome le cose occupate ed assoggettate a privato dominio possono ritornare alla comunanza primitiva per abbandono, il quale non solo con le parole, ma col fare o col non fare manifestamente vien comprovato, si domanda in 3.° luogo se il lungo silenzio di uno sciente e libero valga a provare l'abbandono. Bisogna in questo luogo innanzi tratto avvertire non più cadere al

(1) Vedi il nostro Diritto *P.* 1, *cap.* 9, § 1, *Coroll*. 4.

presente quistione intorno alla giustizia della prescrizione dietro i principj dei romani legislatori, la quale non si appoggia ad un presunto abbandono, ma acquista forza dal possesso continuato per uno spazio di tempo definito dalle leggi, e venne stabilita in pena della negligenza del padrone. Imperciocchè quantunque si conceda che il lungo silenzio del padrone, il quale è istrutto che un altro si tiene la cosa sua, ed egli per lungo tempo non vi si oppone, possa valere a dar congettura probabile d'abbandono, tuttavia è forza confessare che la natura non ha stabilito il tempo del silenzio, e che perciò il potersi presumere l'abbandono di una cosa dal silenzio del suo padrone per un certo spazio di tempo, appartiene interamente al civile.

Del resto ove qui si richiamino i principj posti nella prima parte del nostro diritto (1) intorno alle cose occupate che ritornano allo stato primitivo, chiaramente apparirà il silenzio per sè stesso, quantunque di persona sciente e libera, quantunque continuo, non essere indubitato indizio dell'abbandono di una cosa, nè manifestamente indicare la rinunzia del proprio diritto, e perciò la prescrizione, o si appoggi

(1) *Cap. 7, § 4.*

al possesso di lungo tempo ed al presunto abbandono dietro il silenzio, non essere stata costituita a norma della giustizia naturale; perciocchè mercè di essa l'ingiuria e l'usurpazione pel volgere del tempo si ha per approvata, ed il padrone che sciente e volente sostenne che un altro usasse della sua cosa o si astenne per certo tempo dall'esercizio di un diritto che gli competeva, viene suo malgrado spogliato in perpetuo e della cosa e del diritto. Queste cose essendo contrarie alle regole del diritto naturale, non vuolsi in esso ammettere la prescrizione, e perciò non ha luogo neppure fra le genti le quali sono regolate da questo diritto.

I precetti adunque della giustizia naturale intorno alla prescrizione sono i seguenti.

I. Il possessore di buona fede appena è fatto conscio di possedere una cosa altrui, deve restituirla al legittimo suo padrone, quantunque non richiesto.

II. Se non lo sa, non deve renderla al padrone che la vuole rivendicare come propria, prima che non consti per evidenti prove e quello esser il vero padrone ed essere stato contro il giusto e l'onesto disturbato dal proprio possesso.

III. Cedendo la presunzione alla verità ed il silenzio non essendo che una incerta

congettura di abbandono; se il padrone che a lungo patì che un altro possedesse una cosa sua a lui la richiegga, svanisce ogni congettura e presunzione.

Oppongono alcuni però essere stata la legge della prescrizione introdotta per comune vantaggio della società; perchè senza di essa tutti i dominj sarebbero incerti e turbati, e quindi sarebbe in continuo pericolo la pace e la tranquillità dei cittadini (1). E siccome poi i privati dominj delle cose sono dalla natura concessi onde conservare la pace fra gli uomini, asseriscono benissimo accordarsi con la ragion naturale la prescrizione, la quale finalmente confermi il possessore di lungo tempo nel legittimo dominio della cosa posseduta.

Non deesi però negare esser lecito nella società, onde iscansare i litigi, aggiudicare al possessore come proprie dietro la disposizione di una legge, dopo certo tempo di possesso, le cose altrui, quantunque in origine malamente acquistate, o privare il padrone dall' esercizio di un suo diritto che a lungo trascurò, quasi in pena della sua negligenza: non neghiamo nella società potersi attribuire certezza a questo o a quell' argomento di abbandono. Abbiamo più

(1) *L.* 1, *ff. de usucap. Princip. instit.* § 6.

volte avvertito esservi molte cose nella società che si allontanano dal diritto naturale, onde così esprimermi, per legge di necessità.

Ciò però non è quello che noi cerchiamo. Imperciocchè quantunque avessimo a concedere nel primitivo stato naturale essere tutte quelle cose lecite senza delle quali non potrebbe sussistere la civile società ed a queste appunto doversi concedere la prescrizione, tuttavia è d'uopo pure vicendevolmente si conceda il tempo del possesso essere affatto arbitrario e nella società dipendere interamente dal sommo imperante. Perciò nello stato naturale e fra le genti questa prescrizione è senza fondamento, perchè non vi è nessuno cui sia concesso il diritto o di divisare il tempo necessario alla prescrizione o di punire la negligenza del padrone; mentre abbiamo già altrove dimostrato che nello stato naturale non hanno luogo le pene propriamente dette.

Che anzi può anche cader dubbio se nella società sia più giovevole aver riguardo più al vero padrone che al possessore, e quindi mantenere intatti e sicuri i diritti di lui e punire la forza e la frode, ruina della società, piuttosto che la negligenza. Imperocchè quantunque racchiuda in sè qualche asprezza lo spogliare un possessore di buona fede e per lungo tempo, sembra però più duro

e più aspro involare il dominio, malgrado suo, al padrone; mentre l'autore della frode presta il rifacimento dei danni al possessore, ma il danno del padrone è irreparabile. Il dire poi che l'essersi introdotta l'usucapione e la prescrizione pel pubblico bene, affinchè non sia il dominio di certe cose troppo a lungo e quasi sempre incerto, dimostra piuttosto l'imbecillità del legislatore che non l'utilità e la giustizia della prescrizione. È d'uopo le buone leggi facciano in modo che nella società niuno o per forza o per frode si acquisti il possesso delle cose, specialmente immobili, e non già che si abbia per buona una possessione ingiustamente procacciata. Il primo reputo che far si possa in una repubblica rettamente amministrata, e che quindi facilmente si possa conciliare la tranquillità dei cittadini con la giustizia; l'altro adunque è inutile ed ingiusto.

Non parlo della prescrizione d'un diritto; giacchè non vi è ragione alcuna che persuada aversi a spogliare di un suo diritto colui che per certo spazio di tempo (1), sapendolo e volendolo, si astenne dal esercizio di esso. La legge adunque presso i Romani, cioè la semplice volontà e l'arbitrio

(1) Vedi tutto il titolo *de praescript. 30, 40 annor.*

del legislatore, e non la ragion naturale aliena mercè la prescrizione il dominio e impone che si tenga per vero e certo un dubbio argomento di abbandono; perciò è chiaro che non si debbono riferire al diritto di natura e delle genti la prescrizione e l'usucapione.

Ma i sostenitori della prescrizione obiettano un nodo che sembra essere indissolubile. Se non si ammette alcuna prescrizione fra le genti e pel continuo possesso e per un presunto abbandono, è forza che tutte le cose siano incerte e turbate in ogni parte del mondo, nè vi sarà alcun principe o sommo imperante che possa riputarsi sicuro nel proprio impero, avvegnachè il posseda da lunghissimo tempo: la qual cosa essendo affatto contraria alla tranquillità delle genti, si deve ad un tempo dire essere contraria alla legge naturale, fine e consiglio della quale abbiam detto essere in ispecial modo la felicità del genere umano.

Siffatte cose non verrebbero obiettate per niun modo contro la nostra opinione, se coloro i quali scrissero intorno alla prescrizione avessero accuratamente distinti gl'imperj dai privati possedimenti. Giacchè non acquistandosi l'impero civile nè per occupazione nè con quei modi coi quali vengono trasferiti i privati dominj, sono del tutto

assurde le opinioni dei giureconsulti intorno alla prescrizione od al vero o presunto abbandono dell'impero civile (1). Onde però ciò più chiaramente appaia, richiameremo qui di bel nuovo i nostri principj.

I. L'impero originariamente è presso il popolo (2).

II. Dunque non si acquista se non o imponendolo esso o almeno sia tacitamente sia espressamente acconsentendovi, oppure trasferisce da una in altra persona (3).

III. Trasferito l'impero quantunque sommo ed assoluto, intendesi però che sempre

---

(1) Bisogna vedere in che modo si vada tormentando il Grozio *lib. II, cap.* 4 onde applicare alle genti ed ai popoli le regole dei giureconsulti intorno alla prescrizione fra i privati. Sembra però che sentisse la verità in molti luoghi dello stesso capo, la quale certo perfettamente avrebbe raggiunta quell'uomo di sommo ingegno se avesse osato innalzarsi contro l'autorità dei Romani e richiamare le loro sentenze allo scrutinio della retta ragione. Giacchè ove tratta di coloro che per anco non sono nati e dimanda se il presunto abbandono possa loro nuocere, stabilisce che loro non si fa ingiuria alcuna, col soggiungere che dipendendo il diritto di regnare dalla volontà del popolo, se il popolo cangia volontà, non fa alcuna ingiuria a coloro che non sono ancora nati, come quelli che anco non ne hanno acquistato il diritto. Da questo principio era facile salire alla nostra dottrina intorno alla prescrizione.

(2) Vedi *Part.* 2, *cap.* 1, § 3.

(3) Vedi *Part.* 1, *cap.* 15, § 8.

vi sia apposta la tacita condizione che l'imperante usi di quel diritto onde procurar la sicurezza e felicità del popolo (1).

IV. Dunque la sostanza dell'impero è riposta nel continuo esercizio del diritto. Se questo si trascura o si abbandona non è dell'occupante, ma ritorna nel popolo o nel successore nella trasmissione dell'impero da lui stesso destinato; e dal popolo può essere in altri trasferito coll'espresso o tacito suo consentimento.

Ben stabiliti questi principj appare con ogni chiarezza che il vero o presunto abbandono dell'impero non produce giammai un diritto in altri onde lo occupi come un vôto possesso; mentre non si dice vôto quell'impero che abbandonato ritorna nel popolo.

Pertanto allorchè si move controversia fra le genti se il diritto all'impero civile si prescriva, nient'altro in fatto si richiede tranne quale de' due imperi sul popolo, se il presente e placido possessore dell'impero attuale o un altro nel quale fu una volta trasferito dal popolo il diritto d'imperare e che o siffatto esercizio trascurò o perdette per qualunque cagione.

A che qui si adducono le regole della prescrizione? Forse si vorrà paragonare una

---

(1) Vedi *Part.* 2, *cap.* 1, § 6, *n.* 2 *e* 3.

libera società ad un fondo rustico od urbano, o il popolo ad un vile ed abbietto gregge, che si abbia a misurare il di lui diritto d'imperare con le stesse regole con le quali vien determinato il dominio o l'usufrutto degli armenti?

Tiene l'impero a diritto adunque colui al quale il popolo o tacitamente od espressamente il conferì, e s'intende conferito allorchè il popolo, deposte le armi ed ogni moto calmato, non ricusò d'obbedire. Nè fa opposizione che il diritto dell'impero venisse in altri trasferito dal popolo e quindi da un usurpatore ne fosse stato spogliato con ingiuria e questa si tolerasse: imperocchè quantunque per avventura siasi l'usurpatore quello procacciato a forza, pure non va debitore di tal diritto allora all'usurpazione, ma l'acquista fermo quasi dal fatto posteriore pel tacito od espresso volere del popolo; e tutta la quistione si riduce in tal caso a vedere se un popolo cui il reggitore supremo non abbia o potuto o voluto difendere da invasione esterna od interna, possa provvedere alla sua salvezza e sottrarsi al dominio d'impotente o trascurato imperante o porsi in libertà o stringere un novello contratto civile. Ciò abbiam detto altrove esser permesso ad un popolo indifeso (1), e

(1) Vedi *Part.* 3 del nostro Diritto *cap.* 1, § 6.

quindi non aversi più alcun diritto sopra quella parte del popolo che, come meglio gli riuscì, provvide alla pubblica salute: in tutti e due i casi o d'impotenza o di negligenza è forza dire che l'imperante non adempì la condizione apposta nell'affidargli l'impero, e perciò l'altra parte è sciolta dall'obbligo di ubbidire.

Pertanto operando a diritto il popolo se per qualunque cagione trasferisce in altri l'abbandonato impero con consenso tacito od espresso, rimane che, deposte l'armi e ridotte le cose in pace, il diritto d'imperare appartenga al presente possessore al quale il popolo liberamente si sottopone; giacchè il suo diritto non è già appoggiato alla possessione di lungo tempo, non al presunto abbandono, ma al consenso del popolo soggetto, avendo noi già detto non potersi dare alcun legittimo impero se non sopra chi vi acconsente.

Che dunque? alcuni obiettano: se un violento e ingiusto invasore occupò una parte di popolo soggetta all'impero del re ed a forza la tolse dal corpo della società, si dovrà abbandonare ogni speranza di ricuperarla e non rimarrà alcun diritto a rivendicare la cosa involata?

Abbiam detto che il diritto dell'impero spetta al presente possessore, deposte le

armi e rappacificate le controversie, concorrendovi il tacito od espresso consenso del popolo (1). Se l'altra parte del popolo corre all'armi con animo di rivendicare l'u-

---

(1) Alcuni sostengono che non si estingue giammai il diritto d'un re espulso quantunque i sudditi avessero spontaneamente data la loro fede al vincitore od usurpatore. Perocchè se il fecero sforzati, dicono che è vizioso perchè vi è concorsa la forza; se spontaneamente, esser perfidia, e quindi la fede anche confermata con giuramento non avere alcun diritto di obbligare. Vedi Enr. Cocc. *nel Prodrom. Jur. gent. Ex.* 2, § 171. e Samuele figlio nella dissert. apposta al *Comment.* al libro succitato di Grozio § 16. La fallacia dall'argomento è in ciò riposta che quegli uomini savissimi presumono non potersi giammai estinguere il diritto del re, e reputano perciò perfidi quei sudditi che indifesi e non muniti da alcun sussidio del re scacciato, provvedono alla lor vita nel modo che meglio loro riesce. Espulso il re e spogliato di tutte le forze, la civile società della quale era stato in lui riposto l'impero viene a disciogliersi, e la società istessa, o sia tutti gl'individui, ricorrono al diritto naturale, onde provvedere alla propria vita, e ricercare qualunque via di salvamento. Si richiamino in questo luogo i canoni che abbiam dati intorno al diritto di necessità, e credo che allora non cadrà più alcun dubbio. Che anzi quelli stessi che abbracciarono la summentovata sentenza intorno al re espulso, sono costretti di concedere a colui che in pace possiede l'impero tutti i diritti della maestà, se non pel diritto d'impero almeno per diritto d'amministrazione, se non vollero piuttosto far giuoco di parole che confessare la verità. Vedi la cit. dissert. di Samuel Cocc. § 11, e seg.

surpazione, se da ambe le parti si agita la guerra tutte le cose sono incerte e turbate, ed è migliore la condizione del primo possessore. Ma poichè sono deposte le armi, e la parte del popolo occupata fu abbandonata all'arbitrio del vincitore e perciò indifesa, rivive allora in certo modo il diritto naturale, affatto si discioglie l'antica società, ed è in arbitrio del popolo abbandonato o ritornare alla primitiva libertà o trasferire il pubblico impero in chi più gli piace. Da quell'istante cade ogni diritto dell' antico imperante; e perciò affatto inutilmente si domanda se il nuovo imperante prescriva i diritti dell'antico principe, i quali si estinguono tosto che sono attribuiti ad un nuovo imperante non già per continuato possesso o per presunto abbandono, ma pel consenso del popolo. Ciò che abbiam detto intorno all' impero perduto per un nemico assalto è d'uopo pure s' intenda e della scossa tirannide col detronizzare il re (1) e della perdita dell' impero per volontaria abdicazione; imperocchè dai principj che abbiam posti più addietro manifestamente appare che l' imperante il quale abbandona od è scacciato non ha più alcun diritto, e che l' impero ritorna al popolo stesso, il

(1) Vedi Grozio *lib. I, cap. 4, §* 11 e segg.

quale dispone di esso siccome più gli aggrada. Diedero chiarissimi esempj di questo diritto gli Svizzeri, gli Olandesi, gli Inglesi, la maestà dei quali si appoggia non alla prescrizione, non al presunto abbandono, ma al naturale, eterno ed immutabile diritto.

Da ciò si argomenta dei diritti e delle azioni che alcuni re d'Europa rivendicano come proprie contro i popoli che già da gran tempo ubbidiscono ad un'altrui impero: come della Germania non solo sopra tutta l'Italia, ma sovra quasi tutti i popoli del mondo che una volta ubbidirono al romano impero (1); del re d'Inghilterra sopra·

---

(1) Grozio nel *lib. II, cap.* 9, § 11 tratta a lungo la celebre quistione a chi spettino ora quei diritti che furono già dell'impero romano, e porta opinione tutti essere passati nell'imperatore di Germania per tacito ed espresso consenso del popolo romano, quasichè il popolo romano sotto Carlo Magno ed Ottone I fosse quello stesso che vivea prima dei tempi di Augustolo; e quindi asserisce che con questo titolo, cioè col consenso del popolo romano, l'imperatore di Germania possiede que' luoghi che furono dell'impero romano e che non passarono sotto l'impero di altri popoli nè per patti nè per occupazione essendo stati abbandonati nè per diritto di vittoria; assurda sentenza che viene meritamente confutata da Gronovio nella nota *h. l.*, ed Enrico Cocc. nella sua *Jurispr. publ. cap.* 4, § 8; mentre è posto fuori di dubbio il romano impero affatto essersi estinto con Augustolo e il popolo romano esser venuto in

la Francia, del re francese su molte provincie della Spagna, del Portogallo e dell'Italia. In una parola di tutti quasi i sommi imperanti principalmente d'Europa non ve ne ha può dirsi uno che non vanti un diritto d'impero sopra qualche popolo assoggettato all'impero altrui (1), per la conservazione del qual diritto ognuno spesse volte si rivendica e titoli ed insegne, indizio dell'antico possesso, quantunque quel diritto sovente sia stato mercè solenni e pubblici

---

giurisdizione dei Goti, de' Vandali, degli Eruli, degli Ostrogoti, dei Longobardi, cosicchè ai tempi di Carlo Magno già da 400 anni avea perduta la maestà nè avea potuto trasmettere in Carlo, in Ottone I, e nei suoi successori quell'impero civile di cui affatto era stato spogliato. Perciò è pienamente chiaro che i diritti dell'impero occidentale che si godono gli imperatori di Germania si debbono riferire al diritto di vittoria, ai patti, al consenso dei popoli e non già alla volontà del popolo romano, il quale, giusta le regole dello stesso Grozio, cessò d'essere popolo fin dal momento che, estinto Augustolo e cangiato l'antico impero in occidente, fu assoggettato a giogo straniero. Vedi Grozio *lib. II, cap* 22, § 13. Vedi però ciò che intorno a tale argomento scrissero Bartolo ed Alciato alla *L. Hostes* 24, *ff. de Captiv.* Roselli *de monarch* Conring. *de finib imp.* Mascov. *Princip. jur. pub.* Mozomban *de stat. imper. german.* contro cui scrisse Pacif. à Lapide.

(1) Questi diritti contrastati dei principi si ritrovano raccolti da Rousset *Les intérêts présens et les prétensions des puissances de l'Europe.*

patti trasferito in altro principe e simile trasmissione sia stata confermata dal giuramento sì dell'antico possessore che del popolo istesso. Piacesse al cielo che alla perfine si ponesse qualche limite alle controversie fra i re di Europa! Piacesse al cielo che si avesse qualche riguardo ai popoli innocenti e quel principe soltanto degno si riputasse dell'impero del mondo che non è sovra gli altri potentissimo, ma che a tutti va innanzi in sapere e che ha maggior cura della felicità del genere umano (1)!

Queste cose voglio s'intendano intorno al diritto dell'impero civile e non già dei diritti e delle azioni che competono ad un popolo sovra un altro e che non possono essere prescritti da niun lasso di tempo, se il tacito od espresso consenso non confermi la probabile congettura che si deduce dal medesimo lasso di tempo.

Cogli stessi principj poi che abbiamo più addietro posti con facilità si disciolgono le quistioni intorno alla prescrizione dei principi verso i sudditi, e viceversa, le quali io credo affatto inutile il qui esporre e dichiarare (2).

---

(1) Vedi Mably *Droit publ. de l'Europ. P.* 1, pag. 4.

(2) Vedi Grozio *lib. II, cap.* 4, § 12 e ivi Gronov. specialmente tra gli altri commentat.

Per questo modo facilmente si comprende che i diritti chiamati di sommo impero non vanno soggetti a prescrizione; giacchè quelli originariamente sono diritti di un popolo che è sempre lo stesso, a cui ritornano qualora sono abbandonati ed al quale non possono esser tolti nè per vigore delle leggi romane nè per forza nè per trascorrer di tempo nè per un violento possesso quantunque continuo, ma si trasferiscono da una in un'altra persona solamente ove esso od espressamente od almeno tacitamente vi acconsenta.

La pratica di quasi tutti i principi conferma questa nostra sentenza intorno alla prescrizione. Imperciocchè se si procurano nuovi imperi, provvedono all'interna tranquillità esigendo dai sudditi giuramento di fedeltà e di ossequio, all'esterna poi con pubblici patti, con rinunzie, eccezioni, affinchè loro non sia mestieri aver ricorso all'instabile fondamento della prescrizione.

CAPO IX.

DEI PATTI PUBBLICI E DELLE CONFEDERAZIONI FRA LE GENTI.

§ 1. *Loro origine ed oggetto.*

Eguale è l'origine dei privati contratti e delle pubbliche confederazioni, eguale l'oggetto e lo scopo, e quasi il medesimo il soggetto di entrambi; mentre se gli individui verso gl'indidui, se le genti verso le altre genti adempissero gli ufficj naturali di umanità, appena vi sarebbe luogo a patti pubblici o privati, a quelli in ispecie che non vengono condotti a termine sull'istante, ma producono un diritto ed un'azione futura. Ma siccome gli officj di umanità sono doveri imperfetti e quindi incerti e dubbj; esigendolo la necessità, mercè pubblici patti, divengono perfetti doveri, o si aggiunge qualche cosa, a norma del bisogno dei popoli, al diritto di natura o coll'imporsi qualche peso oppure col dare una cauzione o con la translazione o rinuncia di qualche diritto (1).

(1) Tali sono le confederazioni di amicizia, di ospizio, di commercio, di pace ec., che non si pa-

§ 2. *In che differiscano dai patti privati.*

I patti privati in ciò differiscono dai pubblici, che quelli si contraggono fra privati intorno a privati diritti e vantaggi, questi fra popoli liberi intorno a cose pubbliche e che appartengono od alla società od alla intera nazione; quelli obbligano i privati, questi la società: e perciò le confederazioni sì di pace che di guerra appartengono ai diritti della maestà, la volontà della quale s'intende essere quella del popolo e della società e pel contratto sociale e per la costituzione e delazione del sommo impero. Ai sommi imperanti adunque soltanto od a coloro che da essi hanno legittima incumbenza o speciale mandato si appartiene di stabilire trattati se versano su cose pubbliche; giacchè se si tratta di cose proprie e private, quantunque spettanti al sommo imperante, obbligano lui stesso e

ghi alcuna gabella o che i mercanti non ne paghino di più gravose di quelle si trovano al presente; che la guerra sia comune, che si prestino determinati soccorsi di cavalli o fanti, che si diano ostaggi, che si permetta il passaggio a qualche nazione per terre ed acque occupate, che si abbiano per amici ed inimici quelli che vuole l'una delle parti, ed altre convenzioni di simil fatta che ampiamente sono da Grozio esposte nel *lib. II, cap.* 15, § 6 e 7.

non lo stato. Non è però necessaria da ambe le parti dei contraenti la maestà: se un principe tratti di cose pubbliche o con privati o con sudditi o con stranieri, forma un trattato pubblico e stringe un patto che dev'essere dalla società mantenuto (1).

§ 3. *Intorno alle promesse delle minori podestà.*

Fuori delle summentovate persone, niuno ha il diritto di contrarre pubblici patti che obblighino la repubblica. I sommi capitani di guerra, i difensori delle provincie e dei confini a cui fu affidato qualche esercizio del sommo impero intendesi che abbiano tutti quei diritti senza i quali non riesce loro di rettamente amministrare l'incumbenza loro affidata, e perciò soventi fiate, per volontà propria e senza averne consultato il sommo imperante, a diritto fanno tregue, sospensioni d'armi, rese, e non già confederazioni o pubblici patti, i quali non è lecito di stringere senza il comando del popolo o del suo reggitore.

Fu tuttavia da alcuni addimandato qual diritto si abbia se il comandante delle ar-

(1) Ne sia di esempio se si contragga un debito a nome della città e, per sicurezza di questo, si obblighino le rendite pubbliche.

mate o il difensore di una provincia prometta qualche cosa e impegni la sua fede che la somma podestà avrà per valido ciò ch'egli promise; cioè a che cosa sia tenuta la società, a che colui che impegnò la propria fede. Gia è chiaro che la società non può essere obbligata senza mandato; mentre non si obbliga nessuno oltre la sua volontà. In quanto poi spetta al promettente, io mi avviso si debba distinguere se dichiarò di non avere il diritto di obbligare la nazione o se con un dolo malo ingannò il promessario, simulando di avere avuta dall' imperante la facoltà di obbligarsi a nome della repubblica. Nel primo caso se qualche cosa promette in cui abbia parte lo stato, si tiene lo stesso come se il promessore offerisse di studiarsi e fare in modo che il popolo o la nazione per la quale promette ciò tenga per buono. Quando egli adunque dichiarò al popolo la sua promessa ed espose la cagione che a ciò il mosse, scioglie la sua fede, lasciando al popolo il giudicare se voglia approvare o condannare siffatta promessa, nè l'obbligazione procede più innanzi. Se dalla maliziosa promessa ne torni danno all'altra parte o sia al promessario, esso stesso è la cagione morale del proprio danno, e quindi non vuol essere imputato al promettente, il quale non promise già la

ratificazione della propria promessa, ma soltanto di adoperarsi onde venisse approvata.

Se in vece il promettente si arrogò un altrui diritto od uno che non avea, di obbligare cioè la nazione, e così trasse in inganno un altro popolo, non deesi dubitare ch'egli sia tenuto al risarcimento; mentre il danno prodotto dal dolo del promettente dev'essere riparato da esso stesso, e quindi il popolo ingannato ha verso il promettente quegli stessi diritti che abbiam detto avere verso un uomo che si fe' reo nel territorio ovvero con dolo o colpa fu cagione di un danno e poscia si trasse a salvamento presso un'altra nazione. Io porto adunque opinione che si debba dare il doloso e fraudolento promessore e che i suoi beni debbansi dal sommo imperante rimettere al popolo ingannato, affinchè quegli ponga riparo al danno per quanto gli riesce e sostenga la pena del delitto.

Con queste regole vogliono essere giudicate le promesse caudina (1) e numan-

(1) Ved. Tit. Liv. *lib. I.* I consoli dichiararono ai Sanniti che non avevano alcuna facoltà di contrarre confederazione. Lo stesso Livio. = *Cum de foedere victor agitaret, negarunt (consules) injussu populi foedus fieri posse.* = *Itaque non foedere pax caudina, sed per sponsionem facta* = *Propter necessariam foederis dilationem obsides etiam DC. equites imperati, qui capite luerent, si pacto non staretur.* =

tina (1), intorno alle quali si disputò con tanta varietà di pareri e nel senato romano e presso i nostri giureconsulti; e con le stesse regole deesi misurare la validità delle promesse che vengono fatte dalle minori podestà: imperciocchè non mancano e antichi e moderni esempj che esse furono condannate dalla somma podestà (2).

Sono piuttosto degne di un retore che di un filosofo quelle dicerie che Livio riferisce di Postumio consolo e di Ponzio comandante dei Sanniti: imperciocchè nè i consoli dovevano darsi ai Sanniti, nè Ponzio ascoltarsi, il quale ricercava che l'esercito romano, riprovata la confederazione, si dovesse ricondurre di nuovo fra le Forche Caudine. Ved. Puffend. *lib. VIII, cap.* 9, § 12, Grozio *lib. II, cap.* 15, § 16 e 17, Coccejo il maggiore *ad h. l.* Tutti dopo Grozio sostengono che i promessori della pace caudina erano obbligati a ciò che doveano, perchè si dovea tenere come approvato il trattato. L. Livio e Q. Melio tribuni della plebe volevano che si dovessero restituire le cose nello stato in cui si trovavano prima della promessa: il senato romano fu di parere di dare i corpi dei promettenti e questi furono due consoli, quattro prefetti e dodici tribuni. Dai nostri principj è chiarito quale sia l'obbligazione dei promettenti, e quindi le riferite sentenze non convenire con la retta ragione. Vedi Thomas. e *Dissert. de spons. romanor. caudina et de spons. roman. numantina.* Vedi Cic. *de Offic. lib. III, cap.* 30.

(1) Intorno alla promessa numantina si può consultare Plut. *in Tib. Gracch. cap.* 6, Luc. Flor. *lib. II, cap.* 18, *L.* 17, *ff. de legation. Hostilius Mancinus sponsor deditus est et a Numantinis non acceptus.*

(2) Aulo contrasse confederazione con Giugurta

Onde perciò andar incontro alle frodi e e alla dubbia fede e dei sommi imperanti, e delle minori podestà, venne a costume fra le nazioni che le confederazioni ed i patti pubblici fatti dai ministri degl'imperanti ed a loro nome non abbiano valore prima che sieno stati approvati e confermati dai sovrani; e quindi questa ratificazione appartiene, per esprimermi con le parole sco-

---

re dei Numidi. La promessa viene disapprovata dal senato romano, ed Aulo dato al re *Sallust. in Jugurt. cap.* 39. = *Dein Jugurtha postero die cum* Aulo *in colloquio verba facit. Tametsi ipsum cum exercitu fame ferroque clausum teneret, tamen se memorem rerum humanarum: si secum foedus faceret, incolumes omnes sub jugum missurum; praeterea uti diebus decem Numidia decederet. Quae gravia quamquam et flagitii plena erant, tamen quia mortis metu nutabant, sicuti regi libuerat pax convenit* = e poi = *Senatus uti par fuerat decernit suo atque populi injussu nullum potuisse foedus fieri* = Ciò che avea pattuito il sig. di Tramoglia reggitore di Borgogna cogli Svizzeri non fu approvato dal re di Francia Luigi XII. Guicciard. Stor. *lib. XII.* Masson. *lib. I, in Ludovic. XII Lettres de Louis XII. tom.* 4, pag. 222. Barre *Histoir. d'Allemagn. all'ann.* 1513. Dumont. *Corps Diplomatique tom.* 4, *P.* 1, pag. 715, lo stesso si deve dire. del patto di Madrid 25 aprile 1621, del ratisbonese fra il re di Francia Luigi XIII e l'imperatore Ferdinando II del 13 ottobre 1630, e degli articoli preliminari di pace che il supremo generale di guerra conte Wallis avea segnati coi Turchi il 1 settembre 1739 sotto Carlo VI. Vedi de Real. *Science du gouvern. Droit des gens, cap.* 4, § 4, pag. 645.

lastiche, all'essenza del pubblico patto, così che i ministri dei principi, quantunque muniti della piena podestà, sembrano piuttosto eletti ad operare che a promettere (1). Ciò non vuol essere riprovato; imperciocchè conviene che non sia temerariamente commessa all'arbitrio, alla negligenza e malizia di un uomo privato la libertà della repubblica.

Ciò però non si deve egualmente intendere di quelle cose che si promettono dalle minori podestà fra i confini della facoltà concessa dal sommo imperante, avuto riguardo alla pubblica incumbenza; mentre esse hanno forza tosto che vengono promesse, nè è bisogno che vi concorra l'approvazione del principe (2).

---

(1) Tuttavia se un principe diede al ministro l'intera podestà di trattare gli affari e voglia rescindere ciò che ha fatto perchè oltrepassò per avventura i confini dell'arcano mandato, è mestieri che ne dichiari pubblicamente la causa, consegni il ministro imprudente e rifaccia i danni al principe ingannato. Queste cose però non sono necessarie giusta la consuetudine delle genti, ma utili a conservare la fama d'integrità, mercè la quale solamente e si coltivano le amicizie e si aumenta la vera potenza della repubblica. Vedi Vicq. *Ambassad. lib. II, sect.* 15.

(2) Vedi Vicq. *Mém. touch. les ambass.* pag. 565 *edit.* 1677.

§ 4. *Dei doveri generali delle genti intorno alle confederazioni ed ai patti pubblici.*

Potendosi le genti fra loro tenere come persone morali che vivono nello stato naturale, tutte quelle cose che abbiamo nella prima parte dette intorno ai doveri dei compromettenti, della validità, santità e fede dei patti, valgono tanto più nel caso presente quanto più importante è il soggetto della confederazione e più nociva la loro violazione. Se poi cadesse controversia intorno al significato delle parole delle quali si servirono i compromettenti, la lite insorta si deve sciogliere dietro le rette regole dell'interpretazione che più addietro abbiamo stabilite; mentre nella fede si deve guardare a quello che hai sentito e non a quello che hai detto. Se una delle parti sdegni di rimettersi e voglia interpretare le parole della confederazione secondo il suo parere, commette un'ingiuria e porge giusta causa di guerra; giacchè il promessario ha diritto di costringere il promessore a far ciò che suggerisce una retta interpretazione.

§ 5. *Della tacita condizione che s'intende apposta alle confederazioni.*

Quantunque abbiamo detto che si debbono rigorosamente conservare le confederazioni ed i pubblici patti, tuttavia se un popolo promise ad un altro popolo qualche officio di umanità, come soccorso di truppe pedestri od equestri o di navi per tutte o per certe guerre, un'annua prestazione di frumento o di vettovaglie ed altre cose di simil fatta, s'intende avesse eccettuato il caso di necessità, cosicchè se sia imminente un'inondazione di nemici, se presso di lui v'abbia somma carestia di cibaria, non è tenuto ad adempiere la promessa. Giacchè quantunque sia lecito trasferire in altri e le cose ed i proprj diritti, pure nella collisione dei doveri vien sospesa l'obbligazione, non essendo a nessuno concesso alienare quelle cose per difetto delle quali riesce impossibile o la conservazione o la difesa di sè stesso (1), e quindi si presume che lo

(1) Perciò i giureconsulti dicono che a tutti i contratti s'intende apposta la clausula = *così stando le cose* =; così che se il contratto è nullo, si cangia lo stato del negozio in quanto alla sostanza o in quanto, come dicono le scuole, agli accidenti sostanziali, i quali se avessero i compromettenti preve-

stesso promessore legittimamente volesse eccettuare il caso di necessità.

§ 6. *Intorno ad una stessa cosa promessa a due o più popoli* (1).

Se alcuno possa prestare nello stesso

duto, chiaro è che non avrebbero giammai stretto il contratto. Si appoggia alla clausula medesima la *L.* 3, § *fin. ff. de his quae pro non script.*, ove si stabilisce esser nulla la cosa o il negozio allorchè cade tal causa che ove così fosse stato, non poteva essere intrapreso. Vedi la *L.* 6, § 5 e *seq. ff. de injust. rupt. irrit. testam. L.* 83, § 5, *ff. de verb. obligat. L.* 8, 18, *ff. Qui testam. facer.* § 3 *e seg. Instit. tit. Quib. non est perm. fac. test.* Molte cose però che sostengono essere derivate da questa clausula, la quale nella sua generalità potrebbe prestare facile occasione di errare e proteggere la perfidia con le cavillazioni, in sostanza emanano dal diritto di necessità; col qual vocabolo in questo luogo non solo intendiamo la fisica, ma anche la morale necessità: imperocchè o si toglie o almeno si tiene come nullo il contratto ove chiaramente appaia che i contraenti non avrebbero prestato il loro assenso se avessero preveduto che il negozio dovesse cadere nel caso in cui venne. Vedi Enr. Cocc. *Disput. de claus. rebus sic stantibus, cap.* 2, § 1, e segg. e *cap.* 3, § 1 e segg. Per la qual cosa assai bene e sapientemente osserva Grozio *lib II, cap.* 14, § 12, *n.* 4. = *Si quo casu contractus incipiat vergere non ad damnum modo aliquod, sed ad perniciem publicam, ita ut ab initio contractus in extensione ad illum casum censendus fuisset injustus et illicitus, tunc non tantum revocari eum contractum posse, quam declarari eum non ultra obligare, quasi factum sub conditione sine qua juste fieri non potuit.* =

(1) Vedi Grozio *lib. II, cap.* 15, § 13 e *segg.*

mezzo una cosa a più persone, non è a dubitarsi che ciò validamente prometta, come ospitalità, passaggio placido pel territorio, esportazioni di merci ec. Ma se temerariamente siasi a molti promesso ciò la cui prestazione è nello stesso tempo impossibile, è certo che si deve colui preferire col quale si ha più antica confederazione. Imperciocchè è nulla ed invalida la più recente promessa, la quale se è contraria alla prima, il promessore non poteva in altri trasferire un diritto che già aveva alienato. Così si può con molti contrarre società bellica e promettere un certo soccorso. Tuttavia se parecchi confederati abbiano guerra, nè a tutti si possano inviare presidj (1), il promessore è

---

il quale fa distinzione fra la guerra giusta ed ingiusta e dice che non si debbe prestar soccorso a chi fa un' ingiusta guerra. Noi a suo luogo mostreremo che niuno può lecitamente giudicare della causa di una guerra, almeno dall'effetto esterno.

(1) Credo qui si debba osservare se i confederati facciano guerra fra loro o con esteri. Se fra di loro, teniamo che il promessore debba mantenere soccorso soltanto al più antico, quantunque potesse prestare soccorso ad entrambi; mentre nulla affatto sarebbe la promessa di sussidio, se prestasse pari soccorso anche al confederato posteriore, e quindi togliesse al più antico un diritto che era suo proprio, il che è contrario alla fede dei comprometttenti, Così i Romani risposero ai Campani con cui erano confederati e che loro richiedevano soccorso contro i Sanniti presso Livio *lib. VII, cap.* 31. " *Ita*

d'uopo che a quello porga soccorso col qual
ha più antica società ed amicizia; imperoc
chè s'intende che sieno contratte le poste
riori col patto che non s'abbiano a violar
le anteriori.

§ 7. *Delle varie modificazioni delle confederazioni.*

Le confederazioni poi che si compongon
fra le genti, o le stabiliscano secondo il di
ritto di natura o vi aggiungano qualche cosa
prendono forma e misura dalla libera vo
lontà dei contraenti, la quale deve essere d
ambe le parti inviolabilmente osservata, s
non vi ebbe luogo nè frode nè dolo nè lor
sono altri doveri dalla legge naturale im
posti fuorchè quelli che abbiam detto ap
partenere ai compromettenti.

§ 8. *Conseguenze.*

I. Le confederazioni adunque possono es
ser fatte con leggi pari od impari, cosicch
o entrambi abbiano eguali obblighi e di
ritti o che ad uno sieno imposti maggior

---

vobiscum amicitiam colere par est, ne quæ vetu stior amicitia et societas violetur. Samnites nobi scum foedere juncti sunt. Vedi Flor. *lib. I, cap.* 26

pesi o concessi minori vantaggi, e ciò che fra essi convennero forma diritto. Le prime diconsi confederanze *eguali*, le seconde *ineguali*; l'equivalenza poi delle mutue prestazioni costituisce l'eguaglianza.

II. Se in una confederanza ineguale un popolo prometta o cose od opere nè pattuisca che gli sien restituite, come in una confederazione di guerra i soccorsi, in pace l'esportazione delle proprie merci, l'abolizione delle gabelle, un annuo tributo, e l'altra parte nulla prometta in concambio, non si deve perciò dire diminuito l'impero del promettente, l'integrità del quale è in ciò riposta che nella amministrazione della repubblica non dipenda dalla volontà di nessuno. Sebbene poi siasi obbligato di fare o non fare qualche cosa verso un popolo più potente oppur siasi imposti pesi transitorj o permanenti (1), purchè non abbia alienati i diritti del suo impero, ritiene intatta la maestà; giacchè que' diritti che presta altrui sono certi e provengono dalla libera

---

(1) Per esempio: che abbatta castella o mura, che navighi fra certi confini, che non possa avere se non se un certo numero di navi, che non conceda passaggio o passaporto ad alcuno, che paghi stipendj ec; delle quali cose tutte si trovano presso Polibio e Livio frequentissimi esempj. Vedi Gronov. *lib. II, cap.* 15, § 7, *n.* 3 di Grozio.

volontà di colui che viene a' patti e non già dall'altrui impero; il che abbiamo pure altrove avvertito (1).

III. Per lo che chiaramente appare che se nel contrarre la confederazione non vi ebbe parte alcun vizio, quella ha valore, sebbene ineguale (2) ed onerosa dall'una delle parti, e si deve inviolabilmente mantenere la data fede, e perchè abbiamo detto non avere forza alcuna nel diritto naturale le regole del romano diritto intorno all'enorme lesione e perchè i popoli che sono presso a contrarre patti non hanno di mira l'eguaglianza delle mutue prestazioni, ma piuttosto la conservazione e sicurezza di sè stessi, e quelle cose che sovente traggono seco un danno privato, sono di pubblica utilità. Siccome però abbiamo detto che ed i pubblici ed i privati compromettenti debbono andar soggetti agli stessi doveri, si deve guardare nelle confederazioni ineguali a non aggravar più dell'onesto l'altra parte nè ad accettar promesse che tendano a ruinare un'altra nazione, e perchè è dovere di promovere

(1) Vedi il nostro Diritto *P.* 3, *cap.* 1, § 5. Il popolo cartaginese alienò il diritto di maestà nella seconda confederazione coi Romani, nel quale pattuì di non far guerra con nessuno senza il consenso del popolo romano. Vedi Livio *lib.* XXX, *cap.* 37.

(2) Ved. Groz. *lib. II*, *cap.* 13, § 12.

quanto più riesce l'altrui felicità, e perchè è da ingiusto ed inumano il trarre partito dalla altrui leggerezza o temerità. Ma siccome non è di esterno diritto che il promessario ricerchi se il promettente venne a patti dopo matura deliberazione e proponimento, è d'uopo che la promessa si tenga per valida, e perciò, almeno per diritto esterno non è ingiusto esigere il diritto acquistato, se nel contratto non ebbe parte vizio veruno.

§ 9. *Della durata della confederazione.*

Essendo le confederazioni pubblici patti contratti da un popolo libero, o sia dal reggitore di lui, siccome legittimo interprete della pubblica volontà, è certo che per sè stesse sono perpetue o almeno durano infino a tanto che il popolo rimane lo stesso.

§ 10. *Conseguenze.*

I. Se adunque lo stato della società si cangia in regno, se un regno in democrazia o in aristocrazia, la confederazione rimane intatta, essendo il corpo sempre lo stesso, quantunque abbia cangiato il capo.

II. Nè importa che il contratto sia col re o col popolo. Imperocchè se trattò di cose

pubbliche o di una causa dal popolo a lui affidata, il re intendesi avesse operato siccome capo della società ed obbligasse quindi il popolo (1), fuorchè non siasi espressamente stabilito altrimenti oppure il patto sia privato del re.

È perciò inutile la divisione delle confederazioni in *personali* e *reali*, le quali vogliònsi piuttosto chiamare *perpetue* o *per certo tempo*, non avuto riguardo alcuno alla persona del contraente (2). Qualora però cada dubbio se qualche patto sia o perpetuo o temporaneo, la controversia vuol essere decisa dietro le regole della retta interpretazione.

---

(1) Vedi le note di Barbeyr. al Grozio *lib. II, cap.* 16, § 16, Thomas. *Jurispr. divin. lib. III, cap.* 5, § 27, Puffend. *lib. VIII, cap.* 9, § 7 e 8 e i due Coccej al lib. cit. di Grozio.

(2) Convien dire adunque che rettamente non stabilì Grozio *l. cit. n.* 3 che se le congiunture sien pari dall'uno e dall'altro canto, sicchè interpretar si possa il personale e il reale, nelle confederanze favorevoli si debbano credere reali, nelle odiose, personali. Abbiamo favellato intorno a questa incerta distinzione nella parte 1, *cap.* 14, *reg.* 6.

§ 11. *Se si possano incontrare confederazioni con que' popoli che sono alieni dalla vera religione.*

Essendo gli officj di umanità dovuti a tutti indistintamente gli uomini ed essendo il renderli, non avuto riguardo a diversità di religione, non solo libero e lodevole, ma imposto dalla comune legge di natura, le confederazioni, le quali se sono giuste e conformi alle leggi, altro non sono che società contratte onde prestar mutui benefizi, non solo si è lecito comporle con tutte le genti, ma tutto comprova, non trascurati i doveri verso sè stessi, essere comandate, quantunque adorino diversi numi e professino una falsa religione; mentre il diritto degli uomini agli altrui beneficj non ha già origine dall'esser essi della stessa religione, ma bensì dall'esser tutti uomini, ai quali tutti è comune una sola legge di natura. Nè osta che talora in una società di guerra si possano rivolgere le armi profane contro i seguaci della cristiana religione. Imperciocchè il provvedere alla propria salute, il respingere un'ingiuria, il sostenere, difendere, vendicare ciò che è giusto, ed in una giusta guerra recare o cercare soccorso è lecito d'ogni parte; mentre è naturale fra

gli uomini ed estesissima l'amicizia (1), la quale non vien disciolta da niuna diversità di religione; nè importa se colui il quale è lecito trafiggere per una imponente necessità, cada trafitto dall'armi straniere e pagane o fraterne e cristiane (2).

§ 12. *Intorno allo scioglimento delle confederazioni.*

Siccome abbiam più volte ripetuto, i patti pubblici non differiscono dai privati ed entrambi si contraggono mercè il mutuo consenso e pel mutuo dissenso vengono sciolti. E potendosi le mutue prestazioni tenere come condizioni apposte (3), se una parte viola i patti, è certo che l'altra è sciolta dal mantenere la fede, fuorchè piuttosto non voglia esigere per forza ciò

(1) Cic. *De offic.* 2. *De finib.* 3. Vedi Seneca *De ira lib. I, cap.* 5, *de clem. lib. II, cap.* 16, Vedi *L.* 3, *ff. de just. et jur.* Groz. *lib. I, cap.* 5. § 2. = *Sed ut alteri prodesse, qua possumus, non licitum modo, sed et honestum est . . . Sed ut caetera desint vincula, sufficit humanae naturae communio.* = Vedi Groz. *lib. II, cap.* 25, § 6, *lib. II, cap.* 20, § 40. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 3, *sect.* 9, pag. 677.

(2) I confini adunque che da Grozio *lib. II, cap.* 15, § 11 vengono stabiliti intorno a simil diritto o sentono d'intoleranza o appartengono alla prudenza politica e non alla giustizia.

(3) Ved. *P.* 1, *cap.* 10, § 11.

che le è dovuto. Perocchè ha diritto perfetto ad una di queste cose: o a discioglere cioè la confederazione o a sforzare con l'armi il mancatore di fede a prestare ciò che avea promesso.

Ma se furono nel medesimo contratto stabilite molte prestazioni, e l'altra parte ricusi di adempierne una soltanto, mentre nelle altre mantiene la data fede, potrà l'altra ritirarsi dalla intera confederazione? Io porto parere che nol possa se non per un' altissima necessità, cioè dopo che chiaramente appaia la parte che mancò sostenere la colpa della sciolta confederanza nè volere riparare l'ingiuria: mentre se la parte delinquente, richiesta, sdegni il rifacimento e affatto trascuri le proteste di sciogliere l'intera confederazione, già sembra in certo modo acconsentire allo scioglimento. Allora la parte fedele a diritto può allontanarsi dall' intero contratto e negare di contribuire per la parte conservata della confederazione. Se poi da questo allontanamento la parte delinquente sostenga maggior danno di quello che abbia arrecato altrui, si presume che spontaneamente vi si assoggettasse (1).

---

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 3, § 15, e *lib. III, cap.* 20, § 35.

Così si disciolgono le confederazioni per la morte di entrambi i confederati o del popolo contraente. Muore un popolo poi allorchè perde la maestà e non già quando passa sotto la clientela e il patrocinio di una nazione più potente; il che abbiamo già avvertito (1).

CAPO X.

DEGLI ACCESSORJ ALLE CONFEDERAZIONI: DELLA GUARENTIGIA, DEL PEGNO E DEGLI OSTAGGI

§ 1.

Non avendo nè i popoli nè i sommi reggitori di essi alcun vindice della violata fede, e nella violazione non venendo a pericolo i diritti o le vite dei privati, ma la salute delle repubbliche, i monumenti dell'antica storia pienamente comprovano che la fede degli stati pattuenti venne sempre raffermata da santissimi e strettissimi legami. Così presso i Romani dai feciali e dal padre patrato, presso le altre genti dai sacerdoti, non senza molte vittime, non senza invocazione degli dei, quai vindici della perfidia, venivano le confederazioni

(1) *P.* 3, *cap.* 1, § 5.

segnate con solenne giuramento, imprecati orrendi mali sul capo dello spergiuro (1). Ma non parve ferma abbastanza la fede dei re stretta dal solo timore dell' ira divina: furono perciò cittadini ricchissimi e potentissimi, sebbene sudditi del re che veniva a patti, chiamati quasi fidejussori ed obbligati col giuramento di mantenere i patti convenuti e di rivolgere l'armi contro il perfido sovrano, siccome contro a pubblico nemico (2). Ma alla fine anche queste costumanze delle genti, che erano invalse non senza qualche ingiuria e contumelia della maestà, furono tolte di mezzo, ed in loro luogo sottentrò la cauzione e la guarentigia, delle quali tratteremo.

La guarentigia (3) adunque è un pubblico

(1) Ved. *Dissertation sur les diverses cérémonies qu'ont employé les differentes nations dans les traités de paix, d'alliance etc.*, che si ritrova presso Dumont *tom.* 1 *Corps univer. diplomatique etc. pr.*

(2) Questi promessori o fidejussori venivano chiamati *conservatori* e per lo più o erano uomini di stato o anche cittadini. Vedi il trattato di pace di Augusta fra Carlo VIII re di Francia e l'imperatore Massimiliano e l'arciduca Filippo di lui figlio del 23 maggio 1493. Il Dumont *lib. cit.* arreca moltissimi esempi di simil fatta che ebbero luogo nelle guerre a lungo agitate tra la Francia e l'Inghilterra, tra i Francesi ed i Borgognoni. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 3, *sect.* 8, § 2.

(3) Il primo esempio di guarentigia si trova nel

patto pel quale uno o più popoli che s'uniscono in amicizia promettono di osservare la confederazione. Perciò differisce dalla semplice fidejussione; perchè il fidejussore promette il fatto proprio con la condizione che se il debitore principale venga meno e non voglia mantenere la fede, adempirà egli stesso ai doveri di lui, laddove quegli che presta guarentigia promette il fatto altrui, giacchè promette che un terzo serbarsi la fede che ha data.

La guarentigia dicesi *generale* se verte sopra tutti gli articoli del trattato, *speciale* se risguarda alcuni soltanto.

§ 2. *Conseguenze.*

I. Se alcuno adunque dei contraenti o ricusi di stare alle cose stabilite o in qualunque altro modo violi la data fede, sarà

---

trattato belgico fra Luigi XII re di Francia e Ferdinando d'Aragona del 12 ottobre 1505. Ivi: « *Rogabunt dicti christianissimus et catholicus reges serenissimum Angliae regem quod hujus pacis, fraternitatis et ligae conservator existat.* „ Ciò che fu ancora fatto nel 1508 nel trattato di Cambrai fra lo stesso re di Francia e l'imperatore Massimiliano. In esso i re d'Inghilterra e di Aragona ed i principi dell'impero furono “ *Pacis conservatores et fidejussores, ita ut assisterent et qui praedicta observaverit contra alium non observantem.*„

ufficio del promessore della guarentigia che richiesto presti alla parte fedele l'opera maggiore che gli riesce, onde consegua il proprio diritto. Perciò la guarentigia racchiude per sè stessa un soccorso di prestazione; che se il promessore nol porge, il garante è tenuto a ciò che promise, a cui può essere anche con la forza costretto.

II. Se molti popoli fra loro promettansi a vicenda di prestare ad alcuno guarentigia e il promettano o individualmente o in solido, tutti dovranno prestare i promessi soccorsi e tutti i compromettenti avranno il diritto di costringere con la forza a mantenere la data fede quello che vi mancasse; imperocchè non solo contrassero obbligazione i singoli verso un terzo, ma i singoli fra di loro.

III. Da pochi anni venne in Europa specialmente a costume che i popoli pattuenti promettano a vicenda di difendere e proteggere il dominio e l'impero contro tutti. Quasi tutte le confederazioni di pace fatte dal principio del secolo XVIII fino ai nostri tempi hanno questa solennità da entrambe le parti, quasi cauzione dei possessi. Impropriamente però dicesi guarentigia quella per cui si promette il fatto proprio e non l'altrui e che va unita piuttosto ad una confederazione difensiva e si appoggia alla prestazione dell'evizione.

§ 3. *Dei pegni e delle ipoteche fra le genti.*

Anche i pegni e le ipoteche si usano fra le genti del pari che fra i privati, siccome fondamento della pubblica fede, e vengono diretti dalle stesse regole che abbiamo esposte trattando intorno a simile argomento e non differiscono, per così dire, dalla fidejussione reale. Si assoggettano poi al pegno ed all'ipoteca tutte quelle cose che sono nel pubblico o almeno nell'eminente dominio della gente, siano cose o diritti. Così si danno per esempio in pegno beni domaniali, parte del territorio, le rendite pubbliche e anche le private preziose suppellettili del principe o dei sudditi, pel pagamento del qual pegno si obbligano in proporzione tutti i privati beni dei cittadini, se il debito sia contratto per una causa pubblica.

Sonovi alcuni che asseriscono che si possa dal principe dare in pegno anche una parte dell'impero; la qual cosa noi neghiamo, fuorchè non vi si unisca il consenso del popolo, al quale appartiene dar giudizio intorno a simil cosa. Imperciocchè quantunque si presuma che i beni di tutti i cittadini siano in dominio di tutto il popolo o dello stato, cosicchè in caso d'urgente bisogno possa di essi disporre a piacere, tal

diritto però da ciò proviene, perchè gli individui si obbligarono a contribuire i proprj beni e le proprie forze alla conservazione della società, al cui impero soltanto promisero di assoggettarsi. Lo stato adunque e il reggitore di esso non ha alcun diritto di costringere una parte dei socj ad obbedire all'impero altrui; giacchè abbiamo più volte ripetuto che non si può dare impero legittimo ove non sia sovra chi v'acconsente. Il principe adunque lecitamente darà in pegno al creditore i beni domaniali della provincia, le rendite pubbliche, aggiunta anche l'anticresi e il ricevimento delle rendite pubbliche, ma non potrà per niun patto dare in pegno l'impero, se non dietro il consenso del popolo di cui si tratta.

Se però il popolo voglia sottoporsi all'impero del creditore per certo tempo piuttosto che in perpetuo allontanarsi dalla repubblica, allora il creditore prenderà l'impero quale era presso la società oppignorante, e lo amministrerà con quelle leggi che furono da ambe le parti stabilite nella tradizione.

In questo modo e città e provincie specialmente in Europa, furono date in pegno a straniere genti, e l'impero civile fu trasferito nel creditore. Il pagamento però del pegno è lecito tosto che venga prestato ciò per cui il pegno fu fatto; giacchè abbiamo

detto altrove che il semplice passar del tempo non estingue nè i diritti nè le obbligazioni.

Fu addimandato se, pagato il debito pel quale erasi dato il pegno, il creditore lo possa ancora trattenere per un altro debito che fu contratto in questo mezzo e pel quale è già scaduto il tempo del pagamento: e noi siamo d'avviso che si possa tenere (1). Imperciocchè avendo il creditore naturalmente pegno sui beni del debitore, cosicchè venuto il tempo del pagamento li può a diritto sequestrare, molto più potrà lecitamente ritenere una cosa oppignorata per un altro debito, fuorchè però non si fosse espressamente stabilito nella costituzione del pegno che soddisfatto il debito pel quale erasi dato, si debba sull'istante restituire (2).

---

(1) Vedi la *L. un. cod.* Può anche esser tenuto il pegno per danaro chirografario.

(2) Il nostro autore nell'abbracciare questa opinione ha seguita la sentenza di Grozio e di Wolfio, a cui però io credo che facilmente non si uniformeranno coloro che più hanno di mira l'equità e la giustizia naturale; ed è difficile che a chi sente questa opinione non corrano tosto alla mente alcune obbiezioni che io stesso, benchè inesperto in queste trattazioni, veniva facendo al Lampredi e che trovai conformi al parere di molti moderni scrittori. S'ingannò il Lampredi o almeno destramente volle togliersi d'impaccio allorchè disse: *fuorchè però non si fosse espressamente stabilito nella costitu-*

§ 4. *Degli ostaggi.*

Accade soventi fiate che, in luogo del pegno non cose o proprj diritti, ma si dieno

---

zione del pegno che, soddisfatto il debito pel quale erasi dato, si debba sull' istante restituire; giacchè in tutti i trattati in cui si danno ostaggi è sempre posta questa condizione, e se tutti convengono, come pure egli stesso conviene, che questi trattati debbono essere letteralmente eseguiti, è tolta la sua eccezione. Che un sovrano poi, al pari di un creditore che tiene un pegno, possa arrestare i sudditi d' un altro per obbligarlo a rendergli giustizia, nol vogliamo negare; ma faremo osservare che l'applicazione di siffatto principio non è giusta. Senza la fede del trattato sarebbe egli un suddito di una nazione in potere di un altro sovrano? Potrebbe essere sì facilmente arrestato? L' ostaggio fu dato perchè non se ne faccia altro uso se non se quello a cui fu nel trattato destinato e consegnato per cauzione di una data promessa e non altrimenti. A che dunque sconvolgere i patti, mancare alla data fede e rovesciare nell'animo di quegl' infelici che anelano di ritornare alla propria patria novelle sciagure? Rispondere che è rilasciato in qualità di ostaggio, ma che si ritiene tuttavia per pegno, è un giro di parole, è un volere approfittare dello stato di colui che non può porsi in libertà, contro la convenzione, contro la santa inviolabil fede.

Nè qui si arresta il male, come mai non videro questi uomini sapientissimi le tristi conseguenze che seco trae la loro sentenza? La cattiva dottrina che insegnano alle nazioni, inclinate pur troppo il più delle volte a trarre profitto per sè stesse anche a danno dell'equità? Qual sicurezza si avrà egli mai

persone al creditore per sicurezza del debito, le quali diconsi ostaggi; la libertà dei quali soltanto viene dal sommo imperante oppignorata e non già la vita: la quale non essendo posta in arbitrio di nessuno, non lo è neppure in quello del principe; mentre, quantunque egli abbia il diritto di condannare a morte i rei, abbiamo altrove detto che questo vuol essere piuttosto attribuito al diritto di necessità e d'incolpata difesa che al consenso dei cittadini; il che è vero ogni volta che sia lecito esporre a pericolo la vita. Non potendo adunque nè il sommo imperante dar diritto sulla vita dei cittadini, nè gli ostaggi stessi sulla propria, ne viene che sebben sia violata la data fede, non sia però lecito uccidere gli ostaggi, e

---

di dare degli ostaggi, mentre si sarà sempre incerti se vengano restituiti? Mancano forse pretesti ai reggitori degli stati onde ritenerli? Abbiamo l'esempio di Alberto il Savio duca d'Austria, che, facendo guerra con la città di Zurigo l'anno 1351 ed essendosi rimesse le due parti ad arbitri onde venire a patti, ebbe da Zurigo gli ostaggi che esso ingiustamente non volle rendere sotto varj pretesti, quantunque la città svizzera si sottomettesse all'ingiusta sentenza che era stata proferita in favore del duca medesimo. Questi tristissimi esempj debbono render cauto il filosofo, perchè troppo facilmente non ispiri alle nazioni sentimenti che, avendo esse pure i difetti degli uomini perchè appunto da uomini composte, facilmente traggono a lasciarsi vincere dalle mire d'interesse. *Trad.*

perchè non potevano a ciò acconsentire e perchè è vietato dalla legge naturale trarre a morte un uomo fuorchè per pubblica o privata difesa (1). Non è però che ne manchino antichi esempj di severità e crudeltà verso gli ostaggi (2); esempj assolutamente condannati dai filosofi dell'età più recente, seguaci di una savia filosofia, quantunque anche ai nostri tempi sianvi alcuni che osarono di sostenere questo atroce ed inumano diritto (3), perchè se viene violata la fede

---

(1) Non avendo luogo nello stato naturale le pene propriamente dette, non v'ha ragione per cui gli ostaggi si possano uccidere, fuorchè non fosse sì copioso il numero degli ostaggi che non venisse di custodirli senza pericolo od incomodo della repubblica; poichè allora non è illecito uccidere e i prigionieri e gli ostaggi, non già perchè questi acconsentissero a morire, ma per diritto di necessità, per la quale sola si rende lecita la forza. A ciò si aggiunge che siccome la loro morte non è un mezzo opportuno di costringere la gente a pagare il debito, la morte sarebbe affatto illecita.

(2) È certo che fu lecito una volta presso i Greci ed i Romani o togliersi da sè stesso la vita od obbligare a toglierla. Vedi Groz. *lib. II, cap.* 21, § 11, *n.* 2. *not. k. cap.* 15, § 16, *n* 3, *lib. III, cap.* 2, § 6 e *cap.* 4, § 14. Così presso Livio *lib. IX, cap.* 5. seicento ostaggi troviam dati, i quali perdessero la vita quando non si stesse ai patti della promessa caudina. I Tessali ne uccisero dugento cinquanta; Plut. *de clar. mulierib.* Livio 2, *cap* 16: i Romani trecento Volsci Aurunci Dionis. Alicarn. *lib. VI, cap.* 30.

(3) Sostiene quest'inumana sentenza Sam. Coc-

data al principe, gli ostaggi come sudditi del principe approvano il fatto o almeno il debbono approvare e perciò sono inimici e sotto tal nome meritano la morte; quasi che sia lecito uccidere un inimico inerme, sconfitto e posto nel caso di non poter nuocere. Ma più innanzi ne cadrà trattare di nuovo intorno a siffata inumana opinione di alcuni scrittori.

§ 5. *Quali ostaggi e da chi si possano dare.*

Siccome soltanto il reggitore della società ha la podestà o sia l'impero eminente sovra tutti i cittadini, così esso solo deve avere il diritto di dare gli ostaggi, di oppignorare i loro beni e la loro libertà, esigendolo l'utilità o la necessità pubblica, purchè sieno cittadini (1), avuto niun riguardo all'età, al sesso ed alla dignità (2); mentre tutti sono

---

cejo al cit. luogo di Grozio e principalmente nella dissertazione 12 aggiunta a Grozio § 848. Vedi ciò che io scrissi intorno a siffatta sentenza nel libro *de licentia in hostem*, *cap.* 13.

(1) Il vassallo adunque non può essere dato in ostaggio dal padrone. Groz. *lib. III*, *cap.* 20, § 52.

(2) Così i Parti diedero in ostaggio i figli del re. Tacito *Annal.* 12, *cap.* 10, e Simone uno dei Maccabei diede in ostaggio a Trifone i figli del fratello. *Mach.* 13, 16. Ognuno sa che i Romani diedero in ostaggio Clelia. Vedi Sveton. *in Calig. cap.* 19, 45. *Appian. Syr. pag.* 116, il quale narra che fu

stretti dallo stesso vincolo di obbligazione. Anche le minori podestà talora, alle quali è affidato l'esercizio di alcuni diritti del sommo impero, come i comandanti d'armata, in alcune condizioni di guerra danno legittimamente ostaggi.

§ 6. *Conseguenze.*

I. Tenendosi gli ostaggi in luogo di pegno, il creditore non ha alcun diritto sovra di essi fuorchè dopo essere scaduto il tempo del pagamento. Allora o sono fatti servi dietro un patto o sono liberati se il debitore mantiene la data fede.

II. Gli ostaggi dati per una cagione possono essere detenuti per un'altra, se però la fede fu già violata o spirò il tempo di pagare, come appunto abbiam detto accadere del pegno; mentre quello stesso diritto che abbiam detto competere al creditore sui beni di un popolo debitore, si estende anche sulle persone per diritto di rappresaglia, di cui a suo luogo tratteremo: e quindi sono detenuti non già come ostaggi

---

dato ostaggio Demetrio figlio di Seleuco Filopatore. V. ciò che Livio *lib. II, cap.* 13, narra di Clelia. Non mancano simili esempj anche presso i moderni. Vedi Thuan. *lib. I, pag* 11. Camden. *Hist. Angl. P.* 2, *pag.* 189. Francesco I re di Francia diede in ostaggio i suoi figli a Carlo V re di Spagna.

per la sicurezza del debito contratto, pel quale non si sono dati pegni, ma come sudditi di una nazione debitrice. Io credo però che sia d'animo generoso il dare la libertà agli ostaggi tosto che fu adempito ciò per cui cagione erano stati consegnati; conciossiachè quantunque talvolta sia lecita l'*androlepsia*, l'esercitarla però sopra coloro ai quali avevi promessa libertà dopo esser stato sciolto il primo debito, se non è ingiusto, è almeno poco decoroso e dà sentore di animo aspro e scortese.

III. Nullo ed inefficace sarebbe il diritto del sommo imperante di dare i sudditi in ostaggio se a questi fosse lecito sottrarsi alla custodia del creditore e con la fuga procurarsi la libertà. L'ostaggio adunque fuggitivo in nulla differisce da colui che abbandona le bandiere; mentre quello è presso il creditore nello stesso stato in cui si ritrova il soldato nella propria stazione. Per la qual cosa la società non lo può nè ricevere nè ritenere, ma il deve consegnare di nuovo al creditore con la taccia d'infamia, affinchè non cada sospetto essere ciò accaduto per pubblico consiglio. Perciò a diritto fu dai Romani riprovata la fuggitiva Clelia e restituita con tutti gli altri ostaggi al re Porsenna (1).

---

(1) Grozio *lib. III, cap.* 20, § 54 asserisce che

IV. Se però l'ostaggio viene a morire, la nazione non è obbligata di surrogarne in di lui luogo un altro, nello stesso modo che se deperisce la cosa oppignorata, il debitore non dà un nuovo pegno; imperocchè il

---

si può difendere il fatto di Clelia, perchè, egli dice, sembra non fosse pensiero della città obbligare il cittadino a non fuggire, ma di concedere al nemico la facoltà di custodire gli ostaggi come gli piacesse. La qual cosa sente delle cavillazioni del fôro. Imperciocchè se il suddito deve prestare obbedienza al sommo imperante, e questi ha diritto di dare gli ostaggi per pubblico debito, non iscorgo per qual cagione colui che si deve dare in pegno, imponendolo la società, debba avere il diritto d'involare il pegno al creditore. L'ostaggio fuggitivo in nulla differisce dal debitore che invola al creditore il pegno che gli consegnava. Vedi Grozio *lib. III*, *cap.* 11, § 18, ove dice che si deve distinguere se uno si diede spontaneamente in ostaggio o vi fu dato suo malgrado; ma in ambo i casi è certo ch'ei non può fuggire. Per la qual cosa gli ostaggi tarentini fuggitivi, presi dai Romani e battuti colle verghe, furono gittati dalla rupe Tarpea; Liv. *lib*. 35: e gli stessi Romani, restituendo Clelia, ottennero per patto che si perdonasse alla di lei vita. Liv. *lib. II*, *cap*. 15. Forse senza ingiuria vengono uccisi gli ostaggi che violano con la fuga la data fede, come coloro che si fecero delinquenti nel territorio della gente presso la quale conducono la vita. Giovanni re di Francia quando seppe che il suo figlio duca d'Angiò erasi sottratto alla custodia di Odoardo re d'Inghilterra, a cui egli lo avea dato in ostaggio, si diede egli stesso al re nell'anno 1364, e morì in Inghilterra. De Real. *Dr. des gens*, *cap*. 3, § 3, *pag*. 668.

creditore giudicò di aver cauzione bastevole in quell'ostaggio, in quel pegno, ed anzi se alcuno si offre ostaggio per altri, alla morte di lui ne è liberato; imperocchè vien meno in esso il diritto del pegno (1).

V. Queste cose voglio s'intendano degli ostaggi propriamente detti, i quali si possono tenere siccome pegni di una fede altrui, ma se egli a proprio nome prometta di sciogliere il debito o semplicemente o sotto condizione, se l'altro e non vuole e trascuri di pagare, sia pure o espromissore o fidejussore, dei quali altrove abbiam parlato. Che se poi prometta di fare in modo che si adempia ciò per cagione di cui fu dato ostaggio, è tenuto a ciò che promise, e quindi non solamente si oppignora la di lui libertà, ma anche i di lui beni (2).

§ 7. *Dell'ostaggio che succede al trono, estinto il re che il dava in ostaggio.*

Fu dimandato qual diritto si abbia se il re diede in ostaggio il proprio figlio e, non ancora sciolta la promessa, morto il re,

(1) Vedi la *L.* 15, *ff. de captiv. et postlim.*

(2) Ved. Groz. *lib. III, cap.* 20, § 58, ove parla di questo caso, che male però interpretò Coccejo il giovane, il quale si diede a credere le dottrine esposte da Grozio appartenessero all'espromessore.

viene il figlio chiamato al trono, se cioè quello cui fu dato l'ostaggio il debba porre in libertà, surrogato un altro in di lui luogo il quale equivalga al primo ostaggio innanzi che in lui fosse posto il sommo impero. Alcuni portano opinione (1) che si debba lasciare in libertà; giacchè dicono essere stato animo dei contraenti che si desse un ostaggio di altissimi natali bensì, ma non già il re medesimo. Per vero io confesso quella sentenza accordarsi benissimo con la magnanimità del principe, ma non già con la somma e naturale giustizia, cosicchè corra perfetta obbligazione di restituire l'ostaggio; conciossiachè essendo lecito a chicchessia il procurarsi nel modo che meglio gli riesce il pagamento di un debito, non iscorgo perchè non debba appigliarsi ad una favorevole fortuna chi in vece potrebbe essere sospinto in un'avversissima, se cioè l'ostaggio carissimo al popolo, cangiata la forma della repubblica, è tenuto a vile ed indegno che si abbia a redimere. Aggiungasi a ciò che, dovendosi lasciare alla scelta di chi riceve il giudicare dell'eguaglianza degli ostaggi che dovrebbero essere surro-

---

(1) Wolf *Jus gent. cap.* 4, § 519. De Real *Dr. des gens, cap.* 3, § 8 *in fin. pag.* 674. Wattel *Dr. des gens, lib. II, cap.* 16, § 257.

gati, egli, almeno per diritto esterno, po-
trebbe ritenere a suo talento il re, essendo
difficil cosa che uno o più ostaggi possano
bastare onde essere da tanto tenuti quanto
il presunto successore del trono.

§ 8. *Della fede delle confederazioni.*

Abbiamo già moltissime volte ripetuto
che si deve religiosamente mantenere la
fede nelle confederazioni, se nel modo di
pattuire non vi ebbe parte vizio alcuno, e
che essa devesi con tanto maggior cura con-
servare, quanto ne è più nociva la viola-
zione; mentre essa soltanto fa sì che non
abbia a perire il genere umano e ad essere
tratto all'estrema ruina. Perciò non vi fu
popolo alcuno tanto rozzo, tanto barbaro il
quale non sentisse la necessità di serbare la
fede e non riputasse essere turpissima cosa
la menzogna e lo spergiuro; e quindi vuol
essere attribuita ad una troppo misera e
stolta superstizione l'opinione di coloro i
quali osarono di sostenere che lecitamente
si può violare la fede verso quelli che sono
traviati dalla vera religione, quasi che la
santità della data fede si appoggiasse piut-
tosto alla società della religione che alla
comunione della legge naturale, o la vali-
dità delle promesse traesse origine non dal

consenso, ma dal solo giuramento. Ma finalmente, fugate le tenebre di secoli caliginosi, furono spinti in bando i delirj di questi uomini stoltissimi.

In questo luogo si ponga mente soltanto, che quando diciamo che si deve serbare la fede obbligata con le pubbliche confederazioni, intendiamo dovere a ciò concorrere la sincerità e il candore dell'animo dei promessori; mentre non vuolsi già stare, per così dire, al materiale significato delle parole, ma alla mente ed all'intenzione dei compromettenti, poichè se è da uomo vile palliare la violazione della fede con subdole ragioni e con miserabili artifizj, in un principe è cosa turpissima. Perciò una interpretazione manifestamente falsa della confederazione non differisce dall'espressa violazione. Non mancano tuttavia esempj di principi potentissimi che giunsero a tanto d'impudenza e d'oltraggio che coprirono la menzogna con la scaltrezza e la fallacia; e non ebbero vergogna d'imitare, non senza obbrobrio ed infamia, i cavillatori e quei ciarloni che tuttodì importunano il fôro, genere di uomini sommamente vile e turpe (1).

(1) Vedi esempj di simil fatta presso Grozio, *lib. II, cap.* 16, § 5.

CAPO XI.

In che modo si compongano le liti fra le genti.

§ 1.

Traendo spesso in errore l'interpretazione del fatto anche uomini prudentissimi, e essendo talvolta agevole il discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, come fra i privati spessissimo, anche fra le genti accade talora che si dubiti se un diritto appartenga ad un popolo o no. Se adunque la cosa di cui si tratta sia per sè stessa questionabile ed ambigua, l'ordine naturale richiede che la lite abbiasi a comporre o per un'amichevole transazione o per mezzo di arbitri o finalmente anche a sorte. Imperciocchè essendo al sommo imperante imposto l'obbligo di mantenere intatti e sicuri i diritti del popolo alla sua cura affidati, deve difendere e rivendicare quelli che son chiari e manifesti, accomodare e dichiarare i dubbii e gli incerti, giacchè quantunque dubbii, non cessano però d'essere diritti. Pertanto quel popolo intorno al debito dal quale si dubita per probabile congettura, è tenuto venire a disputa e dei mezzi proposti sceglierne al-

cuno onde mostrare la verità e la giustizia, se giustamente si dubiti della cosa in quistione; mentre è per diritto di natura illecita un'azione o positiva o negativa ove sii dubbioso se sia giusta od ingiusta (1).

§ 2. *Conseguenze.*

I. Nel dubbio adunque da niuna parte di coloro che sono in contesa è lecita la forza; da ciò, se vi abbiano probabili argomenti, non emana alcun altro diritto fuorchè di esporre e pesare d'ambe le parti gli argomenti probabili, affinchè abbia ad essere chiarito ciò che è giusto: che se poi tutto fosse incerto e dubbio, si accomoda con amichevole transazione la controversia.

II. Pertanto male si appongono coloro i quali insegnano la guerra doversi lasciare al giudizio dei popoli, quasi che sia lecito correre all'armi tosto che cade dubbio se venga usurpato un nostro diritto, e l'esito delle guerre essere come la sentenza del supremo nume, il quale aggiudichi al vincitore il diritto su cui cadeva controversia; mentre non è lecito adoperare la forza contro un altro se non per diritto di necessità, quando cioè non si scorge altra via onde o

(1) Ved. *P.* 1, *cap.* 1, § 23.

riparare un'ingiuria o distornarne una già imminente. Nella ipotesi entrambi sono dubbii intorno all' ingiuria, e perciò ad entrambi è concesso il diritto ai colloquj, alle discussioni, all'esame ed alla ricerca della giustizia e non già alla forza ed alla guerra.

III. Se uno dei disputanti disprezzi i colloqui e la discussione del diritto in controversia oppure non voglia scendere a transigere intorno ad un diritto su cui già si tenne discussione, ma che è tuttavia incerto ed ambiguo, fa ingiuria all'altro, e quindi è lecita contro di lui la forza.

§ 3. *Quando in una causa dubbia, anche senza previa discussione, sia fra le genti lecita la forza.*

Tutte siffatte cose rettamente procedono se rimane qualche speranza che quella gente la quale si presume abbia usurpato un nostro diritto, voglia accettare quelle condizioni mercè le quali si può scansare la guerra; mentre un uomo buono e saggio deve prima di venire all' armi tentare ogni cosa col consiglio. Ma se sia certo che l'altra parte ricuserà le condizioni; che anzi, avvisata delle nostre inchieste, tolti ed allontanati tutti i mezzi coi quali facilmente riesciva di sciogliere il nodo della con-

troversia, e poste in punto le armi si disponga ad assalirne, onde con la forza costringerne al silenzio; non è a dubitarsi che sia contro di essa lecita la forza senza che abbiasi avuto in mezzo alcun colloquio, alcuna richiesta; non già perchè talvolta in una causa dubbia sia lecito operare, ma perchè è permesso dalla legge naturale conseguire i nostri diritti e respingere con la forza un'ingiuria imminente (1). Il diritto poi che noi eseguiamo si è quello che in una dubbia causa l'altra parte accetti eque condizioni onde terminare la controversia, le quali nell'ipotesi è certo avrebbe disprezzate.

§ 4. *Conseguenze.*

Non dipende adunque dal diritto volontario delle genti che in una causa anche dubbia siano lecite fra le nazioni le guerre (2), ma dalla stessa legge naturale, la quale non mena mai per buona una guerra intrapresa

(1) Opportunamente Cesare presso Dione nel *Cesare* dice " *quaedam esse bella in quibus querelae et indictiones praecedere debent*; *sed alia exoriri quae, tamquam jusserit necessitas, non possunt in disceptationem adduci.*"

(2) Vedi Sam. Cocc. *Dissert. proem. ad Grot.* 4, § 20 e 9, § 63, ove espone il sistema di Grozio intorno alla guerra.

in una causa dubbia, ma in una imponente necessità somministra le armi ai privati ed ai popoli onde allontanino un' esterna quantunque lieve offesa. Essendo però nello stato di natura permesso a ciascheduno il giudizio di necessità, ne segue che sia lecito ad un popolo adoperare la forza, anche senza aver offerta alcuna condizione, qualora conosca senza dubbio il possessore della cosa in lite e sappia che ricuserà ogni discussione di diritto e qualunque equa transazione. Che se oltre la necessità prende l'armi, viola l' interno diritto di natura, della qual violazione però è vindice soltanto Dio ottimo massimo. Del resto se l'altra parte del popolo che move querela sia pronta a soddisfare ad eque condizioni, allora ogni forza è ingiusta (1), e quindi colui che possiede la cosa in lite è primo nella causa, onde senza ingiuria non è lecito di toglierlo se non se dopo che evi-

(1) Poichè è fuori di necessità. Rettamente adunque Ponzio sannite, dopo aver rendute le cose ai Romani e consegnato l'autore della guerra, dice presso Livio *lib. IX, cap.* 1. " *Expiatum est quidquid ex foedere rupto irarum in nos coelestium fuit. . . . Quid ultra tibi, Romane, quid foederi, quid diis arbitris foederis debeo?* ,, Se adunque, dopo essersi offerta un'equa soddisfazione, l'altra parte proceda più innanzi, fa un'ingiuria, e la causa buona passa dall'altra parte.

dentemente consti della usurpazione o rifiuti un'amichevole transazione.

§ 5. *Della riparazione dell'ingiurie fra le genti.*

Se però è certo ciò che a te si deve, e manifesta la lesione o l'usurpazione del tuo diritto, e l'altra parte tuttavia, o spontaneamente o almeno richiesta, nè paghi il debito nè ripari la recata ingiuria, è lecita la forza non già per diritto di pena o di taglione, come alcuno a torto si diede a credere, ma per cagione di difesa, per la quale in una presente necessità ti è lecita la forza fino a tanto che abbi vendicato il tuo diritto col minor danno possibile del popolo offensore (1).

§ 6. *Della clarigazione.*

Siccome dicesi giusta la forza allor che altra speranza non rimane salvo che nelle armi, se ti fu fatta un'ingiuria, come dicono gli scrittori, di fatto passeggero (2), è d'uopo che alla forza preceda la *clarigazione*

---

(1) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 8.
(2) Abbiamo altrove parlato della momentanea e violenta aggressione. *P.* 1, *cap.* 7, § 9.

la quale è una solenne e pubblica ripetizione delle cose o dei diritti di alcuno fatta alla somma podestà o a voce od in iscritto (1); imperciocchè chiaramente non consta essere te stato dalla necessità costretto a prendere l'armi, se non dopo che l'offensore o tacitamente od espressamente ricusò di riparare l'ingiuria fatta. La clarigazione adunque è comandata dal diritto naturale (2) nè si deve

---

(1) Cic. *de Offic. cap.* 2. *At belli quidem aequitas sanctissime fecialis populi romani jure praescripta est: ex quo intelligi datur nullum bellum esse justum nisi quod aut, rebus requisitis, geratur aut denuntiatum ante sit et indictum.* Grozio dice che la clarigazione o la denunzia della guerra è necessaria allora soltanto che s'invade una cosa per un'altra o la cosa del debitore per un debito, e molto più se alcuno voglia occupare le cose di coloro che sono sudditi al debitore *lib. III, cap.* 3. § 6. *De jure feciali.* Vedi Alex. ab Alex. *Genial. dier. Lib. V, cap.* 3. Gell. *lib. XVI, cap.* 4. Dion. d'Alicarnas. *Antiquit. roman Lib. II.* Tit. Liv. *I.* Serv. *in Aeneid. lib. IX.* Varrone *de ling. lat. Lib.* 4.

(2) La clarigazione differisce dalla dichiarazione della guerra, quantunque l'una sia nell'altra racchiusa. Si intima la guerra con la denunzia, se l'altra parte non soddisfa al debito; si cerca con la clarigazione ciò che a noi è dovuto; e se viene negato, è chiaro che con l'armi o con la forza rivendichiamo il nostro diritto, giacchè non ne rimane altra via. È adunque necessaria o l'una o l'altra e non tutte e due. Se però si faccia clarigazione e non viene negato ciò che si richiede, bisogna concedere tempo onde comodamente si possa dare ciò

trascurare trattone per quelle ragioni mercè le quali poco prima abbiamo detto essere qualche volta lecita la forza in una causa dubbia, anche senza niuna previa discussione di diritto; nel qual caso però ti asterrai dal fare forza tosto che, deposta ogni acerbità, ti venga offerta sinceramente ed intieramente la riparazione delle ingiurie.

---

che si è addimandato. Vedi Groz. *lib. III, cap.* 3, § 6, *n* 2, *ec.* ed ivi Enr. Cocc. Pertanto affinchè si abbia ad evitare ogni sospetto d' ingiustizia, io credo che si debba fare la denuncia o dopo la clarigazione o nella clarigazione istessa definire il tempo nel quale deve essere prestata la cosa che si dimanda. Sonovi però alcuni che sostengono essere la denunzia di diritto delle genti; e perchè l' inimico sappia di non essere dappoi protetto da nessune leggi e perchè appaia che si fa la guerra, imponendolo la somma podestà, e perchè in fine i sudditi si astennero da ogni commercio coll'inimico. Contenendo però la clarigazione istessa la denunzia della guerra, appartiene più alla generosità che alla giustizia la nuova denunzia. Vedi De Real *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 4, *n.* 1, *etc.* Sonovi poi alcuni i quali asseriscono cessare la necessità della denunzia o sia della clarigazione per diritto di taglione, se l'altro principe non è solito di usare simili costumanze. Ma io reputo che ciò sia falso; giacchè se alcuno ha in costume di far qualche cosa contro l'impero della legge naturale, non dà però anche a te il diritto di violare la legge quando esternamente non sii costretto dalla necessità a violarla.

§ 7. *Della rappresaglia ed androlepsia.*

Negata la riparazione, non è tosto lecita la guerra pubblica, onde una nazione tosto precipiti a portare rovina e morte all'altra. Se v' hanno mezzi più miti onde conseguire il tuo diritto, non ti è permesso di appigliarti ai più crudeli ed aspri. Pertanto se la cosa il sostenga, costringi il popolo restio a soddisfarti mercè le *rappresaglie* e l'*androlepsia*, cioè con la occupazione dei beni mobili od immobili appartenenti ai privati cittadini o con la cattura dei cittadini stessi: la qual cosa pure dai già posti principj appare essere lecita (1). Le prime

---

(1) Grozio dice *lib. III, cap.* 1, § 1, ec. la rappresaglia e l' androlepsia essere illecite per diritto naturale, poichè niuno è tenuto per un fatto altrui; e perciò riferisce simili consuetudini fra le nazioni al diritto volontario delle genti. Non bada però quell' uomo chiarissimo che il fatto della società o sia del pubblico è fatto di tutti gli individui per natura della società istessa e del sommo trasferito impero perciò tutti i singoli sono tenuti pel debito della società. Seneca in proposito dice *de benef. lib. IV, cap.* 20. *Si quis patriae meae pecuniam credat, non dicam me illius debitorem nec hoc aes alienum profitebor : ad exolvendum tamen hoc portionem meam dabo.* Vedi Vallin. *Ordenn. de marin. Tit.* 10. Stipmann. *Jus marit. p.* 607 presso Einecc. *l. c.* Loccenl *Jus marit. cap.* 4, *lib. III, n.* 2.

presso l'occupante tengono luogo di pegno, l'altra di ostaggio; e perciò l'equità naturale richiede che prima di adoperare il pegno come cosa propria o ridurre gli ostaggi in servitù, si conceda al debitore tanto spazio di tempo che basti a deliberare se voglia redimere il pegno o gli ostaggi sforzati o se in altro modo ti voglia soddisfare. Offerta la riparazione il violento adempimento del tuo diritto non è necessario e perciò è illecito. Però se ti è negata, acquisti tanto diritto nelle cose occupate quanto basti a riparare il danno e l'ingiuria ed a prevenire la futura. Vogliońsi qui riferire i beni mobili od immobili che per avventura sono nel nostro territorio appartenenti ai sudditi di una nazione nemica in ciò che spetta alle azioni ed ai crediti; imperocchè gli uni l'imperante li può ritenere in luogo di pegno, gli altri non pagare, onde obbligare il popolo che il ricusa ad adempire i propri debiti. Che se non un popolo sia debitore verso un altro popolo, ma privati cittadini verso un'altra nazione, può comandare ai suoi che non paghino o, se è venuto il giorno del pagamento, imporre che paghino in sue mani. Devonsi però eccettuare i beni di coloro che sono nel territorio, dei quali parleremo più innanzi.

Dalla natura e dall'oggetto delle rappre-

saglie e dell'androlepsìa si comprende che esse non appartengono ai diritti dei privati, ma a quelli della maestà, alla quale soltanto appartiene difendere e rivendicare i diritti del popolo contro un altro popolo; imperocchè quantunque si tratti di un danno di privati cittadini arrecato a cittadini esteri privati del pari, gli offesi tuttavia avrebbero soltanto il diritto sulle persone e sui beni degli offensori: le rappresaglie e l'androlepsìa si esercitano contro tutti i cittadini (1) anche innocenti, tosto che la società, richiesta, sdegna di soddisfare; perchè non si vendica un'ingiuria privata ma una pubblica, e nasce quindi un diritto non solo contro gli offensori, ma contro tutti. Nessuno adunque, quantunque abbia sostenuto danno od ingiuria, esercita a diritto rappresaglia se non se per pubblico decreto (2).

---

(1) Non adunque contro i peregrini *del popolo offensore* che per avventura si trovano nel territorio o che ivi non hanno domicilio, come quelli che si consacrano al commercio, agli studj ec.; non contro coloro che hai sostenuto dimorassero nel tuo territorio quantunque appartenenti al popolo nemico; non sopra i ministri pubblici, giusta il costume dei popoli moderni di Europa, che mostreremo essere inviolabili.

(2) Coloro adunque che esercitano rappresaglie, perchè possano mostrare far ciò per pubblica autorità è d'uopo che sieno forniti delle *lettere di marca* con le quali si dà dal principe podestà ai

Esse sono quasi il preludio della guerra, e se non sono intimate imponendolo il principe, non differiscono dai latrocinj e dalle ruberie, e quindi contro coloro che per pubblico decreto fanno forza si ha soltanto diritto di guerra e si serbano i presi dal nemico (1), vengono gli altri condannati a morte come ladri.

§ 8. *Conseguenze.*

Ma quantunque possano essere a diritto per un'ingiuria altrui assaliti anche innocenti cittadini dal popolo cui fu fatta ingiuria o danno, è certo però che se alcuno fu cagione s'intraprendessero le rappresa-

sudditi di occupare le cose degli inimici. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 3, *n.* 6. Sono chiamate lettere di marca dalla parola tedesca *Mark*, che anticamente significava i limiti dell' impero o sia i confini. Perciò son dette lettere di marca, perchè si scrivevano il più delle volte a coloro che reggevano le provincie sui confini del regno affinchè vendicassero l'ingiuria per rappresaglia, e perchè molte volte essi esercitavano rappresaglie per sè stessi. Qualche volta le nazioni stabilirono per privata condizione, quando e per qual cagione si dovessero concedere le lettere di marca. Vedi *l'art.* 16 del tratt. d'Utrecht 11 aprile 1713, il *tratt.* commerc. tra i Francesi e i Belgi confederati 21 dicembre, 1739.

(1) Vedi la *L.* 118, *ff. de verb. sign. L.* 24, *ff. de cap. et postlim.*

glie, è d'uopo ch'egli, imponendolo il principe, rifaccia il danno; giacchè le azioni si imputano ai loro autori. Se in vece un atto pubblico o del sommo imperante fu cagione che s'intraprendessero da un'altra nazione le rappresaglie, il danno arrecato ai privati dev'essere da tutti riparato in proporzione; imperocchè le azioni della società e del reggitore di lei a diritto vengono attribuite a tutti i cittadini per natura dell'impero trasferito; e quindi siccome per patti pubblici, così per delitto egualmente tutti sono tenuti, essendo almeno esternamente la volontà della società a diritto tenuta come quella di tutti gli individui.

CAPO XII.

DEL DIRITTO DELLA GUERRA.

§ 1. *Che cosa sia la guerra ed in quante specie si divida.*

Ma se il popolo tentò prima ogni mezzo e non trovò alcuna via onde soddisfare i suoi diritti, nè la legge naturale nè la divina nè l'evangelica proibiscono d'intraprendere la guerra. La guerra pertanto è lo stato di uomini (1) che, imponendolo la necessità,

(1) E quindi racchiude una durata di tempo,

con la forza difendono o rivendicano i proprj diritti. La guerra poi altra è *pubblica*, altra *privata*, altra *mista*. La prima è quando un popolo (1) pugna con altro popolo; la

---

quando cioè, interrotti gli officj di umanità, un popolo viene con la forza alle mani con un altro popolo fino a tanto che si determini ciò che venne in quistione con la vittoria o coi patti.

(1) Dunque non può essere detta pubblica quella guerra la quale non è fatta da colui che nella società tiene la somma podestà; mentre per niun modo si attribuisce o si imputa altra azione al popolo se non se quella che per comuni suffragi si commette o, costituito il principe, per di lui comando ed autorità. Imperciocchè quantunque in una imponente necessità colui che presiede ad una particolare giurisdizione possa a diritto movere le armi in un presente pericolo o, adoperando la forza, allontanarne uno imminente, tuttavia quell' istantanea guerra fatta con la forza non la chiamerai pubblica fino a tanto che non venga confermata dall'autorità della somma maestà la forza o mossa o da moversi, se non nel caso che il principe avesse concesso alle minori podestà il diritto d'intraprendere una guerra; perchè ciò che alcuno opera per comando del principe a diritto s' imputa a chi lo comanda. Si presume poi siasi fatto tal mandato a chi fu dato il governo di una provincia, se sia imminente un'invasione d'inimici, nè si abbia tempo a consultare la somma podestà; mentre allorchè s'impone qualche obbligo ad alcuno, si presume che tutti anche gli siano attribuiti quei diritti in mancanza dei quali non gli verrebbe di adempiere l' affidatagli incumbenza e non potrebbe soddisfare al proprio obbligo, fuorchè il principe mandante o costituente non avesse a sè stesso espressamente riservato certe cose. Vedi Groz. *cap.* 3, § 5, *n.* 3, ec. ed ivi Gronov.

seconda è quando si fa tra i privati, come nel semplice stato di natura o se, introdotta la civile società e costituiti i pubblici giudizj, non si abbiano giudici o se alcuno si trovi in luoghi non occupati o se non si può aspettare il giudice senza certo pericolo o danno irreparabile; la terza succede quando, nata controversia, il popolo si divide in contrarie fazioni ed una parte move guerra all'altra o, ciò che è lo stesso, la rivolge contro il principe, e dicesi *civile*. Inutilmente a noi si addimanda se sia lecita (1) qualche volta la guerra, noi che altrove abbiam dimostrato non solo essere lecita fra i privati, ma anche qualche volta comandata la violenta esecuzione dei proprj diritti: perocchè ciò che è lecito ai privati nello stato naturale, è chiaro essere ai popoli concesso ed ai loro reggitori, giacchè gli uomini allorchè contrassero il patto

(1) Grozio *lib. I, cap.* 2 tratta a lungo siffatta quistione, ove dimostra che la guerra non è contraria nè al diritto di natura nè al diritto positivo nè all'evangelico; e ciò comprova con argomenti tolti dalla ragione, dalla storia, dal consenso delle genti e della pubblica autorità della Chiesa stessa. Le quali cose tutte sono egregie e meritevoli d'esser copiosamente commendate, ma superflue però; giacchè ad ognuno è manifesto che ciò che è lecito ai singoli verso gli altri nello stato di natura debbe esserlo per la stessa causa anche a molti verso molti.

sociale non si spogliarono de' loro naturali diritti. Ma costituito l'impero civile, avendo il popolo rinunciato alla privata guerra e commessa la cura della pubblica sicurezza al sommo imperante, il diritto di guerra pubblica appartiene ai diritti della maestà, nè si dice pubblica la guerra se non si fa in ambe le parti da colui che nella repubblica ha la somma podestà od almeno ha mandato dal popolo e dal suo reggitore d'intimare e fare la guerra.

Se la guerra s'intraprende contro un istantaneo ed imminente assalto dicesi *difensiva*; se onde rivendicare ciò che per un diritto perfetto ne è dovuto, *offensiva*. Pertanto può accadere che un popolo prima assalga un altro popolo e ciò nullameno faccia una guerra difensiva, quando cioè tali manifesti indizj mostrino l'animo nemico dell'uno verso l'altro e così preparato ad usare la forza che non possa cader dubbio del prossimo ed imminente assalto. Imperciocchè quel popolo che assale un altro che già stringe la spada onde alla sprovveduta e con insidia sorprenderlo, egli piuttosto che assalire, si ripara e si difende dal nemico: giacchè quando il secondo pone l'armi in punto e tende occulte insidie e, richiesto di non mover forza, nega di farlo, dicesi che già fa guerra quantunque non abbia

ancora assalito l'altro con impeto ostile. Appena è da far cenno sulla guerra vendicativa e punitiva, come da alcuni vien chiamata (1), e perchè entrambe facilmente si riducono alla difensiva e perchè altrove abbiam detto non darsi luogo fra le genti a pene propriamente dette.

§ 2. *Delle giuste cagioni di guerra.*

Siccome abbiamo detto che la guerra fra le genti è lecita quando è permessa la forza per diritto naturale, così non vi potrà essere niun'altra giusta cagione di guerra se non se o per un'ingiuria già fatta (2) o per preve-

(1) Wolf *Jus gent. cap.* 6, § 620. Georg. Adam Reyheri *Epist. de bello punitivo inter gent. jur. gent. necess. licito.* Joan. Schimdt. *de bello punit.* Grozio *lib. II, cap.* 1, § 2 *e cap.* 10, § 1 *e* 28 asserì solersi intraprendere guerre per punire. Altrove abbiam detto che nello stato naturale non si dà pena propriamente detta; e perciò fu in errore il Grozio e in quanto alle giuste cagioni di guerra e in quanto ai diritti delle genti in guerra, che volle estendere oltre i confini: imperciocchè quantunque sia lecita la guerra contro coloro che esercitano la pirateria e commettono pubblici latrocinj, ciò non viene però dal diritto di punire, ma dal diritto d'incolpata difesa; il che facilmente riuscirà di comprendere se si vorranno qui richiamare i principj che abbiam sopra esposti intorno al diritto contro le minacce e le insidie.

(2) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 13 in fine. Fu quindi solenne presso i Romani che prima

nire il pericolo di una imminente che non ti riescirebbe di tener lontana senza adoperare la forza. Diciamo poi ingiuria soltanto quella che lede un altrui diritto perfetto.

§ 3. *Conseguenze.*

I. Non è pertanto concorde alla verità la sentenza di coloro i quali insegnarono (1) essere lecita la guerra ai popoli ed ai loro reggitori non solo per ingiurie commesse contro sè e i loro sudditi, ma anche per quelle che quantunque non tocchino essi particolarmente, contengono tuttavia o una enorme violazione della legge naturale o lesione della divina maestà, come p. e. coloro che sono empj verso i parenti, che mangiano carne umana o negano l'esistenza d'Iddio oppure intorno ad esso hanno false ed assurde opinioni. Ma abbiamo detto altrove come un popolo debba procurare la perfezione e la felicità di un altro, come si deb-

di movere la guerra venissero dei feciali proclamate le iniquità degli inimici. " *Ego vos testor populum injustum esse neque jus persolvere.*,, Liv. *lib. I, cap.* 23. Vedi Groz. *lib. II, cap.* 1, § 1, *n.* 4 Thesmar. nelle note a questo luogo *lib. II, cap.* 22, § 1 *e* 3, *Prolegom.* 25.

(1) Groz. *lib. II, cap.* 20, § 40 *e* 45. Coloro che scrissero dopo Grozio ricopiarono, come suol farsi, la dottrina di lui; onde credo inutile di qui citarli.

bano piuttosto ammonire quelli che sono in errore che costringerli con l'armi a spogliarsi della fierezza e della crudeltà e venerare Dio col culto che più gli si conviene (1). Coloro che arrecano gli esempj di Ercole e di Teseo onde eccitare i re all'uccisione del genere umano, presentano solenni eccitamenti di ambizione e di desiderio d'impero, nè si vergognano ricercare argomenti dall'istoria favolosa coi quali far eco all'ambizione ed all'avarizia dei principi (2) e confermare l'errore e l'ingiustizia:

---

(1) Per lo che reputo meritino grandissime lodi que' santissimi padri della chiesa che componevano il concilio toletano, i quali appoggiati alla dolcezza e alla mansuetudine delle regole sacerdotali, costituirono quella santissima legge riportata nel Corp. *Jur. cap.* 5, *de Judaeis, dist.* 45. " *Praecepit sancta synodus nemini deinceps ad credendum vim inferre; cui enim vult Deus miseretur et quem vult indurat*. Vedi l'Apost. *ad Rom.* cap. 8, *v*, 15, l'evang. di S. Gio. cap. 6. *v*. 66 *e* segg. S. Matt. cap. 13, *n*. 29. S. Luc. 9, *v*. 54 *e* segg. Ciò pure insegnarono gli antichi padri della chiesa ammaestrati dal precetto di Cristo, il quale li istruiva che si dovessero trarre dall'errore non col ferro e con le rapine, ma con pii avvertimenti e con la carità coloro che intorno a Dio tengono false dottrine. Tertull. *ad Scapul.* nel principio. Lattanzio *divinarum institut. cap.* 19. S. Atanas. *epist. ad Solitar. tom*, 1, *pag*. 855. S Ciprian. *epist*. 59 *Divis. Fell*. S. Gio. Crisost. al cit. *lib*. di S. Gio *tom*. 2, *pag*. 751. *Edit. Savil.* S. Agost. *contra epist. Manich.*, *cap*. 2 *e* 3.

(2) Ad eccellenza Plutarco nella vita di Pompeo

imperciocchè omai non si ha più a porre in dubbio essere illecita ogni forza se non è necessaria per l'incolpata difesa o per l'adempimento di un diritto perfetto; la quale regola inviolabile della legge naturale non so come la possano accordare con la loro sentenza.

II. È adunque soltanto lecita la guerra difensiva se ti vien fatta una forza ingiusta. Se è giusta, la legge naturale impone non già di ribattere la forza con la forza, ma che di presente presti soddisfacimento ed abbi ad offrire eque condizioni di pace. Sarà poi giusta la guerra offensiva se l'ingiuria che intendi vendicare con l'armi è manifesta nè ti riesce di altrimenti ripararla fuorchè con la forza.

§ 4. *Se sia lecita la guerra pel timore di una potenza crescente.*

Posti questi principj, facilmente si conosce essere interamente ingiusta una guerra intrapresa onde diminuire una potenza cre-

---

dire: *Barbaras gentes ad mores cultiores reducere velle obtentum esse quo celetur alieni cupiditas.* Ciò che Plutarco asseriva dei Greci, lo avea detto dei Romani Mitridate, forse non lungi dal vero, presso Giustino *lib.* 38, *cap.* 6. " *Non delicta regum illos, sed vires ac majestatem insequi.* "

scente (1) la quale di troppo aumentata po-
trebbe nuocere. Imperciocchè avendo ogni
popolo diritto perfetto di provvedere alla
propria sicurezza, se alcuno con la scorta
della virtù e della sapienza, col commercio
e con l'industria aumenti le ricchezze e
dietro la sua buona fortuna amplii i confini
dell'impero e quindi si procuri armi, sol-
dati, flotte, innalzi fortificazioni e castelli
a' suoi confini, fabbrichi bellici strumenti,
e si assicuri sicuro contro i nemici assalti,
non fa ingiuria a nessuno, siccome colui
che pone in opera un suo diritto perfetto.
Non vi può essere perciò contro di lui
niuna giusta cagione di guerra. Nè perchè
impunemente, accresciute le forze, non ti
abbia ad offendere, perciò a diritto il puoi
assalire, onde diminuire in lui le forze e
la potenza che tu paventi: poichè quan-
tunque ti sia concesso prevenire con la
forza il pericolo di un' ingiuria futura, ciò
però è vero quando il pericolo ed è im-
minente ed è estrinsecamente imputabile
ad un agente libero. Ma se tale è l'or-
dine naturale delle cose che alcuno possa
salire a tanta potenza che, ove il voglia,
impunemente possa offenderti, ma però niun
argomento comprovi che il voglia fare, non

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 1, § 17.

è permesso volgergli contro la forza; e perchè niuna legge vietava che potesse crescere per tal modo e perciò non lese i diritti perfetti di nessuno, e perchè un incerto pericolo e soltanto intrinsecamente possibile non trae nella necessità di dovere adoprare la forza, la quale deve sempre essere foriera d'armi giuste e pie (1). Ma se ambiziose brame agitino il popolo di cui si tratta (2), e mostrato abbia a chiari indizj la volontà di nuocere e con atti esterni giunto sia a tanto d'aversi morale certezza delle sue intenzioni, già è imminente il pericolo d'un'ingiuria futura, e, se non vi ha via più mite, contro la di lui causa morale è lecita la forza, con la quale costringere l'un popolo a deporre non la facoltà, ma il pensiero di nuocere, e liberar l'altro da un danno futuro. Tali cose le abbiamo pure dette trattando del diritto contro le minacce e le insidie e parlando intorno all'equilibrio di potenza fra le genti (3).

---

(1) Se dal poter io sostener forza da altri ne viene a me il diritto di volger la forza contro altrui, non vedo perchè non sia lecito nello stato naturale uccidere un uomo o mutilarlo almeno perchè la natura gli diede membra più robuste o perchè sorpassa tutti gli altri nelle forze dell'animo e del corpo.

(2) Groz. *lib. II*, *cap.* 22, § 5, *e cap.* 1, § 2, *n.* 1, *e* § 17, *cap.* 20, § 18, 19, 39.

(3) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 10.

§ 5. *Se si possa dare una guerra giusta da ambe le parti.*

Essendo sola giusta causa di movere la guerra un'ingiuria arrecata o che si vegli al certo arrecare, appare chiaramente che l'uno dei guerreggianti fa ingiuria, e la guerra non può essere per sè stessa giusta da ambe le parti, giacchè lo stesso non può essere e non essere in un tempo per natura della cosa, e quindi non si dà facoltà morale a cose contrarie, cioè ad agire e ad impedire; così che se alcuno giustamente move la guerra, l'altro ingiustamente vi resiste, e viceversa.

Può tuttavia accadere che nè l'uno nè l'altro dei belligeranti sia ingiusto: se cioè entrambi operino in buona fede e coll'opinione di un proprio diritto. Perocchè dovendo ciascuno nello stato naturale stabilire dall'esteriore indizio dell'animo intorno all'ingiustizia ed all'ingiuria, essendo spessissime volte la verità avvolta fra le tenebre e fra i dubbî e quindi nascondendosi, entrambi possono prendere per vera l'altra parte dell'opposizione ed essere avvolti in un errore invincibile. Può adunque accadere che la parte assalitrice si reputi costretta dalla necessità ad adoperare la forza, e l'altra poi creda in buona

fede d'essere stata provocata a torto e con la forza respinga la forza oppostagli, e quindi la guerra sia da ambe le parti ingiusta, e tuttavia i belligeranti, almeno esternamente, operino con giustizia, essendo, come già avvisava, concesso al giudizio di ciascheduno il dar sentenza intorno al diritto ed all'ingiuria e seguire i dettami piuttosto della propria che dell'altrui coscienza.

Da ciò viene che esternamente si può da entrambi presumere giusta la guerra, e che entrambi i belligeranti hanno eguali diritti in guerra; il che non trae origine dal diritto volontario delle genti, come alcuni pretendono (1), ma bensì dal naturale, dal quale è stabilito che le genti fra loro siano libere e quindi, senza che niuno il contraddica, portino libero giudizio intorno alla causa della guerra ed alla giustizia di lei, e se commisero colpa o dolo abbiano conoscitore della loro ingiustizia Dio soltanto, il quale vendicar può anche dopo la morte la loro ingiustizia, quando pur esternamente rimanga impunita.

Quantunque almeno esternamente si debbano tenere legittime le armi di entrambi i belligeranti, è però di mestieri che le

(1) Groz. *lib. III, cap.* 4, § 2, e *cap.* 10, § 5, *n.* 1, *lib. II, cap.* 9, § 4.

altre genti, se si frammischiano nella guerra, seguano il proprio giudizio e prestino i loro soccorsi a colui dalla parte del quale credono stare la giustizia; mentre non può essere lecita alcuna azione contro l'interno giudizio dell'animo.

§ 6. *Delle confederazioni di guerra.*

Traggono di qui origine le confederazioni di guerra, le quali si stringono o per amicizia o per benevolenza o per mutua difesa, e per le quali o si prestano presenti soccorsi da una parte de' belligeranti e si promettono da ambe le parti in futuro, onde o vendicare le ingiurie fatte o prevenire le imminenti. S'intendon perciò i popoli confederati aver quasi contratta una società bellica, e i diritti e le obbligazioni loro facilmente si deducono da quelle regole che abbiamo disopra esposte intorno alle confederazioni in genere ed alla società e quindi dal consenso di entrambi.

§ 7. *Della tacita condizione che s'intende sempre apposta alle confederazioni di guerra.*

Si è però dimandato se la società di guerra nella quale i socj convennero di prestare mutui soccorsi per qualunque guerra

tragga seco tal forza che si debba serbare la fede anche se la cagione della guerra sia evidentemente ingiusta. Sonovi alcuni (1) i quali credono che si debba serbare, appoggiati all'argomento col quale abbiamo disopra insegnato che da ambe le parti almeno esternamente può essere la guerra tenuta giusta; il che però è vero infino a tanto che alcuno non si frammischi nella guerra: i confederati poi non solo imprendono per altri la guerra, ma presi insieme rappresentano il nemico istesso o sia la persona belligerante, e perciò se è illecito ad uno intraprendere una guerra qualunque senza cagione, illecito pure si deve dire che ciò sia a tutti.

Non potendo adunque nessuno promettere oltre la facoltà morale ed essendo per diritto di natura illecita la società per una guerra ingiusta, ne consegue che in tutte le confederazioni s'intende apposta la condizione di serbare soltanto la fede in una guerra giusta; giacchè niuno poteva validamente in altro modo obbligare la fede.

Affinchè però tutte le confederazioni di guerra sotto il pretesto d'ingiusta causa non riescano inutili e frustranee, non è le-

(1) Coccejo juniore al *lib. II*, *cap.* 15, § 13, *capi* 25, § 4 e 9 di Grozio, e *Dissert.* 12, § 409.

scente (1) la quale di troppo aumentata potrebbe nuocere. Imperciocchè avendo ogni popolo diritto perfetto di provvedere alla propria sicurezza, se alcuno con la scorta della virtù e della sapienza, col commercio e con l'industria aumenti le ricchezze e dietro la sua buona fortuna amplii i confini dell'impero e quindi si procuri armi, soldati, flotte, innalzi fortificazioni e castella a' suoi confini, fabbrichi bellici strumenti, e si assicuri sicuro contro i nemici assalti, non fa ingiuria a nessuno, siccome colui che pone in opera un suo diritto perfetto. Non vi può essere perciò contro di lui niuna giusta cagione di guerra. Nè perchè impunemente, accresciute le forze, non ti abbia ad offendere, perciò a diritto il puoi assalire, onde diminuire in lui le forze e la potenza che tu paventi: poichè quantunque ti sia concesso prevenire con la forza il pericolo di un' ingiuria futura, ciò però è vero quando il pericolo ed è imminente ed è estrinsecamente imputabile ad un agente libero. Ma se tale è l'ordine naturale delle cose che alcuno possa salire a tanta potenza che, ove il voglia, impunemente possa offenderti, ma però niun argomento comprovi che il voglia fare, non

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 1, § 17.

è permesso volgergli contro la forza; e perchè niuna legge vietava che potesse crescere per tal modo e perciò non lese i diritti perfetti di nessuno, e perchè un incerto pericolo e soltanto intrinsecamente possibile non trae nella necessità di dovere adoprare la forza, la quale deve sempre essere foriera d'armi giuste e pie (1). Ma se ambiziose brame agitino il popolo di cui si tratta (2), e mostrato abbia a chiari indizj la volontà di nuocere e con atti esterni giunto sia a tanto d'aversi morale certezza delle sue intenzioni, già è imminente il pericolo d'un'ingiuria futura, e, se non vi ha via più mite, contro la di lui causa morale è lecita la forza, con la quale costringere l'un popolo a deporre non la facoltà, ma il pensiero di nuocere, e liberar l'altro da un danno futuro. Tali cose le abbiamo pure dette trattando del diritto contro le minacce e le insidie e parlando intorno all'equilibrio di potenza fra le genti (3).

---

(1) Se dal poter io sostener forza da altri ne viene a me il diritto di volger la forza contro altrui, non vedo perchè non sia lecito nello stato naturale uccidere un uomo o mutilarlo almeno perchè la natura gli diede membra più robuste o perchè sorpassa tutti gli altri nelle forze dell'animo e del corpo.

(2) Groz. *lib. II*, *cap.* 22, § 5, *e cap.* 1, § 2, *n.* 1, *e* § 17, *cap.* 20, § 18, 19, 39.

(3) Vedi il nostro diritto *P.* 1, *cap.* 7, § 10.

cialmente è riposta che il popolo neutrale (1) nulla faccia che possa rendere in guerra l'un

---

(1) Questi principj sono più ampiamente sviluppati dal nostro autore nel capitolo della sua opera già accennata sul commercio, ove tratta se la guerra tra due nazioni alteri il diritto del commercio in qualche parte. Amo di qui riportarne una parte.

" Non avvi dovunque, oltre il sovrano, persona alcuna che possa nel corso ordinario delle cose impedire ad una nazione o agli individui di essa l'esercizio del commercio nel senso definito finora. Ma pur si è dubitato e si dubita tuttora se lo stato di guerra tra due nazioni debba alterare questo diritto nei popoli pacifici o limitarlo almeno in qualche parte.

" Sarà difficile che con la semplice ragione naturale si trovi di questa pretesa limitazione nel gius generale delle genti fondamento alcuno. Perchè due nazioni si attaccano o giustamente o ingiustamente con la forza, ed una o sostiene o difende o rivendica sopra l'altra a mano armata un suo preteso diritto, non s'altera perciò lo stato di tutti gli altri popoli pacifici che nella controversia non prendono alcun partito. Questo luttuoso accidente non può avere influenza alcuna sulla loro libertà ed indipendenza naturale, e non mutandosi in alcuna maniera lo stato loro, non deve soffrire mutazione alcuna l'esercizio dei loro diritti naturali, dei quali uno è il commercio.

" Essi adunque seguiteranno a farlo con tutti ed anche coi popoli belligeranti, che essi riguardano come loro amici o come persone morali alle quali sono essi legati coi medesimi vincoli della legge naturale, quantunque sia sopravvenuta tra loro causa d'inimicizia e di guerra.

" Questo accidente sospender può gli officj d'umanità e l'efficacia della legge naturale tra loro,

dell'altro più forte o che impedisca ad alcuna di lor due i movimenti che direttamente ri-

---

ma non può sospenderla in modo alcuno quanto a tutti gli altri popoli pacifici, che mentre quelle due nazioni contrastano insieme con le armi alla mano ed aspettano la decisione della lor controversia dalla vittoria, riguardano con occhio tranquillo e con animo pacato lo stato lor violento e seguitano a far con l'una e con l'altra quell'istesso commercio che facevano avanti la guerra.

" In fatti per loro non avvi guerra: i belligeranti sono loro amici e prestan loro tuttociò che essi prestano agli altri popoli che sono in piena pace; e purchè questa prestazione sia totalmente imparziale in tempo di guerra, non può esser loro impedito senza ingiustizia il commercio, di qualunque genere ei sia. La preferenza decisa che il popolo pacifico mostrasse in favorire col suo commercio piuttosto una parte belligerante che l'altra lo dichiarerebbe partitante e fautor del nemico; ed a non prender partito alcuno ei s'impegnò quando tacitamente o espressamente promise di restar neutrale.

" L'unica legge adunque che i neutrali sono obbligati ad osservare verso i popoli belligeranti è la perfetta imparzialità tanto nella prestazione degli uffizj d'umanità quanto nell'esercizio del loro commercio: e questa è l'unica limitazione che soffre il loro diritto di libertà ed indipendenza naturale; poichè il favore e la preferenza che essi potrebbero dare ad una nazione piuttosto che ad un'altra in tempo di pace, o per capriccio o per voglia, cessa immediatamente quando queste due nazioni diventano nemiche e si dichiarano pubblica guerra nel caso che il popolo amico e parziale di una di esse non voglia prender partito e si dichiari di restar neutrale Cessata la guerra, egli può riprendere i suoi sentimenti di parzialità e di favore speciale verso la nazione amica, senza che l'altra abbia diritto alcuno di querelarsi.

ferisconsi alla guerra nè all'uno neghi ciò che all'altro permette.

" Questo principio, che è anche l'unico vero e fondamentale in questa materia, non è nuovo. Lo hanno esposto chiaramente alcuni scrittori; ma, confondendo una quistione con l'altra, come tra poco vedremo, non hanno da esso tirate quelle conseguenze che potevano togliere la confusione che ingombra il soggetto di cui trattiamo.

" Stabilita l'unica legge che devono osservare i popoli neutrali in tempo di guerra, è superfluo il domandare quali sieno le limitazioni che deve soffrire il commercio loro in conseguenza della loro neutralità: perocchè si può rispondere che non ne deve soffrire alcuna e che essi per conseguenza il faranno nel modo istesso in cui lo facevano in tempo di pace, osservando semplicemente una perfetta imparzialità durante la guerra. Così non vi sarà merce alcuna che essi non possano o vendere o portare ai belligeranti, nè sarà proibito loro di locare ad essi e le navi e l'opere e qualunque altro genere di vettura, purchè, richiesti e potendolo fare, non neghino all'uno quello che concedono all'altro. Del resto dovendo essi e potendo lecitamente seguitare il commercio loro come in tempo di pace, non vi sarà distinzione alcuna di merci e di danari e d'armi e d'altre munizioni di guerra; sarà lecita e permessa la vendita ed il trasporto alle spiagge del belligerante senza la minima violazione della neutralità, purchè tutto si faccia senza favore, senza preferenza e senza parti.

" A fronte però dell'incontrastabile diritto che hanno i popoli pacifici di seguitare con imparzialità il loro commercio, vi sono dei diritti chiari ed evidenti che sono propri delle nazioni attualmente in guerra e che sembrano distruggerlo affatto. L'un nemico ha diritto perfetto di diminuire all'infinito le forze dell'altro e d'impedire ogni via per cui

§ 9. Conseguenze.

I. La neutralità adunque o generale o

---

queste potessero o aumentarsi o conservarsi: egli avrà dunque anche il diritto d'impedire che una nazione faccia col suo nemico un commercio che lo renda più forte in guerra o più atto alla difesa o all'offesa o che renda inefficace una operazione militare che non impedita gli produrrebbe forse la vittoria o ridurrebbe il nemico a domandar la pace.

" Havvi una piazza bloccata, assediata o investita: i difensori per mancanza di vettovaglie, di munizioni da guerra o d'altri comodi e necessità della vita son pronti ad arrendersi. Debb' io permettere che sotto gli occhi miei una nave mercantile provvegga al bisogno dei miei nemici e così renda vana e la spesa e la lunga fatica mia e per conseguenza più lunga, più sanguinosa e più ostinata la guerra? Non avrò diritto d'impedir con la forza che questa nave non mi rechi un danno forse non riparabile, io che, in forza della mia necessaria difesa, ho l'altro d'impedire ogni via per cui il nemico si faccia più ostinato e più forte? Sia vero che la nave di popolo amico abbia il diritto naturale di vender le sue merci a chi più le piace: ma non ho io il diritto naturale della mia parte d'impedir tutto ciò che pone un ostacolo alla mia necessaria difesa? Dovrò forse, rispettando la libertà e l'indipendenza del popolo amico, sacrificare la vita di molti uomini e comprar la vittoria con spargere ancora molto sangue, che senza l'arrivo di quella nave avrei potuto risparmiare? Io nol farò certamente: e siccome nel caso della estrema necessità, di cui io solo sono il giudice, attacco senza taccia d'ingiusto la proprietà dell'amico per evitare un danno che altrimenti non potrei riparare, così attacco

speciale contratta per patti non impedisce

---

senza ingiustizia l'indipendenza degli amici; e questo attacco più all'infortunio ed alla legge della necessità che alla voglia di nuocere o alla prepotenza si deve attribuire.

" Così si vede subito che sono assai differenti e che non si possono decidere coi medesimi principj le due seguenti quistioni: *Quali sono i diritti dei neutrali intorno al commercio coi popoli in guerra? Quali sono i diritti dei popoli in guerra intorno al commercio dei neutrali col loro rispettivo nemico?* Perocchè esaminandole si può venire a conclusioni direttamente contrarie e nonostante verissime, come per esempio: *È lecito ai popoli neutrali di portare al nemico in linea di merce qualunque genere di vettovaglie e di munizione da guerra. È lecito al belligerante d'impedire ai neutrali il trasporto delle vettovaglie e delle munizioni da guerra al suo nemico.* Queste due questioni non sono state ben distinte; e da questa trascurata distinzione è nata la confusione nel soggetto presente. Io non fo in questo luogo che toccar leggermente questa materia e quanto basta per l'ordine e la chiarezza delle idee, essendo per trattarne di nuovo nella quistione che sarà proposta = *se paviglione amico copra e salvi la roba dei nemici* =, e tornando presentemente al diritto dei belligeranti sul commercio dei neutrali, egli mi pare assai chiaro che la necessità della difesa non possa dare altro diritto che d'impedire in alcuni casi al neutrale il trasporto delle sue merci al nemico e di prendere tutte le precauzioni ch'ei crederà necessarie per assicurarsi che nè allora nè poi saranno nel territorio nemico introdotte; e se per questa sicurezza ei credesse necessario l'arresto, parmi che giustamente potrebbe ritenere e custodire il bastimento, rifacendo però i danni che l'arresto medesimo potesse cagionare, senza giunger giammai alla

che il popolo neutrale presti gli officj di

---

confisca, a che non può mai spingerlo l'estrema necessità, che in sostanza è il fondamento del suo diritto.

« Ma non importa fermarsi molto a stabilire le regole di giustizia in questo caso. Ognuno vede che il diritto dei belligeranti poteva crescere estremamente a scapito e danno dei neutrali ogni volta che dalla necessità della difesa prendeva origine. E di questa necessità il belligerante era il giudice: egli poteva o maliziosamente o anche innocentemente e per mero error d'intelletto credere necessario l'impedire non solamente il trasporto delle armi e delle vettovaglie, ma di altre molte mercanzie, e così ridurre all'angustia e alla miseria i popoli neutrali e trarli nelle calamità della guerra. Perocchè dei suoi falsi giudizj non essendo giudice sulla terra, o bisognava rispettarli, prorompendo al più in isterili e vane querele, o bisognava insegnargli a ragionar meglio o a non offendere capricciosamente i diritti altrui con la forza e con l'armi alla mano.

« Sentirono questo disordine le più culte nazioni d'Europa e subitochè, cessate le turbolenze civili e calmata un poco la cupidigia d'impero, rivolsero l'animo alla navigazione e al commercio e cominciarono a riguardarlo come sorgente inesausta di ricchezza e di potenza, ricorsero per mezzo di convenzioni pacifiche a fissare i confini di questa pretesa necessità dei belligeranti, i quali furono ora più estesi ed ora più ristretti secondo che le circostanze dei tempi e la qualità e potenza relativa dei contraenti differivan tra loro. E così un popolo imitando l'altro, come tuttodì vediamo avvenire, si fece fra i popoli una legge convenzionale sì ma universale in cui fu dichiarato quali merci non si dovevano portare ai nemici dai popoli neutrali in tempo di guerra e si stabilirono altri patti sul modo d'eseguir la legge o sopra altri articoli riguardanti

umanità ai popoli guerreggianti, purchè ad

---

la navigazione e il commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Ma siccome nè tutti i popoli con ciascheduno stipularono trattati nè tutti insieme s'unirono per fissar questa legge convenzionale s' introdusse il costume in Europa che dichiarata la guerra ciascheduno de' belligeranti facesse sapere ai popoli neutrali co' quali non avesse special trattato quali sarebbero state le regole alle quali conveniva che essi si uniformassero nel loro commercio co' suoi nemici; che è l'istesso che dire che egli dichiarasse al mondo fino a qual segno la necessità della sua difesa lo spingeva a limitare il commercio dei popoli che non prendono parte alcuna alla guerra. Nel che non si può lodare abbastanza l'equità e la moderazione delle nazioni di Europa, le quali hanno cercato in ogni modo di porre un freno alla smoderata ambizione e cupidigia delle più potenti e di prevenire così le cause della dissensione e della discordia, acciocchè il terribile incendio della guerra non si dilatasse oltre la precisa necessità ed il dovere.

" Per quanto però la legge di cui si parla sia degna di grandissima lode ed utilissima a tutto il genere umano, non è però che essa non sia nella categoria delle leggi convenzionali e non di quelle che hanno il lor fondamento nel diritto generale delle genti, o sia nell'immutabile ed inviolabile diritto della natura; poichè giusto questo, applicato agl' interessi delle nazioni, gius generale delle genti si chiama. Essa è per conseguenza variabile ed in tutta la sua sostanza ed in ciascheduna sua parte, come in fatti a cominciare dal trattato più antico di commercio tra Odoardo III re d'Inghilterra e le città marittime del regno di Portogallo del 20 ottobre 1353 sino ai tempi nostri ha variato e varia tuttora.

" Non è stata fatta da tutti questa riflessione; e

entrambi egualmente si prestino nè l'uno si

---

trovando universalmente stabilite le massime che non era lecito trasportare al nemico merci vietate, dette volgarmente di contrabbando, che dell' altre mercanzie era libero ai neutrali il commercio, purchè si astenessero dal portarle alle piazze bloccate, assediate o investite, ed altre cose di simil fatta, hanno creduto esser questi divieti dipendenti dal gius generale e primitivo e non dal gius convenzionale e secondario delle genti, e così questi principj o massime convenzionali hanno spiegate e commentate come altrettante leggi generali di gius naturale, ed hanno intrigato la materia, essendo questa la seconda causa che ha generato la confusione di cui ho parlato disopra.

" Bisogna dunque, per procedere con ordine, fissare alcuni principj generali, che sono importantissimi per trattare con sufficiente chiarezza il soggetto che abbiamo tra mano, cioè:

" 1. Che è lecito ai popoli amici e neutrali di seguitare in tutta la sua estensione il loro solito commercio e che l' unica legge ristrettiva della lor libertà, se pure si può dir tale, in tempo di guerra è quella di osservare nel lor contegno una perfetta imparzialità.

" 2. Che i popoli belligeranti nonostante possono impedire il commercio che i neutrali fanno co' loro nemici sino a quel segno che essi credono esser necessario alla loro natural difesa.

" 3. Che le restrizioni che i popoli in guerra hanno fatto all' esercizio di questo diritto, contentandosi d'impedire il commercio d'alcuni generi e non degli altri, anche quando la necessità della lor difesa lo esigerebbe, son dovute alle loro convenzioni spontanee.

" 4. Che per conseguenza quelle merci che si chiamano vietate o di contrabbando in tempo di guerra non son tali per gius generale delle genti o perchè

preferisca all'altro, fuorchè i doveri verso

---

le leggi generali e naturali della neutralità obblighino i popoli pacifici ad astenersi dal commercio loro, ma perchè o hanno liberamente promesso di non proteggere e difender quei sudditi che volessero trasportarle al nemico e di abbandonarli per conseguenza a quella legge di necessità che ha dettato il divieto, o perchè, non avendo fatta promessa alcuna, amano meglio di rispettare il giudizio del belligerante che ha dichiarato che non soffrirà che siano somministrate al nemico dai neutrali alcune merci determinate, o perchè questo divieto crede esser più conveniente alla sua natural difesa che disputare sulla verità della sua opinione e venire all'armi e alla guerra, e però anch'essi negano ai sudditi che soffrono violenze e confische ogni protezione e difesa.

" Non bisogna dunque risguardare la proibizione del commercio d'alcuni generi e particolarmente dell'armi ed altre munizioni da guerra come una conseguenza naturale della neutralità o come una dipendenza del gius generale delle genti, ma come una semplice convenzione per quelli che hanno promesso e come una connivenza o acquiescenza alla pratica della maggior parte delle nazioni per quelli che non hanno fatto convenzione alcuna.

" Ho già inculcata questa verità e la ripeto volentieri perchè la credo importante. Le idee sono in questa parte confuse. Spesso si reclama la violazione del diritto delle genti, ma molte volte s'abusa di questo nome, che altro non significa in sostanza che la mancanza alle promesse o tacitamente o espressamente convenute e non la violazione del gius primitivo delle nazioni.

" Senza riflettere a questa necessaria distinzione gl'interpreti del pubblico e privato diritto hanno parlato del commercio dei neutrali coi popoli in guerra ed hanno riguardato il divieto delle merci

sè stessi non vengano a collidersi con quelli verso un altro. Pertanto se vendette ad un

---

di contrabbando come sostanziale alla neutralità medesima e per conseguenza come un diritto assoluto del belligerante e come una obbligazione naturale nel neutrale dipendente sostanzialmente dallo stato che egli aveva scelto e non da una espressa o tacita ma sempre volontaria promessa o almeno da una tacita rinunzia ai suoi naturali diritti.

" Ma pure potevano facilmente accorgersi del loro errore osservando il contegno e la pratica delle nazioni d'Europa, le quali nel tempo che con l'armi alla mano predano e confiscano i bastimenti carichi di merci di contrabbando, non credono però che la nazione a cui essi appartengono e che poteva impedirli, abbia per questo rotta la pace o violata la neutralità, riconoscendo così il diritto permanente dei popoli pacifici a qualunque genere di commercio anche in tempo di guerra, ma ponendovi ostacolo per la necessità della lor difesa. Dall'altra parte poteano osservare che le nazioni pacifiche sopportavano questa violenza e non domandavano riparazione o non l'esigevano colla forza in favore dei proprj sudditi o perchè si erano a ciò perfettamente ma volontariamente obbligate o perchè amavano meglio di tolerarle, uniformandosi all'uso dei più, che d'intrigarsi nella guerra.

" Del resto se l'astinenza del commercio dei generi di contrabbando fosse una legge naturale della neutralità, ognun vede che i popoli pacifici che lo fanno potrebbero esser riguardati come nemici e contro essi sarebbe lecita la guerra; lo che però non si è fatto mai nè si fa ai tempi nostri: segno evidente che la violenza alla libertà del commercio dei neutrali in tempo di guerra si fa e respettivamente si tolera da ambe le parti perchè così o tacitamente o espressamente è stato convenuto, non perchè così comandi l'immutabile legge della natura.

popolo frumento che non abbisogna a modico prezzo, non è obbligato a vendere pa-

---

" Or, non volendo confondere il gius meramente convenzionale e variabile delle genti col gius primitivo ed immutabile della natura, mi pare che tuttociò che abbiamo detto sinora si possa ridurre alle questioni seguenti:

" Possono i neutrali, accesa la guerra, somministrare ai nemici in linea di commercio armi, munizioni da guerra ed altri generi volgarmente detti di contrabbando?

" Io rispondo che non havvi legge alcuna che loro lo proibisca, purchè lo facciano con perfetta imparzialità, se ad operar diversamente non si sono con patti speciali obbligati.

" Possono i popoli in guerra impedire questo commercio nel caso che lo esiga la necessità della loro difesa?

" Io rispondo che nel caso espresso non solamente possono impedire quel commercio, ma ogni altro, purchè il facciano senza alcun danno del neutrale e, non potendolo far senza danno, lo riparino perfettamente, quando le parti non abbiano diversamente convenuto tra loro.

" Questi sono i soli principj immutabili dettati dalla ragion naturale in questa materia: tutto il resto è meramente convenzionale e mutabile; e sopra questo le nazioni hanno variato e variano ancora e forse varieranno in futuro secondo le circostanze e la situazione dei popoli d'Europa.

" Nonostante è già lungo tempo passato che è adottata la massima o si voglia dire la pratica costante di concedere al belligerante il diritto d'impedire assolutamente il commercio delle munizioni da guerra e di sottoporre all'arresto e alla confisca le merci e la nave, senza per altro che si rompa la pace con la nazione, di cui quella nave inalbera la bandiera. Onde sembra vietato da questa legge

rimenti all'altro quello che rimane ed è necessario all'uso pubblico (1).

II. Siccome però gli officj di umanità sono doveri imperfetti, così non voglionsi dai belligeranti esigere per forza, e specialmente quelli che potrebbero esser vôlti a danno del popolo pacifico, come il dar passaggio ai soldati pel territorio o prestar ricovero agli eserciti sconfitti.

III. Potrà però ricevere i soldati inermi, quantunque fuggitivi, come peregrini e loro prestare asilo; nè si dirà perciò che avrà trascurata la legge di neutralità o il diritto di pace, tranne che ciò per patto speciale non si fosse vietato.

IV. E siccome non deve favorire niuna parte ed affatto astenersi dalla guerra, non somministrerà nè all'uno nè all'altro quelle cose che direttamente si riferiscono alla guerra

---

convenzionale che i neutrali non somministrano al nemico questo genere di merci. (*Lampr. del Commercio* § 3 e 4.) *Trad.*

(1) Per la qual cosa se nel territorio neutrale vi sia un porto, nulla impedisce che si conceda ad entrambi i belligeranti libero e l'ingresso ed il ricovero, perchè il principe del luogo entrambi egualmente favorisca: perciò fece ingiusta forza ai Genovesi Matthews inglese, capitano della flotta d'Inghilterra nel mediterraneo, il quale non sostenne che gli Spagnuoli nemici fossero sicuri nel porto di Genova. Vedi la storia dell'anno 1713, 17 luglio.

come armi, navi, cavalli, truppe armate a piedi od a cavallo, istrumenti bellici ed altre cose di simil fatta, l'uso delle quali è diretto alla guerra (1). Somministrare in questo luogo significa portare all'uno dei nemici; imperciocchè se qualche popolo venda ad equo prezzo, siccome merci, gli strumenti guerreschi e le altre cose summentovate ad entrambi i belligeranti, non viola la neutralità (2).

---

(1) Seneca assai bene tutte queste cose racchiuse nel libro 7 *de benef. cap.* 20, ove dice che pure ad un tiranno ei restituirebbe beneficio per beneficio, se senza pubblico danno ciò potesse fare. " *Pecuniam qua satellitem stipendio teneat non subministrabo; si marmora et vestes desiderabit, nihil oberit cuiquam id quo luxuria ejus instruitur: milites et arma non suggeram. Si pro magno petet munere artifices scenae et quae feritatem ejus emolliant, libens offeram: cui triremes et aeratas non mitterem, lusorias et cubiculatas et alia ludibria regum in mari lasoivientium mittam.*

(2) È facile il comprendere che non badarono a questa necessaria distinzione di mercatura coloro che tanto prolissamente trattarono intorno a questa cosa. Imperciocchè sembra che grandissimamente fra loro differiscano l'esportazione delle merci al mio nemico fatta dall'amico o dal neutrale, e la vendita di quelle che possono essere necessarie alla guerra. Se vendo ad altri che si accostano al territorio indistintamente o i frutti della terra sovrabbondanti o le opere dell'industria, faccio uso del mio diritto e non arreco ingiuria a nessuno, purchè non sembri ch'io favorisca piuttosto l'uno che l'altro. Si trova

V. Si deve anche tralasciare ogni commercio con coloro che sono assediati, af-

---

presso Livio un antico esempio di naturale equità, raccontandosi che il romano pretore minacciò la guerra a quei di Teja i quali umanamente avean prestate vettovaglie alla flotta di Antioco, ma che sarebbesi rimasto dal saccheggio se altrettanto ne avessero somministrato alla flotta romana. Liv. *L.* 37, *cap.* 27, 28. Lo che certamente fu equissima cosa se que' di Teja ne avevano quanto avanzasse al lor bisogno (*).

(*) Questo corollario dell'autore suscitò una gara fra esso ed il Galiani, mercè la quale diede il Lampredi più ampio sviluppo alla sua tesi nei capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 della summentovata opera, che credo opportuno, quantunque lunghi, di qui arrecare per vantaggio degli amatori del pubblico diritto.

" Io comincio dall' osservare che la quistione di cui si tratta è quistione di semplice fatto; poichè la legge essendo il risultato delle convenzioni o espresse o tacite che i popoli d'Europa hanno fatto tra loro, per deciderla a norma di essa bisogna vedere se nei reciproci trattati e nella pratica che indi è risultata tra le nazioni d'Europa la vendita imparziale dell'armi, delle munizioni da guerra e delle altre merci di contrabbando si sia tenuta per proibita in tempo di guerra. La questione si decide facilmente per la negativa, come tra poco vedremo.

" Ma si potrebbe ancora ridurre la proposta questione a questione di diritto, domandando cioè se il belligerante potrebbe lecitamente dichiarare esser necessario alla sua difesa che i popoli neutrali si astenessero dal vendere armi e munizioni al suo nemico. Avanti di rispondere bisogna prima intender bene di qual natura sia l' obbligazione che si sono imposti i neutrali relativamente al commercio dei generi proibiti in tempo di guerra.

affinchè non si abbia in qualche modo a ritardare o la resa o l'espugnazione. In una

« Essa si riduce in sostanza a tolerare che il belligerante arresti e confischi i bastimenti appartenenti alla nazione, se gli cadranno sotto la mano carichi in parte o in tutto di merci di contrabbando, e si obbliga a non accordar loro contro l'arresto o la confisca protezione alcuna.

« Essi dunque non obbediscono alla sua dichiarazione ed ordinanza di marina, che ha diritto di obbligare i non sudditi; essi non riconoscono come legittimo il diritto del belligerante di limitare la libertà ed indipendenza delle nazioni amiche a pacifiche, ma dichiarano ai proprj sudditi che per l'interesse generale nei tali e tali casi non goderanno della pubblica protezione, se sarà usata loro dai belligeranti una tal determinata violenza.

« Inteso bene di qual natura sia la limitazione imposta ai neutrali intorno alle merci di contrabbando, si può facilmente rispondere alla questione di diritto, dicendo che il belligerante può far qual dichiarazione più gli piace, ma che le nazioni indipendenti non sono in obbligazione alcuna di prestarvi la minima attenzione nè la minima obbedienza; perchè, quantunque sia vero che la sua natural difesa gli dà diritto a tutto ciò senza di cui non potrebbe eseguirla, io rispondo che la mia natural libertà e indipendenza mi dà diritto a far delle mie cose naturali e industriali quell'uso che più mi piace quando l'uso ch'io ne fo co' popoli in guerra sia imparziale e senza preferenza alcuna, unica restrizione che naturalmente deriva dalla neutralità che mi è piaciuto abbracciare: e se egli mi dicesse che egli è spinto dalla necessità a farmi desistere con la forza, io potrei lecitamente la sua forza respingere con la mia, come potrei farlo ancora quando egli in mare arresta e confisca le navi dei miei sudditi dirette con carico d'armi e muni-

parola la nazione neutrale avrà cura di astenersi da ogni atto che possa essere rivolto

---

zioni alle spiagge del suo nemico, se a non farlo io non mi fossi per patto o tacito o espresso obbligato. Perocchè egli è vero che la necessità di salvare la tua vita e le cose tue ti permette di violare lecitamente gli altrui diritti di proprietà e di libertà, ma suppone che dell'uso dei suoi diritti l'altro non abbia tanto bisogno quanto tu n'hai; giacchè se egli giudica che la conservazione di essi sia per il suo bene e per la sua salute necessaria, non è obbligato a soffrir l'invasione e può la tua forza con la sua propria respingere e negarti ciò che lecitamente ancora tu tenti d'invadere. Così sarà lecito al belligerante d'invadere e d'occupare un'altura nel tuo territorio che occupata dal suo nemico potrebbe recargli grandissimo nocumento, ma non ne viene per questo che tu sia obbligato a sopportare la violazione del territorio. Se tu temi che i tuoi stati diventino il teatro della guerra o se credi per qualche ragione che la conservazione dei tuoi diritti territoriali sia alla tranquillità e alla sicurezza del tuo popolo necessaria, potrai prima avvertirlo a desistere dalla sua impresa e, non potendolo ottenere, potrai lecitamente ricorrere all'armi e alla forza.

" Onde si vede che non evvi che la mia libera volontà che possa fermi rinunziare all'esercizio di un mio natural diritto, e per conseguenza non havvi che una tacita o espressa convenzione che potrebbe obbligarmi a non vendere nel mio territorio le mie derrate a chi più mi pare e piace, purchè, trattandosi di venderle a popoli rispettivamente nemici, io mi mostri perfettamente imparziale.

" Quindi è che quella specie di legge convenzionale che regola per consenso o tacito o espresso delle nazioni il commercio dei neutrali in tempo di guerra e che non permette che somministrino ai rispettivi nemici merci di contrabbando, non ha

in diretto soccorso dei popoli che sono nello stato di guerra; imperciocchè si ten-

---

mai fatta menzione alcuna della vendita imparziale delle medesime nel proprio territorio, la quale per disposizione del gius convenzionale delle genti è sempre stata riguardata tanto libera ed inattaccabile quanto è inviolabile il diritto di ciascun sovrano pacifico e neutrale.

" Questa non dirò opinione ma verità, conosciuta da tutti gli scrittori e dedotta in pratica da tutte le nazioni, fu da me insegnata ed esposta nel corso del mio diritto pubblico dove in sostanza io stabilii che in conseguenza del gius convenzionale delle genti d'Europa non potevano i neutrali impunemente somministrare ai belligeranti cose che avessero un uso diretto in guerra, avvertendo però che sotto la parola *somministrare* doveva intendersi *portare* al nemico, giacchè il vender le cose sue dentro il suo territorio imparzialmente a chiunque veniva a comprarle ed anche ai belligeranti era ben lecito e permesso ai popoli neutrali, i quali così facendo non operavano contro il gius convenzionale delle genti, ma si servivano dei loro naturali diritti e non facevano ingiuria ad alcuno, purchè non mostrassero favore e parzialità piuttosto ad una parte che all'altra.

" Io confesso che non mi cadde nemmeno in mente di dubitar del contrario, sì perchè la proposizione mi pareva evidente, sì perchè io non aveva incontrato, in leggendo quelli scrittori che parlano dei diritti e delle obbligazioni dei neutrali, chi nemmeno per far mostra d'ingegno o per voglia di disputare l'avesse mai revocata in dubbio; giacchè tutti parlano della *somministrazione* delle munizioni da guerra, ma nessuno della *libera vendita* di esse nel proprio territorio; tutti intendono sotto il termine *somministrare* il trasportare e non il vender nel porto le merci imparzialmente a chi

gono come del partito dei nemici quelli che loro somministrarono ciò che è necessario alla guerra.

---

viene a comprarle. Ecco le parole dell'illustre Ugone Grozio: " *Sed et quaestio incidere solet quid li-* " *ceat in eos qui hostes non sunt, sed hostibus* " *res aliquas* SUBMINISTRANT. ,, E perchè non si dubiti che egli sotto quel termine non intenda il trasporto; decidendo la quistione parla unicamente di trasporto e non altro. Così più sotto dice: " *Quod* " *si juris mei executionem* SUBVECTIO IMPEDIERIT, " *idque scire potuerit qui advexit etc.* ,, Quindi esemplifica la sua dottrina sopra i diritti dei belligeranti contro coloro che *portano* roba ai nemici e adduce l'esempio dei Cartaginesi contro i Romani con le seguenti parole " *Romanos qui Car-* " *thaginiensium hostibus commeatus attulerant,* " *ipsi Carthaginenses aliquando ceperunt, etc.* ,, Tutti gli altri hanno seguitato l'esempio di questo illustre scrittore; onde non hanno mai promossa nemmeno la questione sul vendere, ma bensì sul portare al nemico le merci di contrabbando. Bynkershoek propone la questione nei seguenti termini " *De his quae ad amicorum no-* " *strorum hostes non recte* ADVEHUNTUR.,, Enrico Cocceio nella sua dissertazione sul diritto della guerra contro gli amici o i neutrali dice esser negato in tempo di guerra *arma ministrare* ai belligeranti ed anche egli sotto quel termine intende il trasporto coi proprj bastimenti, senza far mai menzione della vendita dell'armi e d'ogni altra munizione da guerra che si faccia nel proprio territorio a chiunque si presenta a comprarla. Ed il sig. Hübner, che meglio e più copiosamente trattò dei diritti e delle obbligazioni dei popoli neutrali, non fece nemmeno parola della vendita di cui tratta, ma intitolò il suo libro " *Dell'arresto dei basti-*

VI. Per la qual cosa non è vietato alle nazioni pacifiche il commercio con entrambi

---

menti neutri: lo che suppone il trasporto delle merci ai porti dei nemici; nel qual caso è solamente disputabile se possano essere arrestati. L'istesso appunto insegna Francesco Hutcheson, che osserva non altro esser proibito al commercio dei neutrali che il *mandare* ai belligeranti provvisioni da guerra.

" Tutto ciò fa vedere che della dottrina da me esposta non si è appena dubitato da alcuno e che è stata riguardata da tutti come pacifica e non sottoposta alla minima controversia.

" Contuttociò ultimamente l'ab. *Galiani* ha trovata strana ed erronea questa stessa dottrina e, proponendo la questione se una nave fabbricata in un porto neutro, atta alla navigazione ed armata in guerra, che in detto porto neutro è esposta alla vendita, si debba chiamare merce di contrabbando, decide che tal dovrebbe chiamarsi, se io il primo non avessi introdotta una nuova ed inaudita opinione, insegnando che non possono i neutrali portare ai belligeranti quelle cose che hanno un uso diretto in guerra, ma che possono bensì venderle in linea di mercanzia nel proprio territorio a chiunque si presenta, purchè il facciano imparzialmente e senza mostrar favore piuttosto ad una parte guerreggiante che all'altra.

" Veramente io non voglio arrogarmi quello che non è mio. La dottrina insegnata da me e che egli chiama inaudita è stata abbracciata, implicitamente almeno, da tutti gli scrittori citati disopra; giacchè essi parlano unicamente del trasporto delle merci ai nemici e non mai della vendita imparziale di esse nel proprio territorio: ma vi è stato di più chi ha insegnato esplicitamente l'istessa dottrina. Ecco le tesi di Cristiano Wolfio sul presente articolo. " *Qui* " *foedus neutralitatis init parti belligerantium*

i belligeranti, purchè non si aggiri intorno a quelle cose le quali od hanno un uso di-

---

" *alteri nec auxilia* MITTERE *nec subsidia prae-*
" *stare nec arma nec alia quae in bello usum*
" *habent . . .* SUPPEDITARE *debet.* „

" Passa quindi a distinguere la prestazione e somministrazione dalla vendita imparziale; e questa dice esser permessa. Ecco le sue parole. " *Qui neu-*
" *trarum partium sunt utriusque belligerantium*
" *partis militibus ac subditis aditum in territo-*
" *rium suum et transitum per terras suas tutum*
" *concedere ac permittere tenentur, ut justi ne-*
" *gotii causa in illo commorentur et res quibus*
" *indigent aequo pretio sibi comparent ac utris-*
" *que aeque officiosos se se praebere debent.* „
Ma più chiaramente di lui ha parlato il suo redattore Wattel, che traducendolo in lingua francese, gli ha tolto la disgustevole aria scolastica e l'ha ornato di vesti assai più leggiadre " *Premièrement,*
" dice egli, *tout ce que une nation fait en usant*
" *de ses droits et uniquement en vüe de son pro-*
" *pre bien, sans partialité, sans dessein de fa-*
" *voriser une puissance au préjudice d'une autre,*
" *tout cela, dis je, ne peut en général être re-*
" *gardé comme contraire à la neutralité et ne*
" *devient tel que dans ces occasions particulieres*
" *où il ne peut avoir lieu sans faire tort à*
" *l'une des parties, qui a alors un droit parti-*
" *culier de s'opposer. Disons encore sur les me-*
" *mes principes que si une nation commerce en*
" *armes, en bois de construction, en vaisseaux,*
" *en munition de guerre, je ne puis trouver*
" *mauvais qu'elle* VENDE DE TOUT CELA A MON
" ENNEMI, *pourvû qu'elle ne refuse pas de m'en*
" *vendre aussi à un prix raisonnable. Elle exerce*
" *son trafic sans dessein de me nuire. et en le*
" *continuant comme si je n'avois point de guerre,*
" *elle ne me donne aucun juste sujet de me*
" *plaindre.* „

retto nella guerra o possono ritardare il fine di essa o almeno l'efficacia delle ope-

---

" Il *Galiani* cita questo stesso passo di *Wattel* alla pag. 276 del suo libro ed a pag. 228 dice che la mia dottrina è nuova ed inaudita. Pure doveva sapere che l'opera di *Wolfio* e il ristretto fattone da *Wattel* son libri pubblicati molto avanti il mio corso di diritto pubblico. Ma, o nuova o vecchia che sia, trovandola egli falsa, vediamo con quali argomenti la combatte.

" Il grande ed unico argomento di cui si serve il *Galiani* per dimostrare l'assurdità della mia dottrina è fondata sopra il seguente ragionamento.

" I neutrali, dice egli, non possono somministrare munizioni, e provvisioni da guerra, o sia merci di contrabbando ai popoli belligeranti, come io medesimo confesso: ma tanto le somministra chi le vende nel suo territorio che chi le porta al territorio dei nemici: dunque la legge generale deve proibire tanto l'una che l'altra maniera di commercio, vale a dire tanto il trasporto che la vendita, che quanto alla sostanza dell'atto non differiscono tra di loro; perocchè in ambedue i modi si soccorre l'indigenza del nemico e se gli presta ajuto. Si può concedere, dic'egli, al più che chi alla vendita della merce aggiunge il peso ed il pericolo del trasporto alle spiagge del compratore promove ad un tempo ed il suo interesse ed il comodo del compratore medesimo, il qual riceve tranquillamente le provvisioni che egli desidera, senz'altra pena che quella di pagare il nolo: ma ciò non muta punto la sostanza dell'atto, perchè sempre si verifica che il venditore ha somministrato al nemico merci di contrabbando. Ora essendo ciò vietato dal diritto delle genti, bisogna bene che sia vietato non tanto il trasporto di esse, quanto la vendita, che è il mezzo con cui il nemico può provedersi delle munizioni da guerra e delle altre merci dette di contrabbando.

razioni guerresche, le quali s'intendono proibite dalla stessa natura della neutralità,

---

" Questo suo argomento che a prima fronte ha qualche specie di forza conferma il *Galiani* con un esempio tratto dalla comunal compra e vendita delle merci; e dice che interrogando un uomo affatto idiota se creda che proveda Napoli di olio tanto chi sta vendendolo nella sua bottega quanto chi lo porta attorno in un'otre e lo mesce a contanti a chi lo desidera, si avrebbe in risposta delle risa, perchè è chiaro che tanto l'uno che l'altro provede i bisognosi di quella merce, ed il secondo non differisce dal primo se non nel minorare l'incomodo dei compratori.

" È un vero danno che il *Galiani* abbia mostrato tutta la sottigliezza di cui era capace in cosa che non ne aveva il minimo bisogno e dove disgraziatamente ei mancava di principj.

" Egli ha trovato e nel mio libro e appresso altri scrittori insegnato che i neutrali non possono *somministrare* ai popoli in guerra merci di contrabbando e, senza esaminare da qual fonte derivava e di qual natura era questa obbligazione, si è fermato sopra il solo termine *somministrare* ed ha dedotte tutte le conseguenze esposte disopra. Ma siccome tutte le limitazioni, che i neutrali sono obbligati a tollerare nel commercio in tempo di guerra non vengono dalla natura intrinseca della neutralità e per conseguenza del gius primitivo delle genti, ma dalla loro libera volontà e dai loro patti o taciti o espressi; così per interpretare il termine *somministrare*, ricorrer bisogna non alle regole della grammatica, ma all'animo e alla volontà dei compromettenti ed alla successiva pratica ed osservanza dei patti. Or se da questi constasse evidentemente che i popoli d'Europa sotto il termine *somministrare* hanno inteso *trasportare* e non mai *vendere*, a che servirebbe il suo sottile ragionamento?

e che volgarmente si dicono *contrabbando di guerra*.

" Ma il *Galiani* è caduto nell'errore di tutti gli altri: ha creduto che questa limitazione alla libertà ed indipendenza generale del commercio derivasse dalla natura e dallo stato della neutralità e fosse una legge primitiva del gius delle genti, lo spirito della quale fosse di obbligare i neutrali a non prestare ajuto alcuno ai belligeranti nè provedere ai loro bisogni. Allora in certo modo sarebbe stato vero che tanto soddisfa il bisogno altrui chi gli vende ciò che desidera, che chi lo porta alla sua casa. Ma la limitazione del commercio intorno alle cose di contrabbando non deriva da quella legge, e non è vero che chi vende o porta a vendere abbia per fine l'aiutare e soccorrere i compratori: egli fa il suo interesse e se, facendolo, produce utilità e giovamento a chi compra, ciò non gli si deve imputare, perchè giornalmente non s'imputano mai gli effetti non voluti nè preveduti dall'agente.

" Or quantunque sia vero che il somministrare in linea d'ajuto e di soccorso non solamente le merci di contrabbando, ma qualunque altra derrata utile e vantaggiosa ad uno dei nemici, sarebbe un violare l'imparzialità, unica legge dei neutrali, non lo è mai quando e l'une e l'altre si somministrano in linea di commercio, ed intanto le prime non si portano a vendere ai popoli in guerra senza rischio di confisca o d'arresto secondo la diversità delle convenzioni, perchè così è piaciuto ai popoli d'Europa di pattuire.

" Se il *Galiani* fosse giunto alla semplicità di questi principj, avrebbe facilmente veduto che la difficoltà ch' ei promoveva intorno alla vendita imparziale delle così dette merci di contrabbando era assurda e di diritto e di fatto; perocchè avrebbe ben sentito che se era permesso dal gius primitivo delle genti ai neutrali la vendita ed il trasporto di

VII. Fu molte volte però lungamente disputato cogli scritti non meno che con le

---

qualunque merce ai popoli in guerra, molto più lo doveva essere la semplice vendita del proprio territorio.

" Ed è anche maraviglioso che egli non vi giungesse; poichè egli adotta dei principj verissimi che vel dovevano necessariamente condurre. Egli dice *che la neutralità non è uno stato di cose nuove, ma la continuazione dell'antico*; ed aggiunge *che lo stato di neutralità non è nè può essere un nuovo stato in cui passi a trovarsi un sovrano, ma è una permanenza e una continuazione del precedente proveniente appunto dal non esser sopravvenuta a lui nuova causa che l'obblighi a mutarlo.* La conseguenza naturale di questi principj lo portava necessariamente a concludere che dunque egli doveva e poteva continuare il suo commercio senza la minima alterazione e tal quale egli lo faceva avanti la guerra, e che, se limitazione alcuna dovea soffrire, non poteva d' altronde ciò derivare che da' suoi speciali patti o tacitamente o espressamente convenuti.

" Pure non saprei dire per quale innavvertenza quest'uomo di sommo ingegno abbia da quel principio dedotto che i neutrali non possono vendere, come prima facevano, ai sudditi delle nazioni belligeranti strumenti ed altre munizioni da guerra. Se la guerra non fa mutare al popolo neutrale il suo stato, perchè dovrebbe astenersi dal far le cose che faceva prima e così alterare di fatto il suo stato, che secondo il *Galiani* non deve per la neutralità essere in nessuna parte alterato? Non è questa una manifesta contraddizione?

" Insegna di più il *Galiani* che ai principi neutrali è lecito senza mancare alle leggi della neutralità di permettere ad ambedue i belligeranti il reclutare nei loro proprj stati ed arrolare uomini per com-

armi fra le nazioni quali cose si debbano tenere per proibite nell'esercitare il com-

---

pletare e rinforzare le rispettive armate; ed adduce per ragione che intanto le leggi di neutralità non restano violate, *perchè non si fa trattato alcuno coi sovrani stessi. Il sovrano prende cognizione del contratto*, dic'egli, *ma per saperne e garantirne le condizioni*; *ma non è egli che fa le leve; non impone condizioni, non ordina che si abbia a marciare, nulla comanda, in niente impegna la sovrana autorità.*

" Or si potrebbe domandare come mai non è caduto in mente a questo scrittore di applicar queste istesse ragioni alla questione di cui si tratta.

" Se è lecito ai principi neutrali di permettere imparzialmente che i belligeranti si provedano sul loro territorio d'uomini in servizio delle loro armate, perchè non sarà lecito che essi permettano loro di provedersi d'armi e d'altre munizioni da guerra in servizio delle armate medesime? Si dirà forse che la polvere è uno strumento più adattato e più diretto all'uso della guerra che il soldato che se ne serve per uccidere i suoi nemici o si stimerà più micidiale un cannone o un fucile, che è per sè stesso una macchina inanimata ed innocente, che un uomo che se ne serve per distruzione delle città e degli uomini? E se degli uomini la vendita imparziale è permessa, perchè non lo sarà quella dei cannoni e dei fucili e d'ogni altra provisione da guerra?

" Pur le stesse ragioni che indussero il *Galiani* a permetter la prima vagliono molto più per indurre a permettere la seconda ed a pronunziare per lecita la mercatura generale di tutte le cose dentro il territorio dei principi neutrali; perocchè anche in questa il sovrano non fa trattato alcuno con le nazioni i sudditi delle quali vengono a comprare nel suo territorio, non si ingerisce nella compra e

mercio in tempo di guerra. Per la qual cosa quelle nazioni che specialmente atten-

---

nella vendita e negli altri contratti che trasferiscono il dominio, non è egli che ordina che si empiano i magazzini di provisioni da guerra, non fa mettere alla vela le sue navi per trasportarle al territorio dei belligeranti, *nulla comanda ed in nulla impegna la sua autorità*: protegge generalmente il commercio del suo stato e permette semplicemente che dentro il suo territorio si faccia dai privati mercanti quello che si faceva avanti che si accendesse la guerra; e questa circostanza lo induce soltanto a comandare una perfetta imparzialità, cosa alla quale i suoi sudditi non erano obbligati ad aver riguardo alcuno, potendo anche per mero capriccio ricusar di vendere agl' individui di una determinata nazione.

« Ma nonostante l' identità delle ragioni in ambedue i casi, le decisioni sono diametralmente contrarie, nè io potrei addurre di questa manifesta contraddizione altra causa se non che all' uomo tranquillo e che non disputa la verità si presenta spontaneamente, ed all' uomo che disputa ed ha preso un partito la verità si nasconde tra le tenebre dei sottili ragionamenti e degl' ingegnosi paralogismi.

« Ma forse ha fatta qualche illusione alla mente del *Galiani* il nome di *merce di contrabbando* con cui sono state indicate tutte le materie inservienti direttamente agli usi della guerra. A questo nome, che è stato poi ripetuto in tutti i pubblici trattati delle nazioni d'Europa, si è associata talmente l'idea di proibizione che si è creduto che in tempo di guerra ne sia vietata qualunque contrattazione in qualunque luogo e da qualunque persona si faccia.

« Per togliere ogni confusione, vediamo quando una merce cominci ad esser proibita ed a cader in

duuo alla navigazione, se talora in Europa si susciti una guerra, onde con facilità to-

---

contrabbando in tempo di guerra e dove cominci a chiamarsi ed esser tale che il belligerante possa legittimamente predarla e farla sua.

" Ognuno confesserà spontaneamente che una massa di polvere o d'armi da offesa e da difesa riposta nei privati o pubblici magazzini del porto di Livorno o di altre città e terre della Toscana, che ivi si conserva per trovar compratori, non è nè si può dire merce proibita o di contrabbando. Non havvi alcuno, oltre al sovrano, che imponga leggi alle cose o alle persone dello stato, e queste liberamente si comprano e si vendono dentro i confini del territorio, nè le nazioni straniere o pacifiche o in guerra potrebbero impedire il commercio interno della Toscana senza lesione della libertà naturale e senza violazione dei diritti sovrani.

" Perchè una qualche merce può servire direttamente agli usi di guerra, non per questo diventa un contrabbando e non per questo nasce subito al belligerante il diritto di perseguitarla e di farne preda in qualunque luogo si trovi; altrimenti bisognerebbe dire che la legge della natura e quella delle genti, che ne è una emanazione, dà diritto alle nazioni in guerra di entrare a mano armata sulle terre di tutte le nazioni pacifiche e di predare legittimamente tutto ciò che esse trovano che possa servire direttamente agli usi della guerra senza riguardo alcuno al dominio privato o pubblico, alla libertà ed indipendenza dei popoli e al sommo impero; il quale assurdo non è caduto ancora in mente d'uomo del mondo.

" Il carattere adunque delle merci di contrabbando non dall'uso che esse possono avere direttamente in guerra, ma d'altronde deriva. Sinchè esse stanno nel territorio pacifico, non differiscono dalle altre merci e si vendono e si comprano e si contrattano in qualunque modo senza divieto alcuno.

gliere le controversie che potrebbero nascere ed onde provedere alla tranquillità,

---

" Due circostanze bisogna che concorrano perchè queste merci prendano il carattere di contrabbando: 1.° che siano passate di fatto in proprietà del nemico o almeno siano dirette in modo che vi possano passare: 2.° che siano uscite fuori del territorio sottoposto a sovrano pacifico e neutrale. Allora diventano *res hostiles*, prendono il carattere di merci di contrabbando e, se son trovate in territorio non sottoposto a giurisdizione di sovrano alcuno, come sarebbe il mare non occupabile, diventano preda del nemico, qualunque sia il paviglione che le cuopre, non perchè esse siano istrumenti o provisioni da guerra, ma perchè sono cose proprie del nemico o perchè almeno son dirette a passare in sua proprietà e ad accrescere le sue forze.

" Onde ne viene che il sovrano pacifico che permette nel suo territorio la libera contrattazione di tutte le merci non fa cosa che oltrepassi il confine dei suoi sovrani diritti e di cui perciò le potenze belligeranti possano dolersi, come se egli desse la mano alla compra e vendita delle merci di contrabbando, le quali nel suo territorio non sono mai tali nè si possono chiamar con questo nome, e tali solamente divengono quando sono passate o son dirette a passare in proprietà del nemico ed escono dal suo territorio.

" E tanto è vero che queste due circostanze devono concorrere perchè le munizioni ed altre provisioni da guerra prendan la qualità di merci di contrabbando, che se, accesa la guerra in ponente, si trovi da uno dei belligeranti nel vasto mare un bastimento mercantile che sia carico d'armi e di munizioni da guerra, ma diriga il suo corso alle spiagge di nazione neutrale in levante, e ciò possa il capitano della nave provare evidentemente col processo delle sue carte di mare, è libero da ogni

stabiliscono nella confederazione coi popoli guerreggianti che cosa si debba intendere

---

violenza ostile nè può diventare legittima preda senza lesione enorme del diritto delle genti, appunto perchè la qualità di contrabbando di guerra non consiste nella qualità delle merci, ma nel concorso delle due circostanze accennate disopra.

" E siccome queste due circostanze non possono aver luogo se non nel caso del trasporto, la proibizione che riguarda le merci di contrabbando non può cadere che sul preciso trasporto di esse ai nemici e non sulla vendita imparziale di esse nel territorio neutro; giacchè ivi non sono nè si possono chiamare ancora merci di contrabbando. E forse per non aver ben considerata la natura di esse e la loro essenziale caratteristica il *Galiani* è caduto in errore, che poi con ingegnosi argomenti ha tentato di sostenere.

" Ma io poteva recidere la proposta questione ad un tratto. Perocchè dopo aver provato che i neutrali non hanno che un dover solo verso i belligeranti d'esser nel loro commercio imparziali, che equivale alla obbligazione di farlo come lo facevano avanti la guerra, dopo aver mostrato evidentemente le limitazioni all'indipendenza e libertà del commercio dipendono unicamente dai patti o taciti o espressi che hanno prodotto il gius convenzionale d'Europa, a questi io doveva immediatamente ricorrere e così terminare la questione.

" Ma io scriveva questo piccolo trattato quando il *Galiani* viveva e volli mostrare a quell'uomo illustre in qual conto io teneva le sue opinioni ed i suoi ragionamenti; e così mi estesi più del dovere sopra una tesi, la verità della quale non avea bisogno di tante prove e per sè medesima e perchè oggimai è confermata dalla pratica universale delle nazioni.

" Il pubblico mi perdonerà facilmente questa

sotto il nome di merci proibite o sia per contrabbando di guerra.

---

superfluità e questo contrassegno di stima verso un uomo che fu vivendo mio parzialissimo amico e che, quantunque combattesse la mia opinione, mi fu liberale di molte lodi superiori al merito mio.

" Ma ritornando al soggetto, io dico che in tutti gli immensi trattati che si trovano raccolti nei corpi diplomatici compilati da molti non se ne trova un solo in cui non dirò sia proibita, ma nemmeno mentovata la vendita delle munizioni da guerra, quantunque in tutti sia mentovato e proibito il trasporto; onde è quasi impossibile indagar la ragione che ha indotto il *Galiani* a pronunziare che la mia dottrina sulla vendita delle merci di contrabbando " *è contraria alle parole e allo spirito " d'ogni trattato, all'universal pratica e al sen- " timento generale*.

" Del sentimento degli scrittori di pubblico diritto abbiamo parlato di sopra. Quanto allo spirito e alle parole dei trattati, basta percorrerli rapidamente per persuadersi che della vendita non è stata mai fatta per più di 300 anni menzione alcuna, ma che sempre si è pensato unicamente a proibire il trasporto. Nè potea seguire altrimenti: quasi tutti hanno per iscopo di regolare e conservare la libertà della nazione e del commercio marittimo e particolarmente la legittimità delle prede da farsi anche contro i neutrali in tempo di guerra. Ora siccome queste non si possono mai fare legittimamente che nel territorio *nullius*, così del trasporto per mare dovevano parlare i trattati di commercio, non della vendita nel proprio territorio di ciascheduno, dove, rigorosamente parlando, non si trova merce di contrabbando e dove far non si può alcuna legittima preda.

" Uno dei più antichi trattati di commercio è quello tra Enrico IV re d'Inghilterra e Giovanni

VIII. Essendo però nostra mira di esporre

---

senza paura duca di Borgogna e conte di Fiandra del 20 marzo 1406, in cui si stipula che l'una parte possa *portare* all'altra in tempo di guerra ogni genere di mercanzie " *except armiers, artil- " leries, cannons et autres choses semblables et " invasibles.* "

" Ma tralasciando i tempi più antichi e venendo a quelli più vicini a noi, nel trattato di pace tra Filippo III re di Spagna e Giacomo I re d'Inghilterra del dì 9 agosto 1604 si trovano all'articolo 3 enumerate le merci di contrabbando che non si possono *portare* ai nemici, nè si tratta punto di vendita nel territorio. Nel trattato di commercio del 18 aprile 1646 tra Luigi XIV e le Provincie Unite fu stipulato che il paviglione olandese non solamente rendesse libere le merci dei sudditi, ma anche tutte le altre caricate a bordo, quantunque fossero di proprietà dei nemici. E così fu corretta un'antica ordinanza di marina, fatta da Enrico III re di Francia nel 1584, la quale comandava che mercanzie di nemici trovate a bordo di bastimenti di amici dessero luogo alla confisca di tutto. Vi si eccettuano però sempre le merci di contrabbando, le quali trovate nel carico si sottopongono alla confisca " *Sauf et excepté toutefois les marchandises " de contreband, à sçavoir etc* " Anche all'articolo IV del trattato di marina del dì 17 dicembre 1650 tra Filippo IV re di Spagna e le stesse Provincie Unite si parla delle merci di contrabbando, ma semplicemente se ne proibisce il *trasporto.* " *Est " encore prohibé sous le dit nom* LE TRANSPORT " *des gens de guerre etc.* "

" Nell'articolo settimo del trattato di Westminster del dì 5 aprile 1654 tra Oliviero Cromwel e le stesse Provincie è proibito *submittere ad hostes* merci di contrabbando: in quello di Upsal, 11 detto, tra l'istesso Cromwel e Cristina regina di

solamente i teoremi del diritto di natura e

Svezia è permesso ai contraenti libero il commercio con i nemici dell'uno e dell'altro eccettuato il *devehere* le merci suddette: art. 2 " *Cautum* " *tantummodo sit interim nullas merces contra-* " *bandae vocatas ad hostes alterius* DEVEHENDAS " *esse, sine periculo, si ab altero foederatorum* " *deprehendantur, quod predae cedant sine spe* " *restitutionis.* „ L'istesso si fissa nel trattato di Parigi del 10 maggio 1655 tra Luigi XIV e le città anseatiche all'articolo III, e in quello di Westminster tra la Francia e l'Inghilterra 3 novembre detto all'art. 22 " *Neve populus aut subditi alteru-* " *trius bona vetita et prohibita in ea regna, do-* " *minia vel territoria* IMPORTENT *quae inimici-* " *tias vel hostilitates exercent.*„

" *Advehere*, e non vendere, è vietato nel trattato di Londra tra Inghilterra e Svezia 11 aprile 1656 che fu stipulato in dichiarazione di quello del 1654 all'art. 11. Il *trasporto* e non la vendita è proibita nel trattato dei Pirenei 17 novembre 1659 all'art. 11, che comincia " *Ce transport, etc.* „

" Merci sottoposte alla preda son chiamate quelle che *suppenditandae* DEVEHUNTUR *ad alterius hostem* nel trattato di alleanza e di amicizia tra Carlo II re d'Inghilterra e Carlo XI re di Svezia 21 dicembre 1661, e in quello di Parigi tra la Francia e le Provincie Unite del 27 aprile 1662 si stipula piena libertà di commercio e si eccettua non la vendita, ma il trasporto semplice delle merci vietate: art. 28 " *Ce transport s'étendra à toutes sortes des mar-* " *chandises à l'exception de celle de contrebande.*„ Il trattato di Stockolm tra Svezia e Inghilterra del dì 16 febbraio 1666 proibisce di trasportare e non di vendere le merci di contrabbando all'art. 2: " *ne pourront pas être* AMENÈS *à l'en-* " *nemi de l'autre partie*„: e in quello del 1667 31 luglio tra Inghilterra ed Olanda volendosi fis-

delle genti, non crediamo opportuno enu-

---

sare quali siano le merci di contrabbando e quali no, i contraenti si spiegano con le seguenti parole: " *Ne tamen interea in suspenso haereant et* " *subditi, incerti quas mercimonii species in for-* " *mam bellici apparatus vel suppetiarum aut* " *sub titulo et praetextu commerciorum hosti* " *partis alterutrius* SUBVEHERE *aut suppeditare aut* " *licitum aut vetitum sit etc.* ,, nè mai si trova fatta menzione di vendere.

" Nel trattato di Stockolm 29 novembre 1675 tra Svezia e le Provincie Unite art. 11 è vietato *importare*. Nella dichiarazione di guerra degli stati delle Provincie Unite contro la Francia e loro manifesto per la navigazione e commercio 9 marzo 1669 vi si ammoniscono gli amici, alleati e neutrali a non intraprendere " DE TRANSPORTER *aucune* " *marchandise de contrebande pour les* CONDUIRE " *dans aucune des Havres, villes et places de* " *France ou autre etats de l'obèissance du dit* " *roy, étant dans l'intention de reputer pour* " *bonne prise et confisquées les susdites marchan-* " *dises.* ,,

" Nel trattato di Nimega tra la Francia e le Provincie Unite 24 settembre 1678 art. 14 si trova la medesima regola " CE TRANSPORT *et ce trafic* " *s'étendra à toute sorte de marchandises, à* " *l'exception de celles de contrebande.* ,, L'istessa regola si fissa nel trattato di Copenhaguen 15 giugno 1701 art. 12 " ILS NE PORTERONT *à* " *ses ennemis aucunes marchandises de contre-* " *bande, et ainisi viceversa.* ,,

" L'art. 13 del famoso trattato di Parigi tra la Francia e le città anseatiche sopra la navigazione, e il commercio del dì 28 settembre 1716, che è servito poi di esemplare a tutti gli altri che sono stati tipulati dopo tra la Francia medesima e le altre potenze navigatrici e commercianti d'Europa

merare ed indicare tutte le merci proibite;

---

stabilisce quanto segue " *Les vaisseaux de Sa Ma-*
" *jesté etc. ne pourront arrêter les navires des*
" *dites villes anseatiques, si ce n'est qu'ils fus-*
" *sent chargés de marchandises de contrebande*
" *pour les* PORTER *aux pays et places des en-*
" *nemis.* „

" Nell'art. 6 del trattato di commercio tra Carlo VI imperatore e Filippo V re di Spagna del dì 1 maggio 1725 non si confiscano altre merci che quelle trovate a bordo di vascelli neutrali e destinate per i nemici

" E nell'art. 2 del trattato di commercio e di navigazione tra la Russia e l'Inghilterra segnato a Pietroburgo 2 dicembre 1734 è convenuto *Que le*
" *sujets de l'une et de l'autre partie pourront*
" *commercer dans tous les etats qui pourront*
" *être en inimitié avec une des parties, porvu*
" *qu'il ne* PORTENT *point munition de guerre à*
" *l'ennemi.* „

L'Inghilterra avea stipulato con la Spagna sino dal 13 maggio 1667 un trattato di pace, navigazione e commercio, nell'art. 13 del quale fu convenuto che il commercio fosse libero anche in tempo di guerra e coi nemici dell'una e dell'altra parte, in modo che i bastimenti non si potessero arrestare o inquietare altrimenti se non nel caso
" *que les dits navires ne soient pas destinés pour*
" *y* PORTER *des marchandises de contrebande.* „
Questo trattato fu confermato in pieno in quello stipulato tra queste due potenze a Madrid nel dì 13 giugno 1721. Così il trattato di Nimega tra la Francia e le Provincie Unite del 1678 riportato poco avanti fu quasi copiato parola per parola in quello di Versailles del 21 dicembre del 1739: ed all'art. 15 si proibì semplicemente il *trasporto* delle merci di contrabbando.

" Sino nelle dichiarazioni di guerra, vale a dire

le quali però facilmente riuscirà di cono•

---

nel tempo in cui l'ira è più calda ed in cui si vorrebbe che tutti sposassero i nostri interessi non v'è stata nazione a cui la potenza e la fortuna abbia inspirato l'audacia di vietare ai neutrali la vendita imparziale delle loro merci di qualunque genere nel loro territorio a qualunque venisse a provedersene, ma si sono contentate di minacciare la confisca delle merci di contrabbando solamente nel caso di *trasporto*. Noi ne abbiamo portato disopra un esempio; ma ve ne sono dei più recenti Ecco le parole della dichiarazione di guerra della Gran Brettagna contro la Spagna del dì 30 ottobre 1739: " *Nous* " *avertissons toutes personnes, de quelque nation* " *qu'elle soient, de ne* TRANSPORTER *soldats, ar-* " *mes etc. et autres effects de contrebande dans* " *les pays du dit roi d'Espagne etc.* ,, ed ecco quelle della dichiarazione di guerra della Gran Brettagna contro la Francia del dì 9 aprile 1744 " *Or-* " *donnons à tous nos propres sujets et avertis-* " *sons toutes personnes. de quelque nation que ce* " *soit, de ne* CONDUIRE *ni* TRANSPORTER *aucune* " *troupes, poudre etc. dans aucun des territoirs* " *du roi de France; declarant que tous vais-* " *seaux et bâtimens qui sont trouvés* CONDUISANT ET " TRANSPORTANT *marchandises de contreband etc.* " *seront declarés de bonne prise.* ,,

" I trattati mentovati disopra, nei quali i diritti dei belligeranti e le obbligazioni dei neutrali sono state dedotte in contratto, sono serviti di esemplare a quelli che sono stati stipulati dopo sino ai nostri tempi; e l'istessa imperatrice delle Russie nell' ultime sue convenzioni relative al commercio e alla navigazione dei popoli neutrali in tempo di guerra stipulate con la Danimarca, l'Olanda, l'Imperatore, il re di Prussia, il Portogallo ec. ha richiamato i trattati antichi e non ha fatto la minima mutazione sopra l'articolo di cui presentemente si tratta, quan-

scere a chi avrà ben compresa la sovra-

---

tunque abbia tentato generosamente di decidere un punto controverso tra i belligeranti e i neutrali, sopra cui le nazioni d'Europa hanno variata opinione secondo i tempi, e di cui parleremo a suo luogo.

" L'opinione adunque da me sostenuta, anzichè esser nuova e contraria allo spirito e alle parole di ogni trattato, come asserisce il *Galiani*, è vecchia quanto la ragione umana, la quale benchè capace qualche volta di oscurarsi, pure è restata su questo articolo sempre lucente e chiara, ed è di più tanto coerente alle parole e allo spirito dei pubblici trattati che non avvene un solo in cui la vendita imparziale di qualunque merce anche inserviente agli usi della guerra sia stata vietata ai neutrali nei loro rispettivi territorj, qualunque ne fosse il compratore.

" Dice di più il *Galiani* che questa opinione è contraria alla *pratica universale*, ed ancor questa è un'asserzione gratuita, poichè sarà difficile che egli trovi che, accesa la guerra per esempio fra la Francia e l'Inghilterra, i Danesi, gli Olandesi, i Russi, gli Spagnuoli, gl'Italiani o qualunque altra potenza che abbia porti sul mare e si sia dichiarata o tacitamente o espressamente neutrale, abbia mai proibita la vendita delle sue munizioni da guerra nel suo territorio a chiunque si fosse presentato a comprarle. Nè si può addurre per pratica universale qualche provedimento prudenziale preso da qualche stato, che, per non dar pretesto ad un nemico prepotente e vicino di venirgli contro a mano armata, ha proibito ai suoi sudditi di vendere ai belligeranti munizioni da guerra. La *pratica universale* è il risultato della frequenza degli atti della maggior parte; e questi bisognerebbe che provasse chi l'asserisce: ma nel nostro caso è affatto impossibile. Talora è piaciuto a qualche so-

esposta natura della neutralità. Violata la

---

vrano il sacrificare i suoi diritti alla sua presente utilità ed il preferire le regole della prudenza pubblica alla pubblica giustizia: talora il timore d' un pericolo e l'eccesso della potenza di una nazione che va in traccia d' ogni pretesto per invadere uno stato privo di pubblica forza gli avrà insinuato la cautela di non vendere ad alcuno munizioni da guerra per non attirarsi addosso un disastro peggiore assai del piccolo male che deriva dalla sospensione di una parte di commercio: ma per asserire che il non vendere le armi ai belligeranti è una pratica universale, bisogna provare che tutte le nazioni d'Europa hanno fatto e fanno il contrario, e non portar l'esempio di poche che indotte dalla necessità delle circostanze hanno volontariamente sospeso in tempo di guerra questo commercio.

" Del resto prendendo lo stato ultimo della guerra per le colonie d'America, tra i sovrani italiani non vi fu che la serenissima repubblica di Venezia che proibisse assolutamente ogni contrattazione di merci di contrabbando nel suo territorio con la sua dichiarazione di neutralità 9 settembre 1779 art. 4: alcuni altri proibirono solamente la fabbricazione e la vendita di legni corsari, ed armati in guerra, di che parleremo espressamente a suo luogo, ed il trasporto ai nemici delle altre merci di contrabbando, Napoli con editto del 19 settembre 1778, art. 2 e 3. Genova altro non proibì che l'armare in corso nel suo territorio con la sua dichiarazione del dì primo luglio 1779, Savoja, Trieste e Ragusi non fecero espressamente dichiarazione alcuna; ed il solo reale arciduca granduca di Toscana confermò l'antichissima pratica del porto di Livorno, permettendo la vendita imparziale di qualunque merce a qualunque persona e per qualunque fine, pratica fondata sull'immutabil diritto delle nazioni. Ecco le parole della sua dichiarazione di neutralità del dì

neutralità in quanto ai commerci, quai di-

---

primo agosto 1778, art. 16 " *La contrattazione e*
" *caricazione d'armi, polveri e munizioni da*
" *guerra o da bocca sarà sempre permessa a*
" *chiunque e sopra qualsivoglia bastimento nel*
" *porto franco di Livorno, ove è stato e deve*
" *esser sempre libero il traffico di simili generi*
" *considerati come mercanzia, ancorchè i mede-*
" *simi potessero servire per rinforzo di bastimenti*
" *già armati in guerra o in corso. E solamente*
" *le navi mercantili non potranno rinforzarsi*
" *d'artiglieria se non sotto idonea cauzione di*
" *non molestare alcuno nel viaggio che intra-*
" *prendono, come sopra abbiamo ordinato.* „

" In fatti la vendita imparziale di qualunque merce in tempo di guerra è stata sempre costante in Toscana anche avanti la citata dichiarazione del primo agosto 1778, e questa massima di ragione delle genti è stata sostenuta dal governo di questo paese con quel coraggio che inspira agli uomini la persuasione della ragione e della giustizia anche nelle occasioni più critiche e più pericolose; tra le quali merita di esser mentovata quella del tempo in cui Livorno era presidiato dalle truppe spagnuole venute per assicurare la successione del granducato all' Infante D. Carlo, ora monarca delle Spagne e dell'Indie: in questo tempo stesso la solita libera contrattazione fu sostenuta, e praticata costantemente quantunque il comandante delle medesime truppe reclamasse più volte e *pretendesse d'impedirla almeno quanto ai nemici del suo re.* Ciò si deduce dai documenti esistenti nell' archivio del governo di Livorno, come da un pratico, dotto ed intelligente ministro di esso sono stato assicurato.

" Io ho notato volentieri l'antichità della pratica di Toscana intorno alla vendita imparziale delle merci di contrabbando, perchè pare che il *Galiani* creda che i riguardi dovuti alla massima adottata

ritti abbiano le nazioni belligeranti verso i popoli neutrali ne cadrà di dirlo altrove (1).

---

da S. A. R. nella citata dichiarazione di neutralità e non la mia intima persuasione mi abbia fatto sostenere la mia che egli chiama *nuova opinione*.

" *Il Lampredi* (dice egli) *dalla chiarezza ed acutezza del di cui ingegno* (io debbo alla sua amicizia queste cortesi espressioni) *avrebbe potuta esser ben decisa la quistione, l'evitò e la sfuggì forse per riguardi umani, saggi e prudenti in quell'anno in cui pubblicò l'opera sua*.

" Il fatto distrugge questa sua congettura. La massima era adottata dal governo e praticata da lungo tempo avanti la detta dichiarazione, ed io insegnava questa dottrina a Pisa molti anni avanti che il mio corso di diritto pubblico fosse stampato; ma o sia antica o moderna la massima di Toscana intorno all'articolo di neutralità di cui si tratta, la lode ch' egli mi dà di essere stato saggio e prudente e di aver dissimulato il vero per riguardi umani non mi conviene sì riguardo al mio proprio carattere, sì riguardo al governo di Toscana, ove la discussione del vero è stata ed è tuttora liberamente permessa. (*Lampr. Del commerc.* § 5, 6, 7 e 8) *Trad.*

(1) Quali siano queste merci di contrabbando si potrà comprendere dal seguente capitolo del nostro autore nell'opera accennata.

" Se è vero, come abbiamo disopra osservato, che lo stato esterno politico e morale di un popolo pacifico non si muta per guerra che sopravvenga tra due nazioni, che non solo la vendita imparziale di qualunque merce nel proprio territorio, ma anche il trasporto di essa per il vasto e libero mare a qualunque nazione ed anche ai popoli tra loro nemici è naturalmente permessa, e che qualunque limitazione all'indipendenza e libertà dei commerci è dovuta alle tacite o espresse convenzioni e non

§ 10. *Chi si dica nemico e quali si chiamino cose nemiche.*

I popoli che fanno tra loro guerra si dicono nemici (*). Siccome poi il popolo è

al gius primitivo delle genti, ne viene che non dalla ragione naturale, ma dalla libera volontà delle nazioni si deve dedurre quali e quante siano le merci di contrabbando.

« Pure esaminando lo spirito dei trattati che hanno dato luogo al gius convenzionale d'Europa intorno al commercio dei neutrali, pare che nella collisione dei diritti del neutrale e del belligerante e nell'esercizio di essi col minimo danno delle rispettive parti, senza alterare la libertà generale del commercio, si sia convenuto generalmente che merci proibite s'intendano quelle che direttamente ed immediatamente servono all' uso di quella parte armata della nazione che si chiama milizia e che si trova attualmente con l'armi alla mano ed in quel violento contrasto di offesa e di difesa che si chiama guerra. In questo caso è stato convenuto generalmente che il belligerante possa andar sopra alle navi che portano queste merci al nemico e a confiscarle insieme con la nave o confiscarle sole o arrestarle e tenerle in deposito, come più è sembrato conveniente ai contraenti e che il sovrano di cui quelle navi inalberavano il paviglione dovesse tolerare in pace la violenza e non proteggere nè difendere i naviganti suoi sudditi.

« Pare ad un tratto che in questa generale convenzione vi sia un non so che di naturale giustizia:

(*) Nel diritto romano dicevansi nemici quelli contro cui il popolo romano aveva pubblicamente decretata la guerra. *L.* 24, *ff. de capt. et postlim.*

una persona morale formata da individui, quando la guerra sia intimata e denunciata

---

perocchè la necessità della naturale difesa ed il diritto che il belligerante ha d'impedire che s'aumentino e si conservino le forze del suo nemico pare che gli dia l'altro d'attaccare la libertà e la proprietà altrui, che fuori della necessità egli sarebbe obbligato a rispettare. Ma se si riflette che secondo la pratica universale egli non solamente impedisce il trasporto del contrabbando al nemico ma lo fa suo e confisca la nave e preda anche le merci libere e la nave ove sono, se queste siano dirette a piazze bloccate, assediate o investite, senza obbligo alcuno di restituzione o di risarcimento di danni, bisognerà concludere che tali diritti non gli possono competere se non perchè le altre nazioni hanno convenuto liberamente di accordarglieli; giacchè i diritti della necessità non giungono sino al segno di toglier la roba altrui e farla propria senza obbligo di restituzione. Ma di ciò parleremo a lungo altrove.

« Essendo adunque tutta questa materia delle merci di contrabbando dipendente dalle reciproche convenzioni o tacite o espresse dei popoli d'Europa, non è possibile di fissare, come dicono le scuole, *a priori*, la caratteristica di esse, ma bisogna rimettersene al gius convenzionale e volontario delle genti, per cui si può stabilire qual è la pratica e massima corrente nel tempo in cui uno scrive, senza però stabilire o decidere qual sarà o qual dovrà essere in futuro.

« Or pare che, dopo molte variazioni, questo gius volontario delle genti abbia generalmente fissato un principio sicuro che formi la caratteristica delle merci di contrabbando, e che tali debbano riguardarsi solamente quelle che sono formate, ridotte e specificate in modo che non ad altro possono servire immediatamente e direttamente che

dal sommo imperante o sia dal reggitore della società, s'intende sia intimata da tutta

---

agli usi della guerra e all'arte dell'offesa e difesa pubblica tanto per mare che per terra.

" In fatti queste merci così definite sono state fino dai tempi più antichi e con pochissima varietà riguardate nei pubblici trattati come merci di contrabbando e però sottoposte a confisca.

" Ma questa uniformità non s'incontra, avuto riguardo a quelle materie o naturali o artificiali che tali quali sono non servono direttamente agli usi della guerra, ma possono bensì con l'arte e l'industria ridursi: tali sono per esempio il nitro, lo solfo, il ferro, il piombo, il rame, la canapa, la tela da vele, la pece, il catrame, il legname da costruzione, gli alberi da nave e cose simili ed anche la vettovaglia e il danaro, che sempre è stato riguardato come il nervo della guerra. Infatti nel 1604 e nel 1630 si trova proibito ed il danaro e la vettovaglia. Nel trattato di marina fra Filippo IV re di Spagna e le Provincie Unite si fa menzione del salnitro, come di merce proibita. Seguita a regnare la medesima massima; e nel 1654 si numerano tra le merci di contrabbando " *pecuniae aut* " *commeatus seu victualia.* "

" Un anno dopo muta sentimento il ministero di Francia, e nel trattato di Parigi del 10 maggio 1655 con le città anseatiche si stipula che il grano e le vettavaglie non saranno riguardate più come merci vietate. Questa nuova massima fu confermata nel famoso trattato dei Pirenei del 17 novembre 1659, e da questo tempo in poi la Francia non l'ha più mutata. Due anni dopo bensì la cangiarono i due re d'Inghilterra e di Svezia, e quanto a loro il danaro e le vettovaglie tornarono ad esser merci vietate. Ma non passarono molti anni che anche questi due re adottarono le massime della Francia; poichè ambedue facendo un trattato di navigazione

la nazione; giacchè legittimamente si presume che la volontà del sommo imperante

---

e commercio con le Provincie Unite, l'uno nel 1674 e l'altro l'anno dopo, tolsero dal numero delle merci di contrabbando non solamente le vettovaglie e il danaro, ma di più i metalli di qualunque genere greggi, canapa, lino, pece, funi, vele, ancore, alberi da nave, tavole, travi ed ogni altro albero atto a costruire o risarcire le navi. Questo medesimo spirito di moderazione presedè a tutti gli altri trattati di commercio; e Luigi XIV lo estese anche di più ed, oltre alle merci sopraddette dichiarate libere, stipulò con Anna regina d' Inghilterra non doversi reputare merci di contrabbando ogni genere di tele e legnami atti a fabbricare, risarcire ed attrezzare le navi, come sarebbero *cotone*, *canapa*, *lino*, *pece catrame*, *cordaggi*, *canapi*, *vele*, *tele proprie a far vele*, *ancore e parti di ancore*, *alberi di nave*, *tavole*, *correnti*, *travi d' ogni sorta d'albero ec.* Ma dodici anni dopo, vale a dire nel 1725, Filippo V re di Spagna e Carlo VI imperatore convennero che si tornasse a riguardare come merci proibite il *salnitro*, *il legname da costruzione*, *le vele*, *la pece*, *il catrame e cordame*. Anteriormente il salnitro era stato posto tra le merci di contrabbando anche dalla Francia e specialmente nel trattato di commercio del 28 settembre 1716 tra essa e le città anseatiche. . .

" Nei trattati vicini ai nostri tempi la moderazione e l'equità ha fatto maggiori progressi, e quasi tutta l'Europa è d' accordo sul principio posto di sopra, se si eccettui il salnitro e lo zolfo. E tanto è ciò vero che la Francia, che è stata la prima ad introdurre le massime più coerenti allo spirito di danneggiare il meno che era possibile il libero commercio dei neutrali, ha stabilito quasi nei medesimi termini il detto principio ed ha fissato con chiarezza qual è il carattere di quelle merci che non

sia pur quella del popolo; e quindi tutti i sudditi di colui che move guerra si tengono

---

sono nè possono reputarsi di contrabbando, dichiarando che " *matieres quelconques qui n'ont pas " la forme d'un istrument préparé pour la guerre " par terre, comme par mer ne sont pas reputées " de contrebande.* ,,

" Ma contuttociò per una bizzarria appena intelligibile all'art. 24 di questo stesso trattato si vede notato tra le merci di contrabbando anche il salnitro, ed il salnitro e lo zolfo nei trattati stipulati dopo questo tempo e particolarmente in quello di neutralità armata concluso ultimamente con la Russia. È facile il vedere che il salnitro non ha la forma di uno strumento preparato per la guerra e che per conseguenza non ha la caratteristica fissata per conoscere le merci di contrabbando.

" Siccome questo principio addottato dalla Francia è, come io avvertiva, il più coerente alla natural giustizia, la quale insegna a servirsi dei diritti della necessità col minimo danno degli altri e ad esercitarli col minimo attacco della libertà, proprietà ed indipendenza degli uomini; e siccome le più culte e illuminate nazioni vi si sono quasi totalmente uniformate, restringendo per quanto era possibile il numero delle merci di contrabbando, mi pare che si dovrebbe oggimai togliere dal numero anche lo zolfo e il salnitro. Tanto più che è una specie di contraddizione che s'incontra in tutti i trattati pubblici fatti in questi ultimi tempi, il veder permesso il trasporto d'ogni genere atto a fabbricare e risarcire le navi da guerra e particolarmente il ferro ed il rame, senza i quali non si forma nè artiglieria nè arme da offesa o da difesa, e vedere dall'altra parte proibito il salnitro e lo zolfo, senza i quali ingredienti non si forma la polvere. Subitochè si verifica che il salnitro e lo zolfo nel suo stato naturale non è strumento nè materia che possa ser-

come nemici dai sudditi di colui al quale essa fu intimata e viceversa, avuto niun riguardo nè ad età nè a sesso nè a condizioni. Nè importa che siano fra i confini ostili o dimorino in un territorio altrui o di nessuno; basta che appartengano alla città e siano sudditi del guerreggiante, perchè si abbiano a tenere per nemici. Gli uni però differiscono dagli altri: imperciocchè si esercitano i diritti della guerra contro coloro che dimorano nel territorio nemico o di nessuno; ma la legge delle genti impone

---

vire immediatamente alla guerra, non esce dalla categoria di merce libera o almeno dell' istesso genere del ferro, del rame, del piombo, delle ancore, delle vele e dei legni da costruzione. E quando fosse vera l'osservazione d'alcuni che il maggior uso che si fa del salnitro e dello zolfo sia per la fabbricazione della polvere, di che, almeno quanto allo zolfo, si potrebbe dubitare, contuttociò subito che non è per sè stessa immediatamente munizione da guerra, converrebbe all'equità e moderazione delle civili nazioni europee il toglier l'uno e l'altro dal catalogo delle merci di contrabbando, le quali si ridurrebbero con principio uniforme alle sole materie preparate, specificate e ridotte a munizioni o strumenti da guerra terrestre o marittima.

" L'illustre ed intelligente ministero di Francia che ha avuto la gloria di ridurre ai principj della possibile moderazione questa delicata ed intrigata materia, dovrebbe compire quest'opera gloriosa, dandone l'esempio nel primo trattato di navigazione e di commercio con un popolo amico, sicuro che sarebbe dall'altre colte nazioni seguitato. (*Lampr. del Commerc.* § 9.) *Trad.*

che sieno inviolabili coloro che, intimata la guerra, si ritrovano in un pacifico o proprio territorio: mentre gli uni sono protetti da colui che impera nel luogo e contro il cui territorio è illecita la forza ostile, gli altri sono difesi dalla fede dell'imperante data con tacito consenso. Imperocchè appena sostenne che dimorino nel proprio territorio i forestieri e divengano quasi temporali cittadini, colui al pubblico impero del quale per certo tempo ubbidiscono li difende dall'ingiurie esterne ed interne finchè dimorano nei confini del territorio (1).

---

(1) Vedi il nostro Diritto *P.* 3, *cap* 6, § 2. È adunque affatto ingiusta la *L.* 12, *pr. ff. de captiv. et postlim. revers.*, la quale presenta il costume dei Romani. *Verum in pace qui pervenerunt ad alteros, si bellum subito exarsisset, eorum servi efficiuntur apud quos jam hostes suo facto* (o come altri leggono *fato*) *deprehendentur*. Per la qual cosa sembra che si allontanasse dal diritto delle genti Luigi XIII re di Francia nell'anno 1625, il quale preso da subito sdegno contro la repubblica genovese e per vendicare l'ingiuria fatta a Claudio Marino suo legato presso il re di Savoja, impose che si mettessero in prigione tutti i Genovesi che si ritrovavano nel regno di Francia e si prendessero tutti i loro beni in luogo di pegno. Vedi Vicq. *Mém. touch. les ambassad, pag.* 597. *edit.* 1677. Vedi de Real. *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 3, *n.* 8, *pag.* 406. Per la qual cosa si convenne fra molte nazioni intorno al tempo che vuol essere conceduto ai forestieri onde escano dai confini nemici, mentre dipendendo tal dilazione dall'arbitrio del

Intimata la guerra adunque, se ciò sembri giovare alla pubblica salute, si debbono avvertire i forestieri sudditi del nemico che fra certo tempo escano dai confini del territorio, data loro facoltà di altrove trasportare le cose proprie.

Passato il tempo stabilito si tengono come nemici nel proprio suolo, fuorchè non sieno impediti da una forza maggiore, nel qual caso vuolsi loro concedere un'opportuna dilazione; imperciocchè è da barbaro ed inumano il trarre partito da un'altrui aventura.

Così sono nemici tutti coloro i quali quantunque non siano sudditi di colui che move la guerra, tuttavia a lui sono uniti ed in forza di una confederazione o antica o nuova gli prestano soccorso e siccome i socj s'aggiungono al belligerante: imperciocchè appena fu intimata ed annunciata la guerra al nemico, s'intende intimata anche a tutti i confederati i quali contrassero col fatto società bellica o in qualunque modo porsero ajuto al nemico per pubblico decreto;

---

concedente è ad alcuni sembrato essere più sicura cosa che si pattuisse intorno al tempo dello spazio. Ciò fu fatto tra i Francesi e gli Spagnuoli pel trattato di pace dell'11 aprile 1713, art. 18; tra i Francesi e il Belgio confederato nel trattato dell'8 aprile 1713; tra gli Spagnuoli e il Belgio medesimo nel trattato d'Utrect nel 26 giugno 1714.

giacchè abbiamo altrove detto che non si possono imputare alla società le azioni dei privati (1).

---

(1) Si potrebbe però dubitare se quei popoli i quali ebbero a costume di dare al soldo d'un popolo amico le loro truppe si debbano tenere quai nemici, come una volta i Gesati, gli Etoli, i Sarmati; e ai nostri tempi gli Slavi, gli Svizzeri ed alcuni popoli della Germania. Io son di parere non doversi tenere per nemica quella gente la quale quantunque per pubblico decreto ciò permetta in tempo di pace, si astiene però di fornir milizie ove insorga la guerra; imperciocchè essendo a ciaschedune fatto arbitrio di alienare, vendere o in qualunque altro modo in altri trasferire l'opera propria, che può essere fra le proprie cose annoverata, non iscorgo perchè la repubblica non possa permettere ai suoi sudditi di prestare ad un popolo vicino l'opera loro per certo tempo e trarne un militare stipendio, specialmente se siano a ciò costretti onde sostenere la vita. Se accada poi che sorga guerra e i soldati stipendiarj in forza della contratta obbligazione portino contro le armi, ciò non vuol essere imputato al popolo il quale concesse il servizio militare ad un altro principe; nè penso si debba opporre che essi per tal modo aumentano le forze del popolo guerreggiante, giacchè si aumentano anche coloro che, concedendolo il principe, sono scelti nel tuo territorio ond' essere arrolati nelle estere milizie in tempo di pace, e niuno però havvi che asserisca aver io diritto di guerra contro quel principe il quale sostenne che da estere nazioni fossero in tempo di pace nel suo territorio coscritti dei soldati. De Real *Dr. des gens cap.* 2, *sect.* 2, *n.* 18 sostiene il contrario con argomenti però che sembrano assai deboli onde stabilire la sua opinione. Del resto non si possono tener per nemici dall'altra

Le cose ostili poi sono quelle che appartengono ai nemici o sono sotto il loro dominio, in qualunque luogo sieno poste; imperciocchè si dicono nemiche non perchè si ritrovano nei confini dei nemici, ma perchè il loro dominio appartiene ad essi.

Per la qual cosa se nel territorio nemico si trovano cose mobili appartenenti ai sudditi di un popolo pacifico non si tengono come ostili (1): le immobili poi, o sia i po-

---

parte coloro, che, nata guerra, forniscono soccorsi, se ciò pattuirono con pubblica convenzione, siccome fu fatto tra i Francesi e gli Spagnuoli per pubblico trattato all'art. 5, il cui esempio venne dappoi dagli altri imitato.

(1) Avendo il nostro autore trattato pur questo argomento nell'opera sua più volte citata, *Del Commercio dei popoli neutrali* ho stimato convenevole il riportare l'intero paragrafo ove sviluppa tale questione.

« Abbiamo osservato già che la preda legittima non riguarda che la roba del nemico trovata o nel proprio territorio del belligerante o in quello del nemico o in luogo esente dalla giurisdizione di chicchessia, come è il vasto ed ineccupabile mare. Sulla roba degli amici guerreggianti non hanno diritto alcuno, in qualunque luogo si trovi ed anche in territorio nemico. Io parlo delle cose mobili; poichè degl'immobili o dei poderi rustici ed urbani, coi loro necessarj annessi, quantunque mobili, posseduti da sudditi neutrali in territorio nemico, vi sono altre regole da osservare che non appartengono alla presente discussione. Se adunque si prenda per assalto una piazza marittima, un porto, una spiaggia e vi si trovino ancorate navi di neu-

deri urbani e rustici posti nel territorio nemico e appartenenti a pacifici stranieri

---

trali con il loro rispettivo carico, tutto deve esser salvo ed intatto, eccettuato il caso di merci di contrabbbando e bene inteso che i padroni di esse non abbiano prese le armi e servito volontariamente il nemico; perocchè allora son riguardati come socj ed alleati del nemico medesimo.

" Fuori di questi due casi non si potrebbe trovar ragione alcuna che rendesse legittima la preda della roba degli amici, benchè trovata nel territorio nemico; nel quale avendo i neutrali diritto di commerciare e di dimorare imparzialmente e senza prender parte alcuna nella guerra, se vi portano e vi depositano ancora le loro merci, non fanno ingiuria ad alcuno.

" Molto più salve e libere devono reputarsi le merci dei neutrali trovate a bordo dei bastimenti nemici che non sono nemmeno territorio della parte belligerante; e sarebbe cosa affatto assurda l'asserire che perchè l'altra parte ha diritto di predare i beni dei nemici, potesse egualmente predare quei degli amici perchè si trovano a caso mescolati con essi, come se il contatto della roba nemica avesse loro attaccato il contagio o avesse fatta loro mutar natura.

" Fu sentita la giustizia di questa regola di ragione pubblica nei buoni antichi tempi, nei quali la lealtà e la buona fede avea forse maggior impero sulla mente e sul cuore degli uomini che non ha ai giorni nostri, nei quali l'interesse personale e l'avidità del guadagno ha assottigliato lo spirito e reso ottuso il sentimento del giusto. Ma non durò questa massima, ed è passato oggimai in pratica costante tra le nazioni d'Europa, che, confiscata la nave appartenente ai nemici, s'intenda confiscato il suo carico, quantunque o tutto o parte di esso appartenga a popoli neutrali ed amici.

sono annoverate fra le cose nemiche; conciossiachè lo straniero siccome possessore è suddito del nemico, non avendovi nessuna parte del territorio la quale si sottragga al pubblico dominio ed all'impero della nazione, chiunque ne sia il privato possessore, e quindi i fondi distribuiti fra i privati e componenti il territorio della nazione si tengono come i beni di essa stessa senza avere alcun riguardo al possessore.

Pertanto se faccia guerra contro la mia nazione un popolo nel territorio del quale io possedessi qualche podere, non lo occuperà come cosa nemica; mentre s'intende che mi riponesse fra il numero dei citta-

---

" Non vi è ragione alcuna che giustifichi questo abuso; e forse le nazioni hanno convenuto di tolerarlo vicendevolmente per evitare il caso che i nemici si servissero del nome dei neutrali loro segreti amici all'effetto di sottrare le loro merci alla preda, lo che sarebbe stato e sarebbe facilissimo subito che si ammettesse che la roba caricata per conto dei neutrali e di loro proprietà non si potesse predare anche trovata sopra i bastimenti nemici. Non havvi alcun dubbio che il diritto convenzionale e privato non deroghi al diritto pubblico delle genti; ma dove questa deroga non è stata fatta per ispecial convenzione delle parti, resta sempre in vigore la legge primitiva che darebbe diritto al neutrale di farsi restituire la preda della roba sua trovata a bordo di un bastimento nemico subitochè ne potesse provare con evidenza la proprietà. (§ 11.) *Trad.*

dini in quanto al diritto di proprietà e possesso; poichè dove permise che un forestiere si procacciasse nel suo territorio un diritto, si presume che il volesse mantenere intatto e sicuro, quantunque però in quanto a tutti gli altri effetti di guerra meritamente debba essere tenuto come nemico.

Ma sebbene non si possano tenere come cose nemiche i beni mobili che si trovano nel territorio nemico e che appartengono a pacifici forestieri, tuttavia si presuppongono nemiche fino a tanto che evidentemente non appaia il contrario (1).

---

(1) Per lo che le cose ritrovate a bordo delle navi dei nemici si presumono nemiche fino a che non si comprovi il contrario. Loccen *de jur. marit. cap.* 4, § 11. Se però il nemico ha qualche diritto nelle cose altrui, come di pegno, di servitù, di ritenzione ec., dicesi diritto ostile e perciò occupabile. Vedi Groz. *lib. III, cap.* 6, § 5, 6, 26, il quale dice essere stati ammessi sovente a provare il contrario i pacifici forestieri in Olanda.

CAPO XIII.

Del diritto delle genti in guerra.

§ 1.

Ma già, stretta la spada, un inimico vola a distruzione dell'altro, e già con la forza armata si respinge la forza presente o imminente. In siffatto sconvolgimento di doveri che mai e quanto sarà permesso di fare contro i nemici? Per qual modo frenare in guerra l'armata forza, onde non abbia a oltrepassare i confini della giustizia? In vero è più facile stabilire ciò che è illecito di fare contro le cose e le persone dei nemici che non quello che è lecito. Conciossiachè se qui si vorranno richiamare alla mente quei principj che abbiamo già insegnati intorno alla difesa di sè stesso nello stato naturale e si vorranno applicare destramente ai popoli che con la forza vengono a guerra, le regole che abbiamo prescritte e dietro cui vuol essere diretta la necessaria ed incolpata difesa, poco in vero rimarrà in questo luogo da aggiungere. Tuttavia siccome la guerra pubblica, avuto riguardo a chi la fa, di gran lunga differisce dalla privata, esporrò i seguenti principj generali intorno a ciò che è permesso in guerra.

I. Essendo il diritto della guerra fra quelli di necessità e non potendosi avere altra giusta cagione di adoperare la forza e quindi di mover la guerra che o un'ingiuria già fatta o il pericolo di una imminente, la quale, ove non usi la forza, non ti riesca o di riparare o di evitare, ne consegue che ti è permesso adoperare col nemico la forza fino a tanto che è necessaria o per vendicare un'ingiuria già recata o per togliere il pericolo di una imminente.

II. E siccome fra le nazioni niuno è superiore, così non v'ha nessuno che legittimamente possa prescrivere il modo di adoperare la forza al belligerante, e perciò deve lasciarsi necessariamente al giudizio, all'opinione e coscienza del belligerante lo scegliere que' mezzi violenti che sono necessarj a conseguire il fine della guerra. Pertanto gli eccessi di difesa e di offesa quantunque illeciti per diritto interno di natura, si debbono però almeno esternamente tenere per giusti, non già perchè ciò siasi costituito per diritto volontario delle genti (1),

(1) Tale fu l'ipotesi di Grozio *lib. III, cap. 4, § 4,* come abbiamo più volte fatto osservare; mentre quell'uomo per altro chiarissimo ed eruditissimo, riguardando alle regole della privata giustizia nè sapendole adattare alle genti fra di loro nelle varie condizioni della vita, ricorse al mutuo con-

ma perchè quella legge naturale che dà ad un uomo libero il diritto di ribattere con la forza un' altrui ingiuria od anche il pericolo, è mestieri che conceda al giudizio di lui lo stabilire la quantità della difesa o dell'offesa.

III. Tutto ciò però che vien fatto in guerra a danno di entrambi, oltre la necessità della difesa, è illecito; giacchè la sola necessità giustifica la forza ostile. Posti questi principj, è facile indicare ciò che non è permesso contro il nemico nelle generali cagioni di guerra.

§ 2. *Del diritto contro i sudditi del nemico.*

Non essendo lecita forza alcuna se non per necessità di difesa, se vi sono alcuni fra i sudditi del nemico i quali o non possono o non vogliono opporsi a te che o vendichi o cerchi conseguire il tuo diritto, è illecita con-

senso dei popoli; il che però nè si appoggia alla retta ragione nè per alcun modo si può dedurre dalla storia del genere umano. Una è in vero la legge naturale, la quale regge tanto la privata che la pubblica giustizia; ma però, cangiata la sostanza dell'oggetto e del soggetto, si cambia anche il dovere e la stessa legge che prescrisse la regola generale di operare, impone anche l'eccezione; il che abbiamo avvertito allorchè ne occorse di favellare intorno al diritto di necessità e la guerra poi si riferisce ai diritti di necessità.

tro di essi ogni forza, perchè non è necessaria (1). Pertanto è atroce ed inumano l'uccidere i vecchi, le donne, i fanciulli, i supplicanti, i prigionieri e quelli che si diedero vinti; giacchè gli uni a cagion dell'età e del sesso non possono opporti resistenza, gli altri apertamente dichiarano di non voler più resistere quando, deposte le armi, si danno in tua balia e chiedono compassione. Dove adunque non è necessità di difesa ivi non può essere niun diritto sulla vita altrui; giacchè questo non è a niuno concesso se non nella collisione delle leggi e per diritto di necessità.

Obbiettano però alcuni che in quel modo che è lecito in guerra uccidere coloro che

(1) Col guerreggiare si crea pericolo è vero alle femmine e ai vecchi ed ai fanciulli, fuori del pensiero e dell'intenzione del belligerante, il quale per niun altro modo può far valere il proprio diritto; e perciò l'imminente pericolo che sovrasta all'innocente moltitudine deve essere piuttosto imputato alla mala ventura che all'inimico. Grozio però *lib. III, cap. 4, § 9, ec.* asserisce essere stato stabilito dal diritto volontario delle genti che sia lecito uccidere in guerra le femmine, i fanciulli, i vecchj ed anche i prigionieri, gli ostaggi e coloro che si diedero vinti; la qual licenza di offendere non da altrove egli deduce che dagli esempj dei popoli. Ma i filosofi ricercano non ciò che le genti hanno fatto, ma quello che avrebbero dovuto fare; ed è da poco senno e ridicolo prendere per legge di natura pochi esempj di crudeltà, di severità e d'atrocità.

attualmente portano l'armi e contro te che rivendichi un tuo diritto rivolgono una forza ingiusta, nello stesso modo è lecito ucciderli allorchè colla forza armata li hai ridotti a tale che loro malgrado depongono le armi e prigionieri vengono in tuo potere. Ma è falso esser lecito in guerra uccidere coloro la forza dei quali si può reprimere e ribattere con modo più mite: e perciò è anche falso potersi per diritto di natura uccidere i prigionieri ai quali sia chiaro che si poteva togliere la facoltà di nuocere e di resistere con la sola prigionia e la cui uccisione quindi non era voluta dalla necessità, pel qual titolo solo abbiam detto essere lecita. Per la qual cosa appena gl'inermi prigionieri caddero in tuo potere, cessa sull'istante il diritto di guerra, il quale trae origine dalla necessità di difesa. Nè ucciderai i prigionieri lecitamente per titolo di pena perchè furono tuoi nemici e perchè ti recarono danno; imperciocchè siccome la guerra si deve ritenere giusta da ambe le parti, coloro che o ti fanno forza o ribattono quella che tu movi loro, non commettono nè un delitto nè un'ingiuria per cui tu debba loro infliggere una pena od un danno. Il fine poi della guerra non è la totale distruzione dei nemici, ma il conseguimento del tuo diritto: per necessità di conse-

guirlo uccidi coloro che ti resistono; ma trafiggere quelli che non ti si oppongono è da barbaro ed ingiusto.

Che se poi i prigionieri si attentino di deludere la vigilanza del vincitore, o gli ordiscono contro qualche ostilità, non dubito che sia lecito il dar loro morte, se non rimane altra via di frenarli, non già perchè furono nemici, ma perchè lo sono ancora; contro i quali in certo modo torna a rivivere il diritto d'incolpata difesa tosto che i prigioni con indubitati indizi dimostrano l'animo loro preparato a nuocere. Onde adunque evitare i tumulti e le sedizioni dei prigionieri e affinchè il vincitore non abbia a sostener fatiche per custodirli, se il loro numero giunga a tanto che non si possono custodire senza trepidazione e timore e facilmente abbiano a disprezzare l'impero del vincitore, per non ridursi alla crudele necessità di ucciderli, prevalse fra i popoli d'Europa il lodevolissimo costume che si rimettano i prigionieri sotto condizione che, durante la guerra, non abbiano a prestare militar servigio. Non si ha per dubbio poi che debbasi religiosamente serbare la fede dai prigionieri tosto che ritornarono a' suoi (1),

(1) Vedi de Real. *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 7, § 9, *pag.* 516.

nello stesso modo che in genere diciamo doversi serbare tutte quelle cose che in guerra il nemico promette all'inimico, come innanzi insegneremo.

Sonovi pur alcuni che sostengono essere lecito uccidere i prigionieri se specialmente per soverchio furor di partito furono pertinaci nella resistenza o furono ricevuti nella resa senza niuna condizione. La qual cosa non v'ha nessuno che tosto non conosca essere lontanissima dal vero. Imperciocchè primamente è difficile indicare se furono pertinaci nel battersi e fecero resistenza più del convenevole; oltre che poi non meritano pena coloro che costantemente pugnarono, e perchè abbiamo più volte ripetuto che nello stato naturale non si danno pene propriamente dette e perchè presso tutte le genti si è sempre riputato degno piuttosto di lode che di supplizio l'acremente difendere le parti dalla natura assegnate o elette per onesta cagione. A ciò si aggiunga che, non essendo lecito trafiggere un uomo se non per collisione di leggi e per diritto di necessità, non si ha diritto alcuno di uccidere quelli che si sono resi, e cessa contro di essi per lo stesso atto dello arrendersi la necessità della difesa e per conseguenza il diritto della guerra.

In secondo luogo dall'essersi essi dati in

mano del vincitore senza condizioni e, deposte le armi, aver ricorso alla fede dei capitani, non ne segue che consentissero nella propria morte. Che anzi coloro che porgono vinte le mani al nemico pare che piuttosto pattuiscano di conservare la propria vita, ed è chiaro che il vincitore vi acconsente, mentre sospende la forza onde prenderli in proprio potere: coloro poi che ti scongiurano perchè non vengano impetuosamente sconfitti, e ricorrono alla tua fede per non essere uccisi, è assurdo ed inumano il credere che possano essere da te uccisi se inermi, supplichevoli e non più resistenti alla riparazione de' tuoi diritti li hai accolti sotto la tua fede.

In una parola quantunque tutti i sudditi che fanno guerra sieno nel numero dei nemici, non hai però che il diritto di uccidere coloro che con armata forza ti assalgono o si oppongono alla riparazione del tuo diritto. Dai principj posti più addietro chiaramente appare che a tutti gli altri si deve perdonare. La necessità adunque e non la volontà dee uccidere il nemico guerreggiante: tutti gli altri innocenti che non portano l'armi e si astengono dal combattere meritano misericordia; e se talora insieme cogli armati vengono anch'essi uccisi, deesi ciò attribuire piuttosto a infortunio che a diritto o a volontà del nemico.

§ 3. *Quali armi sia lecito adoperare contro l'inimico. Del veleno e dei sicarj.*

Se riguardi al sommo diritto di natura non importa se togli di vita col veleno o con la spada colui che ti è permesso di uccidere; ma ciò che fa meraviglia, se non presso tutti, almeno fra le più colte nazioni è tenuto per esecrando delitto adoperare o veleno od armi avvelenate contro il nemico; ed infame ed inumano poi egli è l'opprimere a un tratto con sotterranee mine quelli che inchiusi sono in qualche rôcca, come anche il togliere altri di vita con l'avvelenare le acque.

D'onde mai ebbero origine questi paradossi e questa perpetua dissensione della legge naturale con la comune opinione degli uomini? Richiamando io ad accurato esame siffatta cosa, egli mi è sembrato che i nostri giureconsulti s'avviluppassero in questo difficil nodo perchè bene non videro l'origine del diritto di uccidere il nemico (1). Imperciocchè non perchè uno ti sia nemico o perchè ti mova pubblica guerra dee perciò esser lecito ucciderlo in qualunque modo;

---

(1) Vedi Enr. Cocc. *Disput. de armis illic.* Groz. *lib. III, cap.* 4, § 15.

ma perchè ti assale attualmente o perchè ti oppone forza mentre vuoi ricuperare un tuo diritto, il puoi togliere di mezzo in caso di necessità e d'incolpata difesa, posto da parte ogni desiderio di vendetta ed ogni acerbità di sdegno. Che anzi se il nemico voglia operare verso il nemico secondo i dettami della legge naturale, gli arrecherà doglia il vedersi alcuna volta ridotto dalla necessità al punto d'essere con le stragi astretto a ribattere la forza fattagli o del certo imminente.

Ma non può dirsi già che con questo fine nè con questo pensiero facciano la guerra coloro che fuori del combattimento, lungi dalla pugna, uccidono non già il nemico che difende o che assale, ma il comandante oppure il re nemico addormentato o alla sprovveduta col veleno o per mezzo di un assassino o pongono a prezzo la testa dei re e dei capitani. Costoro uccidono per scelta e non per necessità, nè si può concepire sì atroce consiglio senz'odio e senza vendetta, dai quali abbiam detto che bisogna astenersi anche in guerra. Quindi coteste infami insidie sono vietate per diritto delle genti, e sono tenuti per esecrabili coloro che le tendono (1), e qualora sien presi,

(1) Cic. *De Offic. lib. III, cap.* 22. Liv. *lib.* 42, *cap.* 18. Claudiano *de bell. Gild. vers.* 273.

vengono acerbamente puniti, onde il loro esempio possa spargere negli altri il terrore. È illecito del pari l'avvelenare le saette e tutte le armi che si gettano da lontano, i fonti e le acque (1); e perchè devi respingere la forza dell'aggressore o di colui che ingiustamente a te si oppone col minore suo danno possibile, e perchè non è lecita forza alcuna contro quegli innocenti che sono fra i nemici confini. Coloro adunque che col ferirli puoi distogliere dal battersi, ti è vietato d'ucciderli, e quello cui ti è permesso di trafiggere ti è proibito di tormentarlo con questo lento genere di morte e coi crucj del veleno. Alle acque avvelenate poi non solo vengono a dissetarsi coloro che portano le armi, ma quelli ancora che non piglian parte alla guerra, ai quali abbiam detto doversi perdonare. È lecito però e intersecare le correnti della fonte e volgere altrove un fiume e corrompere le acque purchè senza veleno, onde così costringere alla resa gli assediati; imperciocchè non solo è da uomo, ma porta seco qualche cosa di sovrumano il fiaccare la pertinacia dell'inimico senza strage e senza sangue.

---

(1) Come fu già in costume presso molte genti e lo è tuttora appo molti barbari popoli. Vedi Groz. *l. cit.* § 16.

§ 4. *Della cattura de' nemici e del diritto sui prigionieri.*

Quantunque però la natura imponga di perdonare il più delle volte alla vita degli inimici, tutti però indistintamente possono essere presi e detenuti (1); imperciocchè sono in guerra lecite tutte quelle cose che valgono a diminuire le forze del nemico o che possono più in breve costringere a comporre la pace.

Dall'oggetto e fine della lecita cattura niun altro diritto viene al vincitore sui prigionieri se non se quello di curarli con libera o forzata e violenta custodia (2). Fu barbaro ed inumano il costume che ebbe luogo una volta presso i Romani e le altre nazioni di ridurre in perfetta schiavitù i prigionieri di guerra. Simil costume trasse origine dal credere che facevano gli antichi esser lecito uccidere coloro che si erano fatti prigionieri in guerra: per la qual cosa

---

(1) Fuorchè altrimenti avessero fra loro stabilito i belligeranti, come talora fu fatto fra i popoli di Europa.

(2) Non potrà adunque la scellerata libidine dei vincitori abusar delle femmine prigioniere o in altro modo loro far forza, giacchè ciò non serve nè alla sicurezza nè alla difesa.

viene determinata dal mutuo consenso (1), purchè non vi abbia parte nè dolo nè errore. Permutandosi la libertà col prezzo del riscatto, il prezzo deve esser pagato tosto che il prigione fu posto in libertà. Pertanto se, data la fede del prezzo, il prigioniero si manda alla propria patria e muore in libertà, il prezzo dev'essere pagato, se muore in podestà del nemico non si è tenuto al pagamento. Si deve egualmente il prezzo, se, stabilito questo, il prigioniero posto in libertà si diede in ostaggio di chi lo avea preso per sicurezza del pagamento ed in questo tempo venne a morte; imperciocchè, quantunque ostaggio, avea ottenuto la libertà, per la quale era debitore del prezzo del riscatto.

§ 5. *Del diritto sulle cose nemiche.*

Quelle regole che governano i diritti dei nemici sulle persone e la libertà dei nemici, servono anche a governare quelli che si hanno sulle cose nemiche, le quali si

---

(1) Fuorchè altrimenti non siasi stabilito in quel contratto che chiamano *cartello*, nel quale i belligeranti dichiarano quali siano coloro che si possono ridurre in prigionia e con quai patti redimerli; il che pure fu fatto fra i Francesi e gl'Inglesi, tra loro in guerra, nel 18 luglio 1743.

possono tôrre e devastare finchè il richiede la necessità di difendere o riparare il tuo diritto, purchè tu nulla commetta più trascinato dall'ira e dall'odio che condotto da una prudente ragione; giacchè il perdere, corrompere e devastare le cose quantunque dei nemici le quali devastate o perdute nè scemano forza all'avversario nè arrecano alcun vantaggio al perdente, è piuttosto da uomo insano e furibondo per pazza rabbia che da chi fa verso il nemico pubblica guerra. Perciò le rapine, gli incendj, i saccheggi commessi nelle terre nemiche oltre la necessità di esigere o riparare il tuo diritto, sono per diritto di natura vietate.

Quando però la necessità il richiegga è lecito nella guerra incendiare le città, devastare le campagne, smantellare le case, abbattere castella o fortificazioni, porre a ruba e a saccheggio le terre dei nemici, non già perchè il vincitore acquisti un dominio sulla presa città, come alcuni dicono, sicchè ne possa usare ed abusare a piacere, giacchè abbiam detto non essere lecito al padrone disperdere le proprie cose, ma perchè per la necessaria difesa del proprio diritto tutto ciò è lecito senza cui non vien fatto o di riparare l'ingiuria arrecata o di allontanarne una imminente.

È lecito poi il prendere all'infinito le cose ostili od anche oltre i confini del dovere, affinchè con la carestìa di danaro e di vettovaglie si diminuisca la guerra, e gli animi del nemico abbattuto si rivolgano alla pace. Ma se oltre i confini del dovere si faccia preda ed acquisto onde diminuire le forze dei nemici, è d'uopo che, deposta le armi, si restituisca ciò che più del dovuto gli si tolse; e pel dovuto qui s'intende non solo quello che basta a riparare il danno primitivo da cui ebbe origine la guerra, ma anche i dispendj fatti per condurla ed il danno cagionato dal nemico.

Siccome poi la legge naturale comanda di vendicare i proprj diritti con minor danno possibile degli altri, bisogna astenersi, presa una città, dalle rapine (1) e dai saccheggi e piuttosto costringere i nemici a porgere le cose necessarie alle vincitrici schiere ed a contribuire in proporzione del patrimonio pei dispendj della guerra. Se si esige oltre ciò che è lecito dal nemico col pensiero di diminuire le di lui forze, cessato il peri-

(1) Molte volte leggiamo dopo la battaglia e l'espugnazione della città essersi concesso ai soldati il saccheggio, onde, dato il segno, si avesse a scorrere ogni luogo e le spoglie dei nemici fossero di coloro che le prendessero. Vedi Groz. *lib. III*, *cap.* 6, § 18.

colo ha luogo la restituzione, come abbiamo di sopra avvertito.

§ 6. *Intorno ai depredatori ed al dominio della preda.*

Quantunque però per certi effetti tutti i sudditi del nemico siano annoverati fra i nemici, non è però lecito a qualunque privato suddito del nemico il far preda ed involare le cose ostili, ma è soltanto concesso a coloro ai quali dalla somma podestà belligerante ne è fatto mandato, come abbiam detto della rappresaglia; mentre il diritto della guerra appartiene ai diritti della maestà, alla quale spetta lo stabilire la quantità e il modo della forza da usarsi e il determinare gli atti guerreschi. Perciò niuno può essere legittimo depredatore se non per espresso o tacito (1) consenso del principe. Pertanto non operando per proprio diritto nessuno di coloro che fanno preda delle cose nemiche,

(1) Come per esempio se uno o più sudditi del principe belligerante siano astretti a respingere un improvviso assalto dei nemici e postili in fuga mettano a sacco il loro campo; o se una nave da carico o da trasporto s' incontri in una da preda del nemico e, venendo da battaglia, per prospera fortuna la sottometta, ciò intendesi fatto per tacito consenso del principe.

ma per diritto ed a nome del guerreggiante; coloro che portano l'armi e militano per lui sono quasi istrumenti o piuttosto locatori di opere condotti a pubbliche spese, e la preda appartiene alla somma podestà o al popolo per cui fanno la guerra, e non già ai privati soldati, sieno sudditi del guerreggiante, sieno esteri o ausiliarj (1); fuor-

(1) Appena potrai conciliare le leggi romane intorno al dominio delle cose prese in guerra; giacchè talora le cose ostili si concedono a chi le prende, talora sono aggiudicate al fisco. Sembra che presso i Romani si distinguessero le cose prese dal pubblico da quelle depredate dai privati e che se prime dovessero darsi al fisco, le altre lasciarli agli individui. Vedi la *L.* 13, *ff. ad leg. Jul. peeul.* *L.* 5, § 7, *L.* 7 e 51, § 1, *ff. de acquir. rer. dom.* Grozio *lib. III, cap.* 8, § 6 distingue la preda sulle cose immobili e sulle mobili: le prime dice appartenere al fisco; le altre, se son depredate per ministerio pubblico, esser pure devolute al fisco, se senza opera pubblica, appartenere agli individui che le depredarono. È vera la dottrina di Grozio, purchè si aggiunga che se talora accade in guerra che i privati acquistino una preda, ciò succede per tacito od espresso consenso del principe. Non sembra che Grozio pensasse che le azioni ostili dipendono dalla somma podestà e che nulla è lecito tentare ad un privato contro il nemico senza prima averla consultata, mentre stabilisce nel *lib. III, cap.* 18 esser lecito per diritto di natura a tutti i privati, anche senza comando del principe, ogni cosa tentare contro il nemico: ciò che chiaramente si conosce essere falso; mentre la guerra è un atto pubblico che non è diretto se non se dalla

che altrimenti non abbiano disposto leggi di guerra dettate dal principe (1), cioè che la preda in certo modo si distribuisca fra i soldati ed i socj di guerra o che sia lasciato agli imperanti l'arbitrio di dispensarla. Per la qual cosa se qualche privato, malgrado il principe o il popolo, si prenda qualche parte delle prede fatte sui nemici, è tenuto come reo di peculato, quasi abbia trafugata una pubblica cosa.

Che poi le cose prese fra i confini del dovere e della futura sicurezza passino nel dominio di chi le prese, appena si potrà dubitarne: imperciocchè se alcuno non vuol rendere amichevolmente quella cosa che

---

pubblica autorità. Niuna scorreria adunque libera e non comandata è legittima in guerra, nè sono leciti pure i combattimenti particolari non permessi dal principe.

(1) Vedi le varie leggi di questa fatta presso De Real *l. c. cap.* 2, *sect.* 5, *n.* 2, *pag.* 421. Qui vuolsi riferire il costume di alcuni popoli d'Europa di far sue quelle cose che rapiscono quei sudditi i quali senza stipendio, a proprie spese e pericolo, allestiscono una nave predatoria e fanno guerra contro il nemico. Costoro se navigano e scorrono il mare acconsentendovi ed imponendolo il principe si chiamano *armatori*; se senza averlo consultato, profittando della guerra, assaltano i naviganti, si dicono *corsari*. In qualche luogo però coloro che a private spese allestiscono una nave devono far parte della preda al pubblico od a colui che dal pubblico ha tal diritto.

ne deve, ci dà il diritto, sì per compenso che per adempiere al nostro diritto, di proccurarci delle sue cose tanto quanto credesi che ne sarebbe dovuto. Avendo poi ampj confini ciò che il nemico deve al nemico in guerra, come abbiamo già avvisato, e dovendosi lasciare all' arbitrio del belligerante lo stabilire fino a qual punto pensi di diminuire le forze nemiche onde provvedere alla futura salvezza, devesi giudicare che fra le nazioni quelle cose che si prendono ai nemici onde adempiere un nostro diritto e compensare un debito, almeno esternamente, sono legittimamente prese e quindi appartengono a coloro che le presero.

Pertanto acquista la preda il popolo belligerante tosto che essa venne in suo potere, quando cioè fu tratta in luogo sicuro e difesa dalla forza nemica, come entro le fortificazioni o nel porto o dove è unita tutta la flotta; perocchè allora l'occupazione è perfetta, e si crede che gli antichi padroni abbian perduta la probabile speranza di ricuperarla: chè se in vece, fatto impeto, di presente si tornano a ricuperare le cose prese dal nemico innanzi che i predatori si siano tratti in salvo presso i suoi o in luogo sicuro, non si tengono come prese e passate nel dominio dol predatore (1). Del re-

(1) Pertanto se una mano di soldati fece preda

sto poi si deve attribuire al diritto convenzionale delle genti l'uso che invalse fra le

---

sui confini nemici e, sopraggiunto un forestiero, di presente la comperò, se, fatto impeto i depredati ricuperarono le loro cose, il compratore perde il prezzo, ed egli comperò a suo pericolo una preda più presto del bisognevole. Vedi Wattel *Dr. des gens tom.* 2, *lib. III, pag.* 74, *cap.* 13, § 196. Groz. *lib. III, cap.* 6, § 3, *not.* 7. Loccen *l.* sopra cit. Il giureconsulto Cajo nella *L.* 5, § *ult. ff. de acquir. rer. dom.* dice che quelle cose le quali vengono prese ai nemici si fanno tosto per diritto delle genti di chi le prende; il che è vero se le cose prese si siano già sottratte alla persecuzione, e siano tratte fra i nostri confini o fra le nostre guarnigioni, come facilmente si può dedurre dalle *L.* 19, § 3. *L.* 5 *e L. ult. ff. de captiv. et postlim.* Ma se due popoli siano nemici, e l'un predatore prenda una nave dell'altro, e un terzo poi che è del pari nemico del predatore e amico di colui a cui furono tolte le cose, ricuperi la preda fatta, acquista per sè o per l'altro la preda che fece? Se la preda ricuperata appartiene ai nostri, è chiaro che la deve restituire al padrone: mentre quando i predatori a nome pubblico fanno preda a diritto si reputano ministri del belligerante, ufficio del quale è di mantenere intatti e sicuri i beni pubblici e privati. Se il secondo predatore ne sia congiunto con confederanza guerresca, la preda deve del pari essere restituita al padrone; mentre il fine della società bellica fu di respingere i danni di tutti i socj col porre insieme le forze. Così dir si deve delle cose rubate dai pubblici corsari e ladri, le quali se sono ricuperate da un popolo amico e non si dubita della loro identità, si debbono restituire al padrone, fuorchè però altrimenti con patti e con leggi o con lunga consuetudine non siasi stabilito. Vedi de Real *l. c. cap.* 2, *sect.* 3, *n.* 10, *pag.* 433 e ciò che diremo più innanzi § 9, *n.* 1.

nazioni d'Europa che non si tengano come legittimamente appartenenti al predatore le cose prese se non furono in suo potere per ventiquattro ore.

Questo s'intende detto intorno le cose mobili, le quali tolte ai nemici divengono proprietà di chi le prende e per gli argomenti di sopra addotti e perchè se è lecito, onde diminuire la forza dei nemici, guastarle, abbruciarle, corromperle, si dovrà dire che molto più sia lecito farle proprie, venderle e convertirle in danaro. L'occupazione bellica poi dei paesi, delle città, delle province, non produce dominio nell'occupante tosto che in essi pose piede, ma si richiede un fermo permanente e durevole possesso, il quale non si acquista se non dopo che il nemico cedette i diritti, poste le armi, o cadde affatto il popolo; giacchè durante la guerra, mentre da ambe le parti si pugna, nè l'antico padrone perde la speranza di ricuperare il territorio occupato nè l'occupante lo tiene come se ne fosse padrone, quantunque intanto lo possegga (1).

(1) Se alcuno adunque comperasse una città occupata durante la guerra, violerebbe il diritto delle genti, giacchè toglierebbe la speranza di ricuperarla e perciò si farebbe nemico e non si procurerebbe alcun diritto, perchè comperò da uno che non ne era padrone. Wattel. *l. c. cap.* 13, § 197.

Egli tuttavia, siccome legittimo possessore della presa città o provincia, a diritto si acquista tutte le rendite e i diritti che appartenevano all'antico padrone o reggitore della città (1). Per la qual cosa se viene il giorno del pagamento e il debitore costretto dal mandato violento del possessore gli paghi il suo debito, è liberato; e se la città viene di nuovo presa dall'antico possessore, il debitore non si può costringere ad un nuovo pagamento; fuorchè, non richiesto, al vincitore avesse spontaneamente pagato il debito onde porsi in sua grazia: mentre il pagamento si deve attribuire al di lui animo nemico e tristo e non alla necessità.

(1) Vedi Quintil. *Instit. orat. lib. V, cap.* 10 verso il fine, ove si propone la seguente quistione. Quando Alessandro distruggeva Tebe ritrovò alcune tavole nelle quali conteneasi che i Tebani aveano dato a mutuo ai Tessali cento talenti. Egli le donò ai Tessali suoi compagni in guerra. Ritornati in seguito i Tebani nella loro città per mezzo di Cassandro, richieggono di ciò i Tessali. Si tratta l'affare presso gli Anfizioni. Si sa che aveano imprestati cento talenti; che non li aveano ricuperati, ec. Ved. Enr. Cocc. *lib. III, cap.* 8, 54, di Groz. *lib. III, cap.* 9, § 9, ivi Gronov. *n.* 37.

§ 7. *Del diritto delle genti in guerra quanto ai popoli medii o neutrali.*

Da ciò che abbiamo già detto intorno al dominio ed all'impero della nazione ed alla sostanza della neutralità ne siegue essere del tutto illecita la forza da ambe le parti contro un territorio pacifico, e perciò non esser permesso, senza lesione del sommo impero, depredare nel territorio di un sovrano pacifico od amico cose ostili o prigionieri e molto meno ucciderli (1); imperciocchè chiunque entra in un altrui territorio si sottopone all'altrui giudizio ed è difeso dalla pubblica autorità e dalla forza esterna ed interna. Colui adunque che in un altrui territorio fa impeto contro il nemico o contro le cose ostili, viola la neutralità (2) e a diritto vien frenato con la

---

(1) Essendo vietati per diritto delle genti tutti gli atti ostili in un altrui territorio, non è lecito trar dalle navi coloro che sono presi in guerra ed esporli in pacifico territorio e custodirli con forza armata; poichè la violenta custodia dei prigionieri è in certo modo una continuazione di ostilità.

(2) *Par cette raison et parce que les étrangers ne peuvent rien faire dans un territoire contre la volonté du souverain, il n'est pas permis d'attaquer son ennemi dans un pays neutre, ni d'y exercer aucun acte d'hostilité. La flotte hol-*

pubblica forza, nè le cose ivi prese al nemico divengono di colui che le ha predate; mentre in territorio pacato e d'altrui giurisdizione non vi è guerra nessuna e quindi nessuna legittima cattura di persone o di cose.

Del resto se il belligerante, onde evitare un presente e certo pericolo, occupa un luogo che è situato nel territorio pacifico, affinchè il nemico non lo invada e quindi apporti a lui danni irreparabili, o perchè siffatta occupazione è l'unica via per provvedere alla propria salute, ciò vuol essere piuttosto attribuito alla necessità che ai diritti di guerra. Per la qual cosa e l'occupazione devesi fare senza danno veruno del principe pacifico, e si deve restituire il suolo occupato tosto che cessò quella necessità. Che se il pacifico padrone del territorio tema che siffatta occupazione non lo tragga fra le calamità guerresche con massimo danno della pubblica salute, lecitamente ribatterà con la forza e con l'armi la forza apportata od imminente: giacchè in pari necessità è migliore la condizione del

landoise des Indes orientales s'étant retirée dans le port de Bergue en Norvege l'an 1666 *pour échapper aux Anglois, l'ammirail ennemi osa l'y attaquer; mais le gouverneur de Bergue fit tirer le canon sur les assaillans.* Wattel, *l. c. lib. VIII, cap.* 7, § 132.

possidente (1), e quando alcuno ha un diritto speciale all'unico mezzo di provvedere a sè stesso, questo non può essere da un altro in pari necessità occupato.

Siccome le cose prese dal nemico divengono di chi le tolse tosto che giunsero in di lui podestà (2), se un popolo che è in mezzo alla guerra, le comperi dai predatori il fa a diritto nè viola le leggi della neutralità; giacchè non inclinando a niuna parte, deve credere giusta la preda fatta da tutti e due: e perciò non compete all'antico padrone il diritto di rivendicare la cosa, quantunque sia rimandata alla nazione istessa a cui fu in guerra rapita. Imperciocchè il dominio una volta legittimamente per diritto di guerra dal predatore acquistato, è interamente perduto dal primo padrone il quale nol può acquistare se non per un nuovo titolo.

---

(1) Vedi Groz. *lib. II, cap.* 2, § 10. Cocc. *Dissert. de jur. bell. in amicos, Exerc. curios. tom.* 2, *dissert.* 2. Ciò fu una volta fatto dagli ordini del Belgio confederato nel tragitto della Mosa, in Renoberga, in Orsavia Embrica, Vesalia, che gli Spagnuoli tenevano occupate con presidj e quindi infestavano i loro socj. Gronov. e Groz. *loc. cit.* Ciò fu fatto anche non molti anni sono, cioè nel 1741 dal duca di Baviera, poscia fatto imperatore, che invase Passavia posta nei confini della Baviera, dell'Austria e della Boemia, affinchè non prestasse asilo e strada ai nemici in Baviera.

(2) Sopra § 6.

Siccome però le cose immobili, cioè le campagne, le città, le castella, invase dai nemici non si credono perciò passate in di lui dominio e proprietà, se qualche popolo pacifico comperasse la città occupata o la prendesse in pegno durante la guerra, violerebbe la legge di neutralità e presterebbe giusta cagione di guerra all'antico padrone della città.

In una parola, coloro che in tempo di guerra sono mediatori vanno affatto immuni da tutti gli atti ostili se per niun modo infrangono le leggi di neutralità che abbiamo sopra esposte. Ma siccome facilmente potrebbero nascere querele di violata neutralità, principalmente per causa di commercio, affinchè non abbia a dilatarsi l'incendio della guerra, si sono costituite alcune leggi pei commerci, che vogliono essere osservate in tempo di guerra, le quali sono quasi consentanee all'equità naturale e messe in pratica da quasi tutte le genti; e son quelle che seguono.

I. Se si ritrovi in mare una nave da carico la quale appartenga ai sudditi d'un pacifico imperante ed arrechi al nemico merci proibite, si presume aver ciò tentato i mercatanti per privato consiglio, nè per siffatta cagione s'intende che tutta la nazione perda il diritto di pace. Perciò

si procede soltanto contro i portatori, e le merci proibite cadono nella preda; ma queste soltanto: poiche nè le navi nè le altre merci vengono fatte cose degli assalitori, ma si devono restituire ai pacifici mercadanti; mentre essi hanno diritto perfetto di esercitare in generale il commercio anche coi guerreggianti, purchè portino ai nemici cose che sono di niun uso in guerra.

Essendo però permesso al guerreggiante prendere le cose nemiche e nel proprio suolo e nel territorio di nessuno, se una nave di neutrali porti merci nemiche, si possono costringere questi ad arrecare siffatte merci in un porto o delle parti o libero, pagato loro però il navolo e il prezzo della vettura, che è chiaro appartenere a persone pacifiche.

Sonovi però alcuni che sostengono (1) essere questa legge ingiusta, specialmente appoggiati a due argomenti. Dicono adunque che i popoli i quali sono in pace hanno il diritto perfetto all'industria, alla navigazione, al commercio, coi quali procurarsi le cose necessarie onde sostenere la vita, e che una guerra insorta fra due nazioni non può nè sospendere nè turbare simil diritto,

(1) Hübner *de la Saisie des batimens neutres*, *cap.* 2, § 5 *e segg.*

purchè ciò che dà all'uno dei guerreggianti non lo neghi all'altro; perciò esser lecito locare la sua nave al nemico onde o importare o esportare le sue merci non interdette, e perciò a torto essere quelle merci dal nemico occupate, mentre in siffatto modo si turba la navigazione del popolo pacifico o si impedisce del tutto, non senza violazione del diritto delle genti.

A ciò si aggiunge che, essendo per diritto di natura proibito occupare ed involare le cose nemiche poste nel suolo neutrale, e le navi dei popoli neutrali tenendosi come territorio di quel popolo, le merci dei nemici ivi ritrovate non possono cadere preda per diritto di guerra; mentre è del tutto illecita la forza in un pacifico ed altrui territorio.

Queste opposizioni però, che sembrano accostarsi assai alla verità, facilmente si potranno disciogliere se si vorranno qui richiamare quei principj che abbiam posti intorno alla collisione dei doveri ed ai diritti di necessità. Il belligerante ha il diritto perfetto di diminuire all'infinito le forze degli inimici e quindi di prendere le cose e le merci loro, le quali ridotte in danaro e cangiate con altre merci aumenterebbero le forze dei nemici onde resistere più a lungo nella guerra. E perciò se nel-

l'esecuzione di questo diritto perfetto il popolo neutrale sostiene qualche svantaggio, ciò vuol essere piuttosto attribuito a sventura che ad ingiuria. Che anzi io reputo che si debba piuttosto lodare la modestia e mansuetudine dei belligeranti, i quali, potendo procedere come contro nemici verso i piloti che locarono l'opera loro ai nemici, tuttavia eseguiscono il loro diritto col minimo lor danno possibile dentro i dettami della legge naturale, nè per tal modo nuocono ad alcuno dei pacifici, come coloro che si astengono dalla cattura delle loro merci e navi e, se li costringono ad arrecare altrove le merci dei nemici, pagano loro il prezzo della vettura.

Una nave poi di commercio o da carico non si può tenere come territorio del popolo neutrale o pacifico, come credono alcuni. Imperciocchè coloro che navigano sul libero mare per sè stessi non differiscono da quelli che viaggiano in un luogo deserto o in un territorio di nessuno, i quali se sono ritrovati dai nemici si tengono come amici e pacifici se apertamente dimostrino appartenere ad una nazione in pace. Le pubbliche lettere poi delle quali vanno muniti i maestri di nave sono loro date dalla somma podestà per questa cagione, onde consti della patria dei naviganti, e non già per-

chè coloro che viaggiano in nave si tengano come dimoranti nel territorio della società. Che se il principe vendica una ingiuria arrecata a' suoi naviganti e ne esige la riparazione, nol fa per diritto di leso territorio, ma perchè è officio del sommo imperante di guarentire i sudditi da ogni esterna ed interna ingiuria.

Ma quantunque le merci nemiche, sebbene non interdette, ritrovate a bordo dei bastimenti neutrali a diritto vengano prese in guerra, tuttavia sarebbe a desiderarsi che i popoli d'Europa si allontanassero dal sommo diritto di natura. Imperciocchè la sospensione e la perturbazione dei commerci in tempo di guerra ridonda a sommo svantaggio non solo di quasi tutti i popoli pacifici, ma ben anco di entrambi i belligeranti, specialmente a' nostri tempi in cui le guerre il più delle volte non sono contese di popoli, ma solamente di principi e di sommi imperanti, le quali alla fine vengono accomodate per qualche transazione (1). Ma queste cose appartengono alla

(1) Vedi Mably, *Droit publ. de l'Europ. tom. II, pag.* 321 *e segg.* È da lodarsi sommamente un costume che venne in uso presso i Turchi, che se trovano in mare una nave di un popolo pacifico, non cercano giammai se le merci appartengano ai nemici.

prudenza politica, e noi esponiamo ciò che in guerra sia giusto.

III. È lecito adunque ai belligeranti arrestare le navi dei neutrali in un mare libero e far ricerca se occultino istrumenti guerreschi o merci ostili e se queste in vero appartengano a popoli amici.

IV. Per il che è imposto ai maestri di nave che abbiano pronti i documenti pubblici e privati, mercè i quali possa essere dimostrato il dominio della nave e delle merci, la loro qualità e quantità, e la neutralità sua e de' nocchieri; ai quali documenti si deve prestare piena fede, fuorchè non si abbia probabile sospetto di frode o di dolo.

V. E siccome non è imposta niun'altra obbligazione ai padroni delle navi neutrali fuorchè di permettere che venga loro fatta l'ispezione appresso avere spiegata la bandiera della nazione a cui appartengono e così il segno della neutralità, è uffizio del guerreggiante chiedere che gli vengano mostrati gli opportuni documenti, e però deve mandare od uno o più uomini esperti delle cose nautiche alla nave del mercatante, i quali debbono esaminare e gli stessi documenti e la nave e i nocchieri e le merci, e di tutto informare il capitano della nave di guerra o predatoria.

VI. Se alcuno o non avesse istrumenti legittimi o li avesse gittati in mare, si tiene come nemico finchè chiaramente non appaia il contrario.

VII. La nave presa però non è fatta proprietà di chi la prese o del fisco o di altri a cui il sommo imperante concesse la preda innanzi che venga dichiarata legittimamente presa dai giudici che si chiamano dell'ammiragliato o da altre persone legittimamente costituite, a cui sono i predatori sommessi.

Queste cose tutte, consentanee all'equità ed alla ragion naturale, sono confermate dai pubblici patti in quasi tutte le colte nazioni d'Europa (1), e perciò la fede dei principi è stretta quasi da duplice vincolo.

§ 8. *Del diritto di postliminio.*

Ma se le persone oppur le cose prese, o per benignità di fortuna o per umanità dei nemici o perchè così avessero fra loro pattuito

(1) Simili confederazioni si sono fatte tra i Francesi e gli Inglesi, tra i Francesi ed il Belgio confederato, fra gli Spagnuoli e gli Inglesi, fra gli Inglesi ed i Russi, fra gli Svedesi e gli Inglesi e altri popoli che esercitano il commercio, i quali si possono vedere presso il Mably *Droit public de l'Eur.* Dumnot *Corps diplomat.*, Rousset *Recueil d'actes, traités etc.*, i quali raccolsero in un sol corpo le pubbliche leggi delle genti.

i belligeranti, ritornino di nuovo in nostro potere, qual diritto si avrà allora? Facilmente riuscirà il disciogliere siffatta quistione se, giusta il costume, si vorranno qui richiamare i nostri principj. Essendo dovere della società e del reggitore di lei di difendere la libertà e i dominj dei privati e guardarli dalle ingiurie interne ed esterne e quindi rivendicare con la pubblica forza ed a pubbliche spese le ingiurie arrecate ai privati, se in guerra ricupera le cose involate o libera i sudditi dalla cattività dei nemici, appare chiaramente che deve tutte le cose rimettere nel pristino stato. Imperciocchè gli uomini si sono principalmente in società congiunti onde, poste in comune le forze, si mantengano intatti e sicuri i privati diritti e rivendichino gli involati. Questa restituzione al pristino stato delle cose e delle persone prese dai nemici in guerra dicesi *postliminio*, quasi dal ritorno nel limitare o nei confini pubblici. Per lo che quelle cose che di nuovo ritornano o sono prese in nostro potere si tengono come se mai non fossero state prese dai nemici.

§ 9. *Conseguenze*.

I. Se riguardi al patto sociale, le cose sì mobili che immobili (1) è chiaro ritornare al postliminio e doversi restituire al loro padrone. Tuttavia fu quasi dovunque per private leggi stabilito che le cose mobili prese in guerra o sieno devolute al fisco o si cedano a chi le prese, nè vengano rivendicate al postliminio, e perchè è difficile stabilire se le cose prese siano le stesse che furono involate ai privati, e perchè coloro che a proprie spese ed a proprio pericolo armano navi predatorie con le quali diminuire le forze dei nemici sono eccitati da certa speranza di una preda futura.

II. E siccome coloro che contrassero con noi società guerresca si reputano formare una persona sola col principale guerreggiatore, se le cose già prese vengono nelle loro mani, vale il postliminio, mentre si tiene

(1) In quanto alle immobili appositamente Pomponio nella *L.* 20, § 1 *de capt. et postlim.*: *Expulsis hostibus ex agris quos ceperunt, dominia eorum ad dominos redire.* Vedi Sam. Cocc. al *lib. III*, *cap.* 9, § 14 di Grozio, generalmente esser concesso il diritto di postliminio anche sulle cose immobili, trattene però alcune poche.

che sieno ritornate in potere del guerreggiante.

III. I pacifici però che sono amici ma che non favoriscono la stessa causa e non seguono le parti neutrali, non hanno diritto di postliminio, e perciò le cose mobili disposte in qualunque modo pel commercio rimangono di colui che le compera, nè l'antico padrone ha diritto di ricuperarle, ritrovatele in pacifico territorio.

IV. Mancano anche di postliminio coloro che vinti si diedero con l'armi ai nemici (1). Imperocchè arrendutisi divengono non prigionieri, ma sudditi del vincitore, all'impero del quale promettono di ubbidire. E siccome si deve serbare la fede data al nemico, così non possono nè ritornare al postliminio, nè essere accettati, rimanendo intatta la fede (2). Lo stesso si deve dire di coloro che presi in guerra promisero, onde evitare una dura custodia, di non ritornare a' suoi contro voglia e senza consiglio di chi li prese.

V. Se però il vincitore ceda un diritto

---

(1) Ved. *Leg.* 17, *ff. de captiv. et postlim.*

(2) *L.* 5, *ff. de captiv. et postlim.* § 2. E quindi Attilio Regolo, che i Cartaginesi aveano mandato a Roma, rispose non essere venuto per postliminio, perchè avea giurato di ritornare a Cartagine e non avea avuto in animo di restare a Roma.

che gli si competeva o abbandonai i prigionieri e coloro che gli si diedero, essi sono restituiti al primo stato e perciò godono il diritto di postliminio, quantunque la remissione di tal diritto vogliasi riferire alle forze od alle spese della società a cui appartenevano prima che si fossero dati, mentre la società mercè il patto sociale è obbligata verso i suoi individui di difendere i diritti dei privati e di rivendicare quello che fu involato. Scosso adunque l'impero del nemico ritornano essi ai primi diritti per postliminio, fuorchè non avessero abbandonata la città con mal fine e con animo di tradire e fossero passati fra i nemici spinti da niuna necessità; giacchè contro di essi la società potrebbe a diritto procedere, siccome contro fuggiaschi e perduelli.

VI. Tutti i diritti adunque e le obbligazioni che appartengono ai prigionieri durante il tempo della cattività si sospendono solamente e non si estinguono: giacchè potendo essi ritornare negli antichi diritti ed essere restituiti allo stato primitivo, vengono paragonati agli assenti i quali non perdono il diritto di disporre delle cose proprie, quantunque siano per l'assenza impediti dall'attuale esercizio di alcune loro facoltà. Pertanto ed è valido il loro testamento fatto

durante la prigionia (1), ed il matrimonio contratto prima della cattività è indissolubile, se qualche coniuge venga preso dai nemici, fuorchè altrimenti dalle leggi del luogo non si fosse stabilito.

§ 10. *Dei patti pubblici coi nemici durante la guerra. Della tregua.*

Qualche volta, o imponendolo la necessità o volendosi far la pace, si sospende in certo modo da ambe le parti la guerra, e vengono interrotti o in tutto o almeno in parte gli atti ostili; la quale sospensione ed interruzione si chiama *tregua*. La tregua adunque è un patto pubblico contratto dalle somme podestà belligeranti o dai supremi comandanti delle armate a loro nome e mandato (2) affinchè a vicenda per certo tempo non si provochino e si sospendano da ambe le parti gli atti ostili, stante però la guerra, di cui la tregua si può tenere in certo modo come le ferie: imperciocchè eguale è lo stato delle cose, quantunque cessino del tutto quelle nemiche azioni che appartengono alla guerra. Se la tregua si estende a tutte

(1) Discorda la *L.* 18 *e* 22, *ff. de captiv. et postl. revers. L.* 12 *eod.* § 4 *e* 5.
(2) Vedi la *L.* 19, § 1, *ff. de captiv. et postl.*

le operazioni guerresche ed a qualunque luogo dicesi *generale*; se ad alcuni soltanto, *particolare*. La prima non si stabilisce senza un esplicito consenso del principe od un mandato speciale; contrarre la seconda è concesso, in forza di mandato generale, ai comandanti ed anche alle altre minori podestà alle quali è commessa l'amministrazione della guerra, quantunque la seconda si dica piuttosto sospensione d'armi o *armistizio* che tregua.

§ 11. *Conseguenze.*

I. Con la tregua adunque non si finisce la guerra, ma si sospende; e, passato il tempo stabilito, non fa d'uopo una nuova denunzia.

II. La tregua non ha valore se non è stata pubblicata da ambe le parti a tutti coloro cui è affidata la cura di esercitare gli atti ostili. Per la qual cosa se nel tempo posto in mezzo si faccia qualche azione ostile, la quale arrechi danno al nemico ed a quello che la eseguisca un assoluto vantaggio; è forza si restituisca, se si può, ciò che al nemico fu tolto, come p. e. le cose prese. Se il danno poi è irreparabile, bisogna attribuirlo piuttosto alla sfortuna, come sarebbe un incendio, un devastamento, ec.

III. In tempo di tregua adunque tutte le cose fra i belligeranti rimangono al luogo in cui erano prima che essa venisse stabilita. Perciò poi che spetta al tempo presente, fatta la tregua, si esercitano tutti i commerci come in pace e come se giammai per lo innanzi vi fosse stata guerra, fuorchè altrimenti non avessero fra loro i patti mentì convenuto.

IV. Allora adunque non è il tempo del postliminio (1) nè di ricevere i fuggitivi.

V. È però lecito a chiunque il far ciò che gli piace nei confini del proprio territorio, purchè si astenga da ogni atto ostile. È forse ostile il 'provvedere alla difesa? Come per esempio riedificare muri rovesciati, cangiare gli accampamenti, accrescere le fortificazioni, scegliere la milizia ed altre cose di simil fatta? Molti asseriscono (2), e non a torto, non essere ciò ostile nè contrario alla tregua; giacchè propriamente dicesi ostile ciò che contiene forza pubblica contro l'altra parte.

VI. Per la qual cosa se si tratta di una città stretta d'assedio, non si deve da una parte nè dall'altra far nulla, che abbia relazione con la difesa o con l'offesa.

---

(1) Concorda la *L.* 19, § 1, *ff. de captiv. et postlim.*

(2) Vedi de Real *l. c. cap.* 3, *sect.* 6, *pag.* 580.

VII. Se si commette qualche ostilità per pubblico consiglio, violata la tregua, tosto si ravvivano dall'altra parte i diritti della guerra (1); se succede per privato, si deve indennizzare il nemico e punire il violatore (2). Tutte le altre cose poi intorno alle quali si pattuisce o in pubblico od in privato fra i nemici in guerra, come i passaporti, o sia la facoltà data al suddito del nemico di andare e ritornare sicuro nel territorio ostile, le convenzioni ed i patti (3)

---

(1) Imperocchè colui che non adempie ciò che era obbligato di fare per sua parte, libera l'altro dalla contratta obbligazione per mancanza certo di condizione, la quale s'intende essere inerente al contratto od al patto, se cioè l'altra parte serbi la data fede.

(2) Nè si dice rotta la tregua se un privato commise qualche ostilità, qualora prima non si mostri che quel fatto fu pubblicamente comprovato; al che si richieggono tre cose: scienza, potenza di punire e trascuranza nel farlo; giacchè un'azione altrui viene imputata alla repubblica quando questa o la poteva impedire o almeno era in sua mano punire ciò ch'erasi commesso; che se ciò non fa, legittimamente si presume essere accaduta la trasgressione per suo comando o averla essa almeno approvata.

(3) Si hanno alcune solennità che nel far capitolazione e nelle rese si debbono serbare per diritto convenzionale delle genti, le quali si possono sovente cangiare e che perciò non vanno soggette alle immutabili leggi della natura, ma piuttosto dipendono dall'incumbenza che è imposta a ciascun difensore di città o di castella. E in vero queste erano diverse presso gli antichi, diverse presso i

i quali si aggiungono alle rese dai difensori delle città e degli accampamenti (volgarmente *capitolazione*), i patti convenuti intorno alla redenzione dei prigionieri (1) e tutte le altre cose di simil genere non abbisognano di maggiore spiegazione, mentre quelle dispute che intorno ad esse possono sorgere dipendono interamente e dalle regole generali dei patti e dal mutuo consenso di coloro che pattuiscono.

§ 12 *Del diritto di vittoria.*

Rimane ora a parlare intorno al diritto di vittoria. Essendo adunque pie e giuste l'armi di coloro a cui sono necessarie, e non avendo la guerra altro oggetto e fine se non di vendicare un' ingiuria già fatta o di deviarne una imminente, non si ha verun diritto di guerra sul vinto. Dicesi vinto colui che o spontaneamente o anche suo malgrado depone le armi nè più si oppone al conseguimento del tuo diritto. Pon fine alla guerra adunque o una vittoria assoluta

popoli che viveano nei secoli di mezzo e diverse sono ai nostri tempi. Vedi però de Real *l. c chap.* 3, *sect.* 3, *pag.* 586, il quale ampiamente espone le formole delle rese e delle capitolazioni.

(1) Dicesi *cartello*, di cui abbiam detto già qualche cosa.

ed universale, e vien soggiogato tutto il popolo contro il quale facevi guerra o una parte soltanto. Se una parte del popolo vinto porge le mani, cessa di presente il diritto di guerra, e non si acquista sui vinti altro diritto se non a ciò che persuade la necessità onde ti mantengano la fede e ti munisca contro una loro futura offesa (1). Se adunque i ribellati cittadini in te rimettano l'impero civile, se depongano le armi, se ti diano le fortificazioni, le castella e con giuramento obblighino la lor fede di

---

(1) Ad eccellenza Cicerone de *Offic. lib.*; *cap.* 11. "*Et cum iis quos vi deviceris consulendum est, tum ii qui armis positis ad imperatorum fidem confugiunt quamvis aries murum percusserit, recipiendi sunt. In quo tantopere apud nostros justitia culta est ut ii qui civitates aut nationes devictas bello in fide recepissent, eorum patroni essent more majorum.*" Per la qual cosa non si può leggere senza indignazione ciò che scrisse Ugon Grozio intorno al diritto del vincitore, sostenendo esser tutto lecito sui vinti che si diedero all'arbitrio di lui; tanto può presso quest' uomo l' opinione degli antichi e l' autorità delle storie antiche greche e romane, quasi che tutti i fatti o le sentenze dette all'uopo che presso gli storici si trovano degli imperatori o dei duci sieno altrettante leggi della natura. La storia però narra non solo ciò che fu fatto con giustizia, ma ciò che venne eseguito con iniquità, con ira, con viltà e prepotenza; e quindi è da stolto e contro la ragione il dedurre da simili racconti i diritti delle genti. Vedi il di lui libro *III*, *cap.* 20, § 49, *n.* 2.

sottoporsi a te per lo innanzi, già da nemici son cangiati in sudditi e vogliono essere governati non dalle leggi di guerra, ma dal diritto d'impero civile.

Se però è sospetta la fede di coloro che si arresero, ed è imminente pericolo di ribellione, non è a dubitarsi se sia lecito al vincitore, esigendolo la necessità, porre a saccheggio, devastare, incendiare le prese città e custodire come prigionieri i vinti. Allora adunque dura lo stato di guerra fra i vincitori e i vinti; poichè non vi ha alcun impero legittimo se non sopra chi vi acconsente.

Quando però si sottopone tutto il popolo e, rotti i nemici per decisiva vittoria, tutti si arrendono vinti, l'ultima vittoria non dà altro diritto fuorchè quello di esigere ciò che fu cagione della guerra, aggiunte le spese fatte per essa, la riparazione del danno e la cauzione onde non s'abbia a temere una futura offesa. Le quali cose però dovendosi concedere al giudizio del vincitore, ne siegue che i vinti debbono assoggettarsi alle leggi del vincitore; il quale se oltrepassa i limiti nello stabilire la quantità della riparazione e il valore della futura cauzione, viola l'interna legge naturale, ma esternamente però ne va impunito. Se adunque il vincitore creda necessario

onde tenersi schermito da una futura ingiuria di occupare l'impero del popolo soggiogato, il fa lecitamente: imperciocchè a diritto si presume che in ciò tacitamente acconsentisse il popolo, il quale si diede all'arbitrio del vincitore; nè per tal modo dirai esser leso l'inimico, perchè, ingiustamente guerreggiando, ridusse il vincitore al punto di togliergli la civile libertà per diritto di necessaria ed incolpata difesa.

Non progredisce però più innanzi il diritto del vincitore. Abbiam detto che si deve perdonare a vinti ed a coloro che si arresero, e la stessa resa di tutto il popolo fa che s'estingua ogni diritto di guerra; giacchè mercè di essa si trasferisce nel vincitore per tacito consenso l'impero civile. Che se il popolo si diede al vincitore senza condizioni, il trasferito impero per tacito consenso s'intende esser sommo ed assoluto quale fu presso il popolo, non però servile nè patrimoniale a vantaggio solo del reggente o sia padrone (1); conciossiachè giam-

(1) Sono veramente ridicoli gli argomenti arrecati da Grozio *lib. I, cap. 3, § 8, n. 6 ec.*, il quale paragona l'impero pubblico al privato dominio e sostiene che entrambi nella stessa maniera si possono acquistare e dice potersi unire nella società una famiglia di servi; il che pienamente è contro alla ragione ed al fine ed oggetto della società. Fra

mai non vi fu una società civile di servi, nè il popolo poteva trasferire nel vincitore un diritto ch'egli stesso non aveva. La perfetta servitù poi introdotta dalle barbare leggi dei Romani abbiam detto essere una esecrabile mostruosità condannata dalla natura dell'uomo e dalle leggi di lei eterne ed immutabili.

Che se l'impero fu trasmesso, sommo ed assoluto senza che apposta vi fosse alcuna condizione, il vincitore potrà di esso usare come di un proprio diritto e o separatamente amministrarlo da sè stesso o imporre che il popolo cessi d'esser tale (1) e si unisca ad un'altra società o il può anche, se gli piace, in altri trasferire. Imperciocchè tutte queste cose erano in potere del popolo, nei diritti del quale venne il vincitore a succedere; purchè chiunque s'impadronisce dell'impero, faccia uso di esso soltanto a vantaggio di coloro che ubbidiscono.

Essendo soltanto nel popolo il dominio

---

il padrone ed il servo non vi è niuna amicizia: anche in pace si conservano però i diritti della guerra.

(1) Perisce il popolo, come di sopra abbiam avvertito, se perde la maestà e ridotto in forma di provincia vada soggetto alla giurisdizione di un altro popolo; giacchè e si perde il pubblico impero e il diritto d'aver proprj magistrati e si è astretti a vivere sotto leggi altrui.

eminente sui fondi che sono divisi fra i particolari cittadini, i privati dominj degli individui non passano al vincitore: poichè quei diritti che non sono della società, il vincitore a diritto non li rivendica; e quantunque talora esiga che i vinti rifacciano le spese della guerra, ciò si richiede col nome di tributo e non già di privato dominio.

Chiamerai sapientissimo quel vincitore che terrà i popoli arrendutisi come un' accessione ed incremento del proprio impero e non già come sconfitti nemici, li terrà in luogo di cittadini e di sudditi e si studierà di procurare la loro felicità ne' pubblici bisogni col minimo di loro dispendio. Questa verità finalmente fu sentita anche dai re: e mentre nelle scuole dei giureconsulti (1) si dà ai diritti del vincitore un'estensione senza limiti, essi porgono esempj d'incredibile modestia e temperanza, ed associando l'utilità stabile e durevole alla naturale giustizia, ridotte le cose in pace, stringono a sè con espresso giuramento la fede dei vinti e, quelle cose soltanto imponendo nelle quali uomini liberi ubbidiscono ai loro reg-

(1) Vedi Enr. Cocc. *Disput. de jure victor.* Vedi Sam. suo figlio nella *Dissert. a* Grozio 12, § 754. ove si insegna essere tutto permesso al vincitore sul vinto.

gitori, si studiano coi beneficj con lo stabilire ottime leggi di raddolcire il dolore della perduta libertà e di procurare l'amore della nuova società a cui diedero il nome, riputando essersi bastantemente provveduto alla propagazione dell'impero ed all'incremento del popolo suddito con la sua indennità, ed avendo fermo non potersi dare niuno lungo e legittimo impero se non sopra coloro che vi acconsentono. Imperciocchè appena può accadere che o qualche popolo o un uomo soltanto rimanga più del bisogno in quella condizione nella quale abbia in perpetuo ad essere sciagurato. Ivi adunque soltanto è da sperarsi la pace fida e continua ove i pacati sono volontarj e non mai ove ha luogo la servitù (1).

(1) Vedi Liv. *lib. VIII, cap.* 21.

CAPO XIV.

Del trattato di pace.

§ 1.

Rare volte però accade che i belligeranti giungano agli estremi della guerra. Giacchè molte volte i più deboli stretti dal timore, come, sorta una tempesta, succede in una nave, redimono con un qualche presente danno le calamità della guerra e l'ultima ruina dell'impero e della libertà. Coloro poi che più sono possenti o si scorgono pari, sovente pensano quanti improvvisi cangiamenti sogliano succedere in guerra e quindi provvedendo al proprio vantaggio ed alla naturale giustizia prestando orecchio rivolgono l'animo ai trattati di pace e, formate confederanza amichevole, pongono fine alle battaglie ed alle guerre: ch'egli è da uomo giusto e sapiente incominciare suo malgrado la guerra, non seguirla volentieri fino agli estremi, temperare coll'umanità le belliche azioni necessarie, in una parola fare una guerra giusta onde aver pace.

Pertanto siccome il far la guerra, così anche far la pace appartiene ai diritti della maestà e perciò a colui nel quale è ri-

pubblicamente sanzionata di tutte le cose che si sono operate da ambe le parti in guerra e per cagione della guerra (1), cosicchè da ambe le parti affatto si cancellano i danni arrecati, le ostilità, le ingiurie, i dispendj, e le azioni si tengono come se non si fossero fatte. In tal guisa ammansati gli sdegni e ridotti gli animi in pace con pubblico patto si stabilisce quali cose debbansi restituire e quali presentarsi a vicenda, e ciò poi che viene promesso devesi con religiosa fede mantenere, siccome più volte abbiamo avvisato (2).

Pertanto valgono in questo luogo quelle cose che abbiam dette intorno alla tregua, cioè

(1) Dunque non si scancellano tutte quelle azioni che si sono commesse o prima della guerra o innanzi la cagione che la mosse; come per esempio se alcuno fatto un contratto o a titolo di privata pena incomincia ad essere debitore durante la guerra. Vedi Groz. *lib. III, cap.* 20, § 18, *e seg.*

(2) Non dirai fede strappata con la forza di guerra e col timore; imperciocchè quella forza è giusta che proviene da pubblica guerra, e per questa cagione non si possono rendere nulle le promesse come abbiamo anche più addietro avvertito. Cic. *de Offic lib III, cap.* 18. *Est autem jus etiam bellicum fidesque jurisjurandi saepe cum hoste servanda.* Vedi d'onde derivi la promessa il Montesquieu nello *Spirito delle leggi, tom.* 2, *pag.* 162, *ediz di Ginevra* 1749, che certo da tutti non verrà approvato, avendo tratta la sua dottrina dall'assurdo sistema dell'Hobbes.

che dopo conclusi i patti di pace le cose prese si debbono restituire; che i danni ai quali non è possibile porre riparo si attribuiscano a aventura, se furono dai nemici arrecati prima che ad essi giungesse legittimamente la notizia di pace. Sogliono però i popoli belligeranti che sono vicini a trattare la pace, onde evitare siffatti danni, dichiarare nel tempo che trascorre in mezzo l'armistizio.

Ma alcuni dubitarono se il reggitore della società onde comporre la pace possa alienare parte dell'impero, perchè saviamente non distinsero il diritto d'impero dal diritto di privato dominio. Coloro che attentamente riandare vorranno i principj sull'origine e natura della società e dell'impero civile, facilmente s'accorgeranno non aversi alcun legittimo impero se non se sopra chi vi acconsente, e perciò non potersi fare translazione o del regno o di parte di esso senza espresso o tacito consenso di coloro a cui spetta (1).

Da ciò non ne siegue però che le alienazioni fatte per cagione di pace siano invalide;

---

(1) Vedi Grozio al luogo citato, ove, ripetendo quella sua divisione in regni che si hanno in patrimonio ed in usufrutto, confonde tutta la dottrina intorno ai trattati di pace.

la validità da ciò dipende che il sommo imperante, sforzato da inevitabile necessità, ha il diritto di obbligarsi di non rivendicare in avvenire l'impero abdicato. Che se per legge regia e, come dicono, fondamentale siasi stabilito che il re non possa trasferire parte del regno, l'abdicazione è interamente invalida, se non vi concorre il consenso di tutto il popolo che fece la pubblica legge (1).

CAPO ULTIMO.

INTORNO AL DIRITTO DEGLI AMBASCIATORI.

§ 1. *Origine degli ambasciatori.*

Ma le genti nè potrebbero fra di loro esercitare i commerci nè comunicarsi a vicenda le cose e le opere nè trattare confederazioni nè comporre guerre o vicine a sorgere o già destate, doveri che tutti abbiam detto convenirsi alle genti, se dalla stessa legge della natura non fosse spianata e proposta una via a trattare simili cose. Non

(1) Quantunque i regni che si dicono patrimoniali si possano trasferire dal sommo imperante in altri, una tale traslazione si fa per implicito consenso del popolo, il quale nell'affidare ad altri il sommo impero in ciò acconsentiva.

potendosi adunque adempiere i summentovati doveri fra i popoli se non per mezzo di ambascerie, ne siegue che il diritto degli ambasciatori dev' essere annoverato fra i diritti perfetti delle genti e che perciò non debbono essi venir rigettati senza cagione e fuori del caso di collisione dei doveri (1).

§ 2. *A chi appartenga il diritto delle ambasciate.*

Gli ambasciatori (2) sono coloro che da

---

(1) Appartenendo però a colui che riceve il giudicare della causa e del caso di collisione, ne siegue quel diritto essere in genere perfetto, particolarmente ed in ispecie divenire imperfetto. Perciò prevalse il costume fra le genti che prima di mandare gli ambasciatori s' interroga il reggitore della società o del popolo se voglia accettare un'ambasciata.

(2) Si chiamano ambasciatori tutti i ministri, di qualunque titolo siano insigniti, purchè abbiano mandato e siano da un principe inviati ad un principe. Gli uni però differiscono dagli altri, per un certo diritto convenzionale e consuetudinario, in quanto ai segni esterni di onore, al luogo e alla precedenza di dignità, se si ritrovano insieme presso lo stesso principe e nel medesimo luogo, il che soventi volte accade delle inviate ambascerie. Tutte siffatte costumanze però vogliono essere attribuite ai patti ed alle convenzioni e non già al diritto delle genti. Quelle dispute che sì a lungo e con tanto calore vennero agitate fra gli ambasciatori intorno alla precedenza e dignità d' ordine partono dalle

un popolo libero s'inviano ad un popolo libero onde trattare pubblici affari.

Non ponno inviarli adunque se non se coloro che sono fregiati del sommo impero (1);

---

presunte prerogative dei principi dai quali sono inviati, che abbiamo detto non avere alcun fondamento nel diritto naturale. Tuttavia onde por fine in qualche modo a siffatta controversia fra le genti, non ha molti anni furono gli ambasciatori distinti in tre ordini; dei quali tutti però eguale è l'incumbenza e gli stessi i generali privilegi del diritto delle genti, quantunque gli uni precedano gli altri, ed alcuni a preferenza sieno fregiati di esterna pompa e di prerogativa di onore. Nel primo ordine adunque sono posti gli *ambasciatori* sì ordinarj che straordinarj, la precedenza dei quali però fra di loro non è ancora bene stabilita. Sono di ordine inferiore gli inviati tanto *straordinarj* che *ordinarj* ed i ministri plenipotenziarj, i quali cedono agli ambasciatori propriamente detti.

Finalmente sono posti nel terzo ordine i *residenti*, *incaricati degli affari*, *ministri senza carattere*, *segretarj d'ambasciata*, *consiglieri d'ambasciata* ed anche i *commissarj*, purchè abbiano mandato, cioè le lettere credenziali, e trattino di cose pubbliche. Imperciocchè se o non hanno le lettere o non le presentano al principe a cui sono inviati, si tengono come pubblici ministri e non differiscono da coloro che si chiamano *negoziatori* senza qualità, o *agenti*, i quali si tengono come procuratori privati. Vedi de Real *Dr. des gens*, *cap.* 1, *sect.* 1, 2 e 3, Vicquefort *Mémoir. touch. les ambassad. p.* 3.

(1) Vicquefort *l'ambassad. et ses fonct. lib. I*, *sect.* 2. Da ciò ne venne che il re di Spagna ricusò di conoscere come pubblici ministri o ambasciatori quelle persone che il Belgio confederato mandò al congresso di Münster, perchè quella

a cui hanno da aggiungersi anche coloro che sono per ineguale confederazione uniti, dei quali altrove abbiam parlato, se per la confederazione illesi rimangono i diritti della maestà (1).

Destatasi talora una guerra civile, se tutto il popolo si divide in contrarie fazioni, abbiam detto valere il diritto di ambasceria

---

gente non era ancora libera e diceva di godere il diritto di sommo impero. Coloro che si inviano dalle provincie suddite al principe anche per trattare pubblici affari non si dicono ambasciatori, ma deputati. Per questa cagione le città anseatiche, le quali ai nostri tempi sono ridotte a tre soltanto, non hanno il diritto di ambasceria, perchè non costituiscono una libera nazione. Alcuni però sebbene abbiano il sommo impero, tuttavia, non avendo per la ristrezza del territorio nè ordine nè stato, per così dire, fra gli altri principi d'Europa, si astengono nella pratica di mandare ambasciatori, e se ne mandano alcuni ad un principe più potente onde trattare i pubblici affari, sono tenuti come private persone e non pubblici ministri. De Real *l. c. cap.* 1, *sect.* 6, § 13, Loyseau *Traité des seigneuries, cap.* 2, *n* 95.

(1) Per il che hanno il diritto di ambasceria anche coloro che da un altro possedono il regno quasi per feudo, come alcuni principi d'Italia e di Germania specialmente, i quali sebbene vassalli dell'imperatore come capo dell'impero di Germania inviano ambasciatori non solo ai principi d'Europa, ma all'imperatore istesso, quantunque vi siano alcuni che sostengono il vassallo non poter mandare ambasciatori al suo signore se si ha da trattare dello stesso feudo. Vedi Vicquefort *l'ambassad. lib. I, sect.* 2. De Real *l. c. cap.* 1, *sect.* 6, *n.* 3.

esigendolo la necessità; mentre si discioglie in certo modo il vincolo civile, e le parti belligeranti si rivendicano entrambi il sommo impero: onde stabiliscono cosa contraria all'oggetto e consiglio della legge naturale coloro che asseriscono essere alle parti vietato l'unico mezzo di sedare la discordia e di ritornare all'amicizia antica (1).

---

(1) Dalla natura ed all'oggetto delle ambascerie si deduce questo diritto doversi permettere a coloro che amministrano attualmente il sommo impero: poichè allorchè si ricevono gli ambasciatori non si fa ricerca del legittimo diritto di comandare, ma bensì s'investiga se colui il quale invia gli ambasciatori amministri davvero le pubbliche cose e possegga il sommo impero piuttosto in fatto che per diritto; giacchè quando le cose si trattano fra coloro che con sommo diritto amministrano la repubblica, si bada piuttosto all'atto dell'amministrazione ed al possesso che al diritto. Per la qual cosa coloro che furono inviati da Cromwel, protettore d'Inghilterra, e da Giovanni IV re del Portogallo furono quasi da tutti tenuti e ricevuti quali ambasciatori e pubblici ministri. Da ciò viene che nei regni elettivi, venuto a morte il re, finchè nè venga scelto un nuovo, nei successorj poi, essendo il re o prigioniero o infante o scemo di mente o da qualunque altra continua e costante causa impedito di amministrare il pubblico impero, il diritto di ambasceria a coloro si compete nei quali è riposta la legittima amministrazione del regno. Vedi Vicquef. *Amb. lib. I, sect.* 3, *pag.* 34, de Real. *l. c. cap.* 1, *sect.* 6, *n.* 4 *e seg.*

§ 3. *Se si debbano ammettere ambasciatori continui.*

Quantunque però la legge di natura imponga non si debbano rifiutare gli ambasciatori, se i doveri di una nazione verso un'altra il richiedono, nulla importa che, tratta a fine la negoziazione a trattare la quale erano stati creati, tosto si licenzino, e perciò per giusto diritto si possono rifiutare le ambascerie continue, agli antichi affatto sconosciute (1). Non penso però si deb-

(1) Quelle disposizioni che si ritrovano sparse nei digesti e nel codice intorno agli ambasciatori si riferiscono quasi tutte a coloro che ora chiamiamo deputati delle città, cioè ambasciatori provinciali e municipali. Vicquef *Ambass. lib. I, sect.* 27, *pag.* 819, 831 *e seg.* Vedi la *L.* 2, § 3, 4, 5, *ff. de judic L.* 8, 9, 29, § 1, *ff. eod. L.* 5, § 1, *ff. de pecun. constit. L.* 24, § 2, *ff. de jurejur.* Alcuni avvisano essersi introdotto il costume degli ambasciatori continui ai tempi del re cattolico Ferdinando d'Aragona. Vedi Feder. Marselaer. *Legatus lib. II, Dissert* 11, Thomas nelle note ad Huber. *de jure civit. lib. III, sect* 4, *cap.* 2, § 8: a tutti poi è notissimo che fra le genti anticamente non vi ebbe quasi alcun commercio. Non solo agli ambasciatori, ma anche agli esteri mercatanti si imponeva di rimanere fuori della città, onde alcuno come dice la *L.* 4, *cod. de commerc. et mercat.* non investigasse gli arcani del regno. Ved. Bynkers. *de foro legat., cap.* 1. Gli Svizzeri ed i Turchi non mandano a nessuno ambasciatori continui.

ban condannare; giacchè per questo mezzo non così facilmente si disciolgono i vincoli d'amicizia fra i popoli, e se accada cagione di querele o di dissensioni, prestissimamente si rimettono tutte le cose in pace ed in concordia.

§ 4. *Chi debba essere scelto per ambasciatore.*

Il principe sceglie per ambasciatori coloro che sembrano più degli altri atti a trattare le negoziazioni, siano sudditi, siano esteri (1), siano di bassa o sublime condi-

---

(1) Fu addimandato se si possa scegliere per ambasciatore un uomo che sia suddito del principe al quale viene inviato: e non è a dubitarsi che lo si possa. Se il principe sostiene che un suo suddito presso lui faccia le funzioni di ambasciatore, si presume che tacitamente anche acconsentisse che in quelle cose che spettano l'ambasceria goda di quei privilegi che per diritto di natura avrebbe se fosse suddito di colui che lo invia, e per diritto consuetudinario gli siano quei privilegi accordati che si concedono agli altri e di cui parleremo più avanti. Si trovano frequentissimi esempj e presso gli antichi ed anche ai nostri tempi di simili ambascerie, che sono arrecati da Vicquefort *Mém. touch. les ambassad pag.* 45. De Real *l. c. cap.* 1, *sect.* 10, *n.* 6, e segg. È d' uopo consultare quelle cose che furono pubblicate da Puffendorfio ministro del re di Svezia, e dai ministri dell' imperatore quando, per ordine dello stesso imperatore, Guglielmo principe di Furstenberg di lui vassallo e suddito e presunto legato dell'elettore di Colonia, fu condotto

zione: imperciocchè si deve riputare che vada innanzi a tutti gli altri colui che vien scelto dal sommo imperante onde prenda la cura delle pubbliche cose. L'ambasciatore adunque può essere eletto da qualunque ordine di cittadini, purchè l'elezione stessa non dia indizio della superbia e della arroganza di chi lo invia (1), giacchè abbiam detto gli imperanti essere pari nè doversi l'uno preferire all'altro nel tributare onore.

§ 5. *Del carattere rappresentativo.*

Dalla natura istessa e dall'oggetto della ambasceria risulta che gli ambasciatori vestono in certo modo il carattere e l'autorità

---

con forza armata nell'Austria. Bynkersh. *l. c. cap.* 11, § 1. Viequef. *Mém. touch. les ambassad. pag.* 45. Che anzi può essere ambasciatore anche il prigioniero di guerra, se ciò vogliono i principi fra i quali si trattano gli affari. *Andrea Gritti* prigioniero in Francia negoziò il trattato di pace fra il re francese e la repubblica veneta.

(1) Luigi XI re di Francia inviò un barbiere per ambasciatore al duca d'Orleans, che però poco mancò non venisse trucidato. Dicono che Galeazzo Sforza duca di Milano inviasse un uomo oscuro al re di Francia. Vedi Enric. Cocc. *Dissert. de repraesentat. legat. qualit.* § 5 e segg. Vicquef. *Mém. touch. les ambassad. pag.* 6, e l'*Ambass. lib. I, sect.* 7, *pag.* 73.

di colui dal quale vengono inviati, perchè in nome e per diritto del principe parlano e trattano le cose ed esercitano l'affidata incumbenza. Non siegue però che l'ambasciatore rappresenti colui che lo invia in quanto alla di lui maestà, eminenza e dignità; imperciocchè queste cose non appare che si debbano attribuire per natura del mandato all'ambasciatore o sia mandatario o necessario delatore delle negoziazioni. Per la qual cosa quel carattere *rappresentativo*, come il chiamano, di cui alcuni van dicendo essere gli ambasciatori insigniti, onde si abbiano come le persone di coloro che li inviano, non vuol essere attribuito a diritto di natura, ma ai taciti od espressi patti delle nazioni (1).

(1) Stabilite fra i principi d'Europa le prerogative di precedenza e di dignità, era facile che questo diritto venisse trasportato anche negli ambasciatori, se molti convenissero nello stesso luogo inviati da diversi principi impari d'ordine. Ma siccome la stessa precedenza e dignità dei principi non è ancora dappertutto introdotta e posta fuori di dubbio, così si sono accomodate le liti intorno alla precedenza con una certa finzione, la quale però non ha alcun fondamento nel diritto naturale delle genti. Si convenne adunque per un certo tacito consenso fra i principi d'Europa che con quel *carattere rappresentativo* venissero soltanto distinti gli ambasciatori propriamente detti, ma non gli altri ministri: e perciò se vi ha fra due principi controversia di precedenza, e l'uno invia un ambascia-

Pertanto gli ambasciatori rappresentano il principe mandante in tutte quelle cose che si riferiscono alla trattazione degli affari: in tutte le altre poi, ove si voglia riguardare al sommo diritto sono considerati come forestieri dimoranti in un altrui territorio, e perciò ed essi stessi e i loro compagni e i loro bagagli e tutte le suppellettili; se soltanto riguardi il diritto naturale delle genti, vanno soggetti alla giurisdizione e alle leggi del luogo, come altrove abbiam detto dei forestieri, eccettuate però quelle azioni le quali direttamente si riferiscono all'affare, la cura del quale fu ad essi commessa dal principe. Tosto che adunque un imperante accettò un'ambasceria, s'intende che tutte quelle cose concedesse senza le quali l'ambasciatore non potrebbe adempiere la sua incumbenza.

---

tore propriamente detto, l'altro un ministro d'ordine inferiore, questi cede al primo per l'eminenza del grado e per la quasi presente maestà del principe che seco trae l'ambasciatore propriamente detto, e non già per l'inferiorità di colui che lo invia. A simili usanze di premineuza ed affettazioni di dignità voglionsi riferire i diversi ordini di ambasciatori che abbiamo già annoverati, i quali sono appena conosciuti fuori d'Europa, ed in Europa presso i Turchi.

§ 6. *Dei privilegi degli ambasciatori.*

I privilegi adunque, che alcuni, forse servendo all'ambizione dei principi, sostengono essere per diritto di natura concessi, che cioè gli ambasciatori e i loro compagni si tengano come fossero fuori del territorio, cosicchè non vadano in nulla soggetti alle leggi ed alla giurisdizione del popolo presso il quale vivono non solo in quelle cose che immediatamente appartengono all'ambasciata ma in tutte le altre, che sieno immuni dalle gabelle e dai dazj, che prestino con le loro case asilo ai fuggitivi, che nella loro famiglia abbiano giurisdizione, ed altri di simil fatta, non hanno fondamento alcuno nel diritto di natura e delle genti e dipendono dalla volontà di colui presso il quale dimorano (1).

(1) Ciò è tanto vero che molti principi d'Europa di proprio diritto e con perenni leggi costituirono i privilegi che aveano in animo di concedere agli ambasciatori continui, onde andar contro alle liti ed alle doglianze e nel medesimo tempo sì per provvedere alla tranquillità e sicurezza pubblica che per porre qualche confine alle enormi richieste degli ambasciatori. Ciò fu fatto in Ispagna da Carlo V, *Cérémon. diplomatiq. du droit des gens, pag.* 480 e *segg.* Alberic. Gentil. de legation. *lib. III, cap.* 20. De Callières *Manière de negocier avec les souver. cap.* 9, *pag.* 103 e 104. L'autore che

§ 7. *Loro origine.*

I giureconsulti però facilmente furono condotti a credere che si debbano concedere questi non necessarj privilegi agli ambasciatori, quantunque dalla naturale equità e rettitudine troppo lontani, primo perchè supposero per falsa finzione di diritto la casa dell'ambasciatore esser posta fuori del territorio del principe a cui è inviato; secondo perchè credettero che si dovesse dedurre il diritto universale delle genti dai costumi de' popoli e dagli esempj delle cose operate; terzo finalmente perchè lessero magnifiche sentenze presso i greci e latini scrittori intorno alla santità ed inviolabilità degli ambasciatori ed essere i loro diritti difesi non solo dal soccorso degli uomini, ma

---

va sotto il nome di Stefano Cassio *de jur et jud. legat. sect.* 1, § 61. Nel Belgio con la dichiarazione 9 settembre 1679. Nell'Inghilterra sotto l'impero della Regina Anna l'anno 1710. *Cérémon. diplomat. cit. pag.* 10 Nella Svezia col constituto 16 ottobre 1748. In Portogallo con la dichiarazione 11 dicembre 1748. Nello stato pontificio sotto Urbano V, Giulio III, Gregorio XIII, Innocenzo XI. Vedi Pfeffing nelle note a Vitriar. *Tit.* 17, § 7, *lett.* A. *Cérém. diplomat. cit. vol.* 2, *pag.* 178 *e segg.* Il lib. intitolato *Legatio Lavardini Romam. Recueil des pieces concern. l'affaire de la franchise des quartiers.*

anche dal diritto divino. In quanto alle due prime supposizioni manifestamente appare come siano false secondo i nostri principj. In quanto alla terza poi bisogna avvertire che queste sì magnifiche sentenze intorno alla santità degli ambasciatori appartengono a coloro che dal nemico venivano inviati all'inimico (1), i quali diconsi santi ed inviolabili, quantunque fossero gli stessi nemici, contro i quali gli antichi credevano lecita ogni cosa. Dicevansi adunque a diritto santi ed inviolabili gli ambasciatori, mentre non era lecita niuna ostilità contro coloro che in certo modo si erano spogliati del carattere d'inimico e, riposando sulla pubblica fede, venivano agli accampamenti od alle città dei nemici, come a società di pacifici ed amici popoli. La santità adunque degli ambasciatori specialmente era riposta nel sospendere affatto contro di loro

(1) A ciò quindi riferiscono le *L. ult. ff. de legation.* e *L* 7, *ff. ad L. Jul. de vi publ.* Intorno agli ambasciatori dei nemici parlano tutti coloro i quali van sostenendo la loro inviolabilità, e le sentenze dei quali copiosamente ammassarono coloro che direttamente trattarono del diritto degli ambasciatori, come Gentile, Marselaer, Hotomanno, Varsevicio, Kirchnero, Vicquefort, Besoldo, Coccejo, Pelzhoffer, per lasciare molti altri, a cui si potrebbero aggiungere. Cuiacio *Osservaz. lib.* 11. *cap.* 5, e Groz. *l. c. cap.* 18, § 1, 6 e nelle note.

il diritto di guerra e nel lasciarli a' suoi ritornare difesi e sicuri dall'ingiurie (1).

Ma è assurdo e perciò non si deve derivare dal diritto naturale delle genti il trasportare questo diritto negativo, come dicono gli scolastici, ai positivi e smisurati diritti, i quali nè si deducono dalla natura delle ambascerie nè sono necessarii per inviarli.

Ciò che solamente sembra possa andar d'accordo con la retta ragione si è che l'ambasciatore, sia continuo sia straordinario, non soggiace alla giurisdizione del principe al quale è inviato e se delinque o fa qualche cosa che leda la sicurezza e i diritti del popolo presso il quale dimora, viene consegnato al suo principe onde il punisca. Imperciocchè quantunque per rigoroso diritto non vi possa essere nessuno in società che non

(1) Lo stesso si dica dei feciali, dei caduceatori e di tutti coloro che presso gli antichi si inviavano o per denunziare la guerra o, durante essa, per trattare gli affari, e i quali per questa cagione si avevano per inviolabili. Non molti anni sono per la stessa ragione si aveano per sacrosanti coloro che sosteneano l'incumbenza e l'ufficio dei feciali e dei caduceatori, cioè gli *araldi e re d'armi*, e ai nostri tempi i trombettieri e i timpanisti (volgarmente *trombe e tamburi*), purchè presentino le insegne del loro officio ed abbiano pubbliche lettere del mandante. Vedi de Real *Dr. des gens, cap.* 2, *sect.* 7, *pag.* 486 *e segg.*

vada soggetto alle leggi del sommo impero (1), tuttavia abbiam detto dalla natura delle ambascerie provenire che l'ambasciatore sia sacro e inviolabile in tutte quelle cose che appartengono all'ambasceria. Perciò debbono essere impuniti tutti i fatti e i detti che sembrano essere necessarj all'ambasciatore onde adempiere l'affidatagli incumbenza, e per natura della ambasceria e perchè per patto si tiene a ciò acconsentisse il reggitore della nazione tosto che ricevette la legazione. Chi mai prescrive confine ai fatti ed ai detti che possono aver relazione con l'ambasciata? Sembra adunque quasi necessario doversi al legato concedere l'impunità in tutto quel ch' ei commette nell'ambasceria.

A ciò si aggiunge che se dovesse andar soggetto alla giurisdizione del principe in quelle cose che non sembrano riferirsi all'ambasceria e quindi alle inquisizioni ed alle pene, come tutti gli altri che dimorano nel territorio, egli diverrebbe suddito, l'ambasciata istessa non sarebbe libera e l'ambasciatore non potrebbe essere sicuro dalla forza e dalla frode; ciò che rende-

(1) Ved. Bynk. *de foro legat. cap.* 3, § 3, Cocc. *Dissert. de legat. sanct. non impun.* Richard. Zouchei *de jure fec. inter. gent. part.* 2, *sect.* 2, *quaest.* 6.

rebbe le ambasciate più rare e più difficili. Per la qual cosa essendo le ambascerie e utili e necessarie fra le genti, nè potendosi esse ottenere se non si conceda impunità agli ambasciatori, è giusto che non solo in quelle cose che hanno immediata relazione con l'ambasciata, ma in tutte le altre l'ambasciatore si sottragga in generale all'impero e alla giurisdizione del territorio, e delinquente venga tratto al suo principe onde esser punito. Poichè una privata ingiuria si vendica pel comun bene del genere umano, nè importa alla pubblica sicurezza per mezzo di chi il delinquente sconti le pene del suo delitto. Abbiam detto poi *in genere*; mentre in ispecie se prema necessità e per colpa dell'ambasciatore corra pericolo la pubblica salute, si deve prendere la via che più sembra onesta e giusta per provvedere al pubblico bene (1).

Se eccettui questa sola personale inviolabilità, circoscritta anche da qualche confine, tutti gli altri privilegi degli ambasciatori dipendono per tal modo dalla concessione dei principi e quindi sono così incerti che per niun verso possono divenir certi, e perciò devono interamente essere

(1) Vedi Bynkers. *de legat. cap.* 3, § 18 e *cap.* 19, § 1. Gros. *lib. II, cap.* 18, *num.* 6.

riferiti al mutabile e convenzionale diritto delle genti. Se in qualche luogo però gli ambasciatori godono alcuni privilegi, bisogna ricercare se furono loro conceduti per pubblico patto o in vece introdotti solamente per alcuni usi o consuetudini delle genti. Nel primo caso si deve serbare la fede fra i pattuenti; nel secondo hanno valore fino a tanto che il volle la nazione, che sembra in ciò avere tacitamente acconsentito (1).

§ 8. *Delle lettere credenziali.*

Potendosi tenere l'ambasciatore come un procuratore del principe a trattare una o più faccende, e quindi dipendendo tutti i di lui diritti dalla volontà del mandante, l'ambasciatore non fa uso del suo diritto e dei privilegi prima di mostrare il mandato e provare che è ambasciatore del principe. Questo mandato si contiene il più delle volte in lettere le quali l'ambasciatore presenta a colui cui è inviato e che diconsi *credenziali*; perchè il principe costituente in queste attesta di volere che si creda al suo ambasciatore, si abbia fede in lui come

(1) Vedi Sam. Cocc. *al lib. II, cap.* 18, § *alla quest.* 6 di Grozio.

in sè stesso e promette di tener buone tutte quelle cose che l'ambasciatore avrà a contrarre in nome di lui che lo invia (1).

(1) Ma se l'ambasciatore, oltre il manifesto mandato o sia le *lettere credenziali*, abbia qualche altro secreto mandato (che chiamano *istruzione*) col quale la di lui facoltà è circoscritta da certi confini, si è fatta questione se venga ad obbligare il principe mandante ove oltrepassi la facoltà; e tutti furono nell'eguale opinione concordi il principe esser tenuto alla promessa del legato, perchè diede fede di approvare tutto ciò che il suo mandatario avrebbe stabilito. Ferdinando re di Aragona, il quale aveva inviato l'arciduca d'Austria con la facoltà di fare la pace, la tenne per buona, quantunque privatamente e con secreto mandato lo avesse vietato. Per lo che a poco a poco venne a costume ed in consuetudine fra le nazioni d'Europa che quelle cose le quali si sono fatte dai ministri non abbiano valore prima che siano riferite al principe e da lui approvate; intorno alla qual cosa abbiamo disopra favellato allorchè ne occorse di trattare intorno alle promesse delle minori podestà. Vedi Marian *Hist. Hispan. lib. XXVII*, *cap.* 18 Grozio, *lib. II*, *cap.* 11, § 12, 13 *e cap.* 18, § *ult.* Enric. Cocc. *quaest.* 3. Quelle però che chiamansi piene podestà (*plenipotenze*) appena differiscono dalle lettere credenziali e si possono paragonare ad un mandato con la libera facoltà di terminare gli affari, interpostavi la promessa di approvare tutto ciò che avrà fatto il ministro.

§ 9. *Quando cessi la podestà dell'ambasciatore.*

Il diritto poi e la podestà dell'ambasciatore cessa o per rivocazione o per morte del mandante, come per morte anche di colui al quale si era spedito l'ambasciatore: mentre è incerto se il mandante voglia trattare col successore intorno alla medesima cosa, per procurare la quale avea costituito l'ambasciatore.

FINE DEL VOLUME QUARTO ED ULTIMO.

INDICE
DELLE MATERIE CONTENUTE
NEL PRESENTE VOLUME

PARTE TERZA
LA QUALE CONTIENE IL DIRITTO DELLE GENTI.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.

CAPO XIII.

CAPO XIV.

CAPO ULTIMO.

PUBBLICATO

IL GIORNO XXVIII GIUGNO

M. DCCC. XXVIII.

Se ne sono tirate due sole copie
in carta turchina di Parma.

NOTA DELLE OPERE

PUBBLICATE

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. SILVESTRI

Da Gennajo 1827 *a Giugno* 1828.

Romani, *Giovanni*. Dell' antico Corso dei fiumi, Po, Oglio ed Adda negli Agri Cremonese, Parmigiano, Casalasco e Basso Mantovano. Memoria Storico-Critica. *Seconda edizione* con Aggiunta di Osservazioni inedite sul fiume Adda, in 8. *Ital. l.* 1 74

——— Opuscoli scelti sulla Lingua Italiana, in 8. (*Sono il vol.* 8.° *delle Opere*). » 5 60

Vol. I. Teorica de' Sinonimi italiani. » 4 00

« II, III, IV. Dizionario Generale dei Sinonimi Italiani. *Opera completa*. » 25 00

« V. Osservazioni sopra il Vocabolario della Crusca. » 4 00

« VI e VII. Teorica della Lingua Italiana. » 10 00

Smith. Trattato delle Virtù Medicinali dell'Acqua Comune, in cui si dimostra ch'ella ci preserva e guarisce da infinite malattie, con osservazioni fondate su esperienze fatte per quarant'anni, ecc. In 18. » 1 50

Valcamonica. Raccolta di Sonetti, in 16 gr., » — 43

——— Poesie diverse, in 16. » — 52

——— *Bettina*, Novella, in 16. » — 52

Olcese. Corso Storico dell'Antica Grecia ridotto in Lezioni Elementari dai tempi suoi più certi fino alla conquista che ne fecero i Romani. *Quarta ediz.*; vol. 2 in 18. » 2 61

Lampredi. Lettera al Cav. Vincenzo Monti intorno alla sua traduzione dell'Iliade; a cui si aggiungono le Lettere di E. Q. Visconti e di A. Mustoxidi sopra lo stesso argomento; le Nozze di Cadmo e d' Ermione, Idillio con la Versione latina di Antonio Chersa; e due Anacreontiche del Cav. Monti, in 8. » 1 50

Biagioli. Grammatica ragionata della Lingua Francese. *Seconda edizione*, in 12. » 3 00

Landriani. La pratica del distillatore e confettiere italiano; opera nella quale s' insegna a far conserve di frutti e di agrumi, ed a formar gelati, marzapani e rosolii di ogni qualità, ecc. ecc., in 18. *lir.* — 60

Prati De Preenfeld. Della Prescrizione, dell' Usucapione e delle Leggi Antiche e Nuove che ne trattano, Dissertazione Storico-critico-legale, in 8. » 2 00

Beltrami. Buoni effetti dei Paragrandini dell'anno 1826, con critiche osservazioni su diversi scritti pubblicati contro i paragrandini in Francia ed in Italia, in 8. » 2 00

Gera. L'Arte Seropedica o sia Precetti per far nascere i Bachi da Seta, allevarli ed ottenere nuova semente e custodirla; come pure per trarre la Seta dai Bozzoli in modo che si abbia il maggior prodotto con la maggiore perfezione, piegare le matasse ed imballarle, usando dei nuovi metodi e dei nuovi meccanismi recentemente introdotti, ecc. ecc. In 8. » 1 30

Enciclopedia de' Fanciulli, o sia Idee Generali delle cose nelle quali i Fanciulli debbono essere ammaestrati, di G. B. Rampoldi. Quarta edizione riveduta e corredata di nuove figure a colori. Due vol. in 16 gr., carta sopraff. levigata. » 3 00

——— In carta velina. » 5 22

Bibbia Sacra o sia Vecchio e Nuovo Testamento, secondo la Volgata, traduzione ed annotazioni di Mons. Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, in 16 gr., *carta velina levigata*; saranno dodici volumi, e sono pubblicati il I.° all'ottavo. » 34 42

Martini. Opere Dommatiche, Storiche e Morali; saranno nove volumi in 16 gr., carta sopraffina levigata e *Ritratto* dell'Autore. Sono pubblicati i vol. I.° al IV.° » 8 13

——— In carta velina. » 12 96

Haidvogl. Nuovo Dizionario Zoojatrico-Domestico, diviso in sei fascicoli in 8, formanti due volumi. » 11 00

——— In carta velina. » 20 00

Cinque *Almanacchi* per l'anno Bisestile 1828. *l.* 2 80

Celso. Della Medicina. *Libri otto*, volgarizzamento del Prof. Del Chiappa, in 16. » 4 60

Cuoco (il) di buon gusto, o sia modo facile per cucinare alla portata tanto de' servitori di campagna, che di città, come pure delle serventi, e di qualunque altra persona che dilettasi di cucinare. In 18. » — 60

Bentivoglio. Lettere con note grammaticali e analitiche di G. Biagioli, in 16. » 3.00

Cornelio, Nipote. Le Vite degli eccellenti Comandanti, recate in lingua italiana da Pier Domenico Soresi col testo latino a fronte e con note. Edizione migliorata e accresciuta, in 16. » 2 30

——— La sola traduzione » 1 74

Cicerone. Orazioni Scelte, recate in lingua italiana a riscontro del testo e corredate di note da Giuseppe Antonio Cantova, in 16. » 3 00

Lampredi, G. M. Diritto Pubblico Universale o sia Diritto di natura e delle genti, volgarizzato dal D. Defendente Sacchi. *Seconda edizione* riveduta e corretta sul testo, 4 vol. in 16 gr. » 9 20

Manuale dell'accurato agricoltore per Campi, Orti e Giardini con tutte le regole fondate sull'esperienza d' uomini periti per coltivare qualunque sorta d'erbaggi, fiori, innestar piante e viti, far vini di perfetta qualità; piantare, allevare con prestezza, e render le piante dei mori abbondanti di foglia; coltivare risi, educar bigatti o sia bachi da seta, ec., in 18, con sei tavole in rame di 50 e più figure. » 2 60

Manuale del Giuocatore di Bigliardo, o sia nuove regole generali e particolari di tutte le partite più usitate in questo nobile giuoco, stabilite sull'esperienza, le quali tolgono parecchi abusi sin ora conservati dall'uso, ed inoltre sono atte, per quanto è possibile, anche a togliere ogni equivoca interpretazione. Operetta di M.[r] C. B. . . . . » — 87

Demostene. Aringhe per eccitare gli Ateniesi contra Filippo re di Macedonia, volgarizzate ed illustrate con prefazioni ed annotazioni storiche dal Padre Somasco Francesco Venceslao Barcovich, in 16. *lir.* 2 30

Sallustio, C. C. Della Congiura Catilinaria, e della Guerra Giugurtina, libri due, volgarizzati da Frate Bartolomeo da S. Concordio dell'ordine de' Predicatori. *Seconda edizione*, in 16 gr. " 3 00

Arici. La Pastorizia, Poema in 16 gr. " 1 74

Barbieri, Giuseppe. Le Stagioni. *Quarta edizione* riveduta e corretta dall'Aut., in 16. " 1 74

Pindemonte, Ippolito. Prose e Poesie campestri, con l'aggiunta d'una Dissertazione su i Giardini Inglesi, e sul Merito in ciò dell'Italia. Edizione accresciuta del Giardino Inglese descritto dall'Autore ne' Sepolcri, e di due Appendici, in 16. " 2 00

Pompei, Girolamo. Canzoni Pastorali. in 16. " 1 50

Si sono inoltre pubblicati ventisei *volumi della* Biblioteca Scelta *di Opere italiane*, e quattordici *della* nuova Biblioteca Scelta *Greca* e *Latina*.

Aristotile. La Poetica volgarizzata da Lodovico Castelvetro; edizione eseguita più correttamente su quella di Basilea dell'anno 1576, e corredata di note importanti tolte in gran parte dall'estratto dell'Abate Pietro Metastasio, in 16. " 2 00

——— La Rettorica fatta in lingua Toscana dal Commendatore Annibal Caro; edizione riveduta e corretta sui migliori esemplari; cui si aggiunge l'Introduzione allo studio della medesima di Giason de Nores, in 16 gr. " 3 00

Roberti. Dell'Amore verso la Patria, in 16. gr. " 1 74

Contarini, Francesco. Viaggio e maravigliose avventure d'un Veneziano ch'esce la prima volta delle Lagune e si reca a Padova ed a Milano, in 24. " 1 50

FINESCHI. Regole teorico-pratiche e Rustico-legali per fare le stime dei Predj rustici. Milano, 1825 in 8. *Ital. lir.* 1 30

JUSTINIANI Imperatoris. Digestum Vetus. Lugduni, 1549 — Digestum novum. Lugduni, 1550 — Codicis. Lugduni, 1550 — Institutionum et Pandectarum. Lugduni, 1550, vol. 5 in foglio. » 120 00

MINOJA, Gio. Ripetizioni Accademiche di Diritto comune e patrio. Mil., 1804, vol. 2 in 8. » 2 60

MODULE per la rinnovazione delle Iscrizioni ipotecarie prescritta dalla Sovrana Patente 19 giugno, 1826 in 8. » — 40

NORME pratiche pei Bilanci di consegna e riconsegna, e memoria sulla stima dei Terreni. Milano, 1825 in 8, *seconda edizione.* » 1 30

PADOVANI, Antonio. Vita dell'Imperatore Giustiniano. Milano, 1816 in 4. » 9 00

PRATICA Legale secondo la ragion comune, gli usi del Foro e le Costituzioni di S. M. il re di Piemonte, Tor., 1772, vol. 15 in 8. » 75 00

RAYNALDI, Odorico. Annales ecclesiastici ab anno 1598 ubi desinit Card. Baronius cum notis J. Dom. Mansi. Lucae, 1747, al 1756, vol. 15 in 4 leg. oland. » 150 00

ZEILLER. Commentario sul Codice Civile Universale per tutti gli stati ereditari Tedeschi della Monarchia Austriaca. Milano, 1816, vol 8 in 8. » 49 00

——— Epitome o sia Indice Universale ragionato di tutte le materie che si contengono ne' sei volumi del Commentario sul Codice Universale della Monarchia Austriaca. Milano, 1816, vol. 2 in 8. » 8 70

——— Il Diritto privato naturale. *Seconda ediz.* riveduta e corretta. Mil., 1826, in 12. » 2 60

——— Le Prescrizioni sul Diritto di Matrimonio, estese al Regno Lombardo-Veneto in virtù della Sovrana Patente 20 aprile, 1815, tradotte dal sig. avv. Giuseppe Carozzi. Milano, 1815 in 8. » 3 50